

V
A
D
E
M
E
C
U
M

per **GIOVANI AGRICOLTORI**
del Piemonte



Elaborazione e redazione volume

Vittorio Bosser Peverelli, Marta Marchese, Tibor Verduna, Giammarco Pampirio, Stefano Carfagno, Tiziana Pia, Mario Sanguinetti e Paolo Ferro – Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e cibo.

Coordinamento Tecnico-editoriale

Vittorio Bosser Peverelli, Marta Marchese e Stefano Carfagno. Copertina di Barbara Minati.
Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e cibo

Editore

REGIONE PIEMONTE
Direzione Agricoltura e cibo
Settore Attuazione programmi relativi ai servizi di sviluppo
011 432 1102

Pubblicazione a mero carattere istituzionale e divulgativo, in distribuzione gratuita.

1a edizione: maggio 2024.

Le immagini utilizzate sono frutto di ricerche in rete e non è stato possibile individuarne l'autore. Non si intende violare alcun copyright.

La riproduzione del seguente materiale è consentita citandone integralmente la fonte.

INDICE

Introduzione.....	0
Modulo 1: L'apertura di un'azienda agricola.....	1
Modulo 2: L'azienda agricola ed elementi di diritto agrario.....	5
Modulo 3: Elementi di economia e bilancio dell'azienda agricola.....	12
Modulo 4: Elementi di contabilità agraria e adempimenti fiscali.....	20
Modulo 5: Sicurezza nell'azienda agricola.....	26
Modulo 6: Utenti motori agricoli e carburante a tasso agevolato.....	33
Modulo 7: I prodotti agricoli e alimentari.....	36
Modulo 8: La multifunzionalità dell'azienda agricola.....	49
Modulo 9: La sostenibilità ambientale delle produzioni agricole.....	56
Modulo 10: Fonti di finanziamento per le aziende agricole.....	67

Introduzione

Il presente vademecum vuole essere uno strumento di supporto a coloro i quali vogliono intraprendere una attività agricola e farla diventare il proprio ambito lavorativo.

Senza pretese di essere esaustivo, il vademecum tratta, ancorché superficialmente, diversi temi e aspetti di carattere amministrativo, organizzativo e burocratico che è opportuno conoscere per fare l'agricoltore, ancor meglio l'imprenditore agricolo.

Fra molte persone infatti, soprattutto fra i giovani, il mondo rurale in questi anni ha visto crescere l'interesse per un "ritorno alla terra" come scelta sia di vita che imprenditoriale, offrendo concrete possibilità di guadagno rispetto ad altri mercati del lavoro.

Insediarsi in agricoltura è però una scelta difficile che comporta oneri e rischi non indifferenti e che deve essere fatta con oculatezza, appoggiandosi a solide basi di conoscenze, oltre che di esperienze.

Il rischio di fallimento del proprio progetto e lo spreco di capitali è sempre dietro l'angolo e ogni passo deve essere oculatamente considerato.

Con lo scopo quindi di aiutare chi desidera aprire un'azienda agricola a costruire un progetto di sviluppo aziendale che tenga conto della complessità delle variabili e delle informazioni necessarie nasce questa pubblicazione.

Il vademecum è suddiviso in 10 moduli principali che riguardano:

- l'apertura di un'azienda agricola;
- l'azienda agricola ed elementi di diritto agrario;
- elementi di economia e bilancio dell'azienda agricola;
- elementi di contabilità agraria e adempimenti fiscali;
- la sicurezza nell'azienda agricola;
- utenti motori agricoli e carburante a tasso agevolato;
- i prodotti agricoli;
- la multifunzionalità dell'azienda agricola;
- la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole;
- fonti di finanziamento per le aziende agricole.

Per ciascun modulo i singoli capitoli trattano brevemente un argomento, considerata la complessità e la vastità delle diverse materie, ma nel testo sono contenuti alcuni collegamenti ipertestuali utili ad approfondire i temi trattati.

MODULO 1- L'APERTURA DI UN'AZIENDA AGRICOLA

Modulo 1

L'apertura di un'azienda agricola	1
L'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio	1
L'apertura della posizione INPS ed INAIL	1
La SCIA	1
L'iscrizione all'Anagrafe Agricola	1
L'iscrizione al registro UMA (pag. 33)	2

L'apertura di un'azienda agricola

Diverse sono le incombenze burocratiche necessarie per l'apertura di una azienda agricola, così come diversi sono i soggetti competenti per le diverse attività (Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, INPS, ASL, ecc.).

I centri di assistenza agricola, conosciuti come CAA, offrono comunque assistenza per l'eventuale disbrigo delle pratiche e la compilazione e l'inoltro delle istanze ai soggetti preposti. L'elenco dei CAA presente in Regione Piemonte è disponibile al seguente link dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) scaricabile in formato Excel: <https://www.arpea.piemonte.it>.

Di seguito sono riportati i principali passi necessari all'apertura e al riconoscimento di una azienda agricola e del suo titolare. Gli stessi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva al termine della pagina.

L'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla Camera di Commercio

Per avviare una ditta individuale agricola è necessario aprire una partita IVA e iscriversi al Registro delle imprese e alla Camera di Commercio della Provincia in cui ha sede l'azienda, inoltrando la domanda di "Inizio attività", iscrivendo l'azienda nella sezione speciale (con la qualifica di impresa agricola). La pratica di apertura viene fatta con una procedura

telematica e sarà necessario indicare il codice ATECO (pag. 25) che identifica l'attività.

L'apertura della posizione INPS ed INAIL

Con la Comunicazione Unica è possibile, con un unico modulo da compilare e inviare on-line o su supporto informatico all'ufficio del registro delle imprese, creare, modificare o chiudere un'impresa, assolvendo a tutti gli obblighi riguardanti il Registro delle imprese, l'INPS per gli aspetti previdenziali, l'INAIL per quelli assicurativi, l'Agenzia delle Entrate, per quelli fiscali e per l'ottenimento della partita Iva.

La SCIA

Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attività di vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo per coltura o allevamento, presso i locali situati nella propria azienda agricola, o presso altri locali privati o in forma itinerante su area pubblica devono presentare la SCIA. Tale documento deve essere compilato online tramite l'applicativo Impresa oppure a mezzo dei moduli presenti allo sportello SUAP del Comune (si veda pag. 55 per la definizione di SUAP).

Viene richiesta una comunicazione parallela all'ASL (se necessaria) per segnalare la tipologia di attività svolta e le attrezzature utilizzate.

L'iscrizione all'Anagrafe Agricola

L'Anagrafe agricola del Piemonte è il servizio che consente di gestire in modo integrato tutte le informazioni relative alle imprese che intendono avviare procedimenti amministrativi in materia di agricoltura. È un archivio trasversale a tutti i procedimenti amministrativi, che opera quale motore di servizi a supporto sia della predisposizione delle domande di aiuto da parte delle imprese e dei loro intermediari professionali autorizzati, sia delle successive fasi d'istruttoria, controllo e collaudo da parte della PA piemontese di competenza.

I dati contenuti nell'Anagrafe sono di due tipologie:

- dati certificati provenienti sia da banche dati di competenza del sistema informativo inter-ente (es. registro UMA delle macchine agricole) sia esterne (ad es. registro imprese della CCIAA);

- dati garantiti da documentazione probante raccolta nel fascicolo aziendale. Il fascicolo aziendale è depositato presso un ufficio gestore, appositamente costituito presso la PA di competenza, o presso i CAA.

Ogni beneficiario, al fine di potere accedere ai procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dovrà costituire il fascicolo aziendale presso un ufficio gestore e iscriversi all'Anagrafe.

La richiesta d'iscrizione all'Anagrafe deve essere formalizzata attraverso la compilazione di uno dei due moduli appositamente definiti, uno per le imprese e uno per i privati, integrato dal modulo per la dichiarazione delle superfici oggetto di contributo quando le domande di aiuto interessano immobili (terreni e fabbricati).

La modulistica è ricercabile al seguente indirizzo:
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

L'iscrizione al registro UMA (pag. 33)

La domanda di registrazione ditta UMA, che viene effettuata all'atto di apertura dell'attività dell'azienda, o di variazione dati ditta UMA, nel caso sia necessario successivamente aggiornare le informazioni presenti nel registro, possono essere presentate in alternativa:

- tramite il CAA di proprio riferimento;
- autonomamente tramite accesso diretto all'applicativo UMA 2020 Gestione Procedimenti (ricercabile su: <https://servizi.regione.piemonte.it/>)

VADEMECUM APERTURA AZIENDA AGRICOLA

Adempimento	Soggetto competente	Soggetto che può supportare la presentazione	Costo, costo medio, range costi o esempio	Tempistica	Note
Apertura partita IVA	Agenzia delle Entrate	CAF (centro di assistenza fiscale, ivi compresi quelli delle associazioni professionali agricole), commercialista	gratuito 40 euro	2-3 gg	Identificare categoria produttiva
Iscrizione Camera di commercio	Camera di Commercio	CAF, commercialista	40 euro	2-3 gg	Identificare categoria produttiva ed eventuali sotto-categorie: codice ATECO
Iscrizione INPS	INPS	CAF, commercialista	40 euro	2-3 gg	A fini pensionistici
Contributi pensionistici INPS	INPS	CAF, commercialista	1.800-2.800 euro/anno	ciascun anno	A seconda delle fasce di reddito agrario (terreni) e alle zone altimetriche
Apertura PEC (posta elettronica certificata)	-----	-----	38 euro/anno	immediata	La PEC è obbligatoria per le domande del PSR e ogni altro rapporto con la PA
SCIA inizio attività	Comune, ASL	-----	0 euro	-----	Esenzione oneri di segreteria ed istruttoria
Tenuta contabilità, IRAP, IVA	CAF, commercialista	CAF, commercialista	500-1500 euro/anno	immediata	A titolo di esempio per contabilità semplificata per aziende sotto i 30.000 euro di fatturato.
Qualifica Agricoltore Professionale o Coltivatore Diretto	Comune	Comune – Regione Piemonte (Settore Attuazione Programmi regionali relativi ai Servizi di Sviluppo)	gratuito	15-20 gg	Serve la P.IVA, l'iscrizione alla CCIAA e l'indicazione dei terreni coltivati (particelle) e competenza professionale agricola

“Competenza professionale”	Regione Piemonte	Regione Piemonte (Settore Attuazione Programmi regionali relativi ai Servizi di Sviluppo)	----	1 al mese	In assenza di specifici titoli di studio o esperienza pregressa dimostrabile bisogna sostenere un esame con un'apposita commissione regionale
Apertura fascicolo aziendale (se domande di contributo)	Regione Piemonte	CAA (centro di assistenza agricola); autonomamente	-----	2-3 gg (con documenti a posto)	È anche possibile farlo autonomamente accedendo via internet al Sistema Piemonte e accreditandosi
Domanda PSR (programma di sviluppo rurale)	Regione Piemonte	CAA	150 euro a conclusione domanda; 2% sul premio ottenuto	scadenza singolo bando	Ad esempio per bandi Investimenti e Insediamento giovani
Domanda PAC	ARPEA	CAA	----	annuale	
Domanda UMA (utenti motori agricoli)	Regione Piemonte	CAA; autonomamente	-----	----	Utenti motori agricoli x carburante agevolato; collegata al fascicolo aziendale
Affitto terreni	Agenzia delle Entrate	CAA	67 euro tassa di registro forfettaria	immediata	Basta autocertificazione. Esenti i giovani sotto i 40 anni dalla tassa di registro
Voltura tratrice agricola	Motorizzazione	CAA	100 euro	immediata	-----

Nota: i costi indicati sono puramente indicativi e non costituiscono in alcun modo un “tariffario”.

MODULO 2- L'AZIENDA AGRICOLA ED ELEMENTI DI DIRITTO AGRARIO

Modulo 2

Azienda agricola.....	5
Imprenditore agricolo.....	5
Imprenditore agricolo a titolo principale (IAP).....	6
Agricoltore attivo	6
Piccoli agricoltori.....	6
Coltivatore diretto.....	7
Annata agraria.....	7
Attività agricola	7
Attività connesse.....	7
Acquisto di un terreno	7
Contratti agrari e affitti.....	7
Usufrutto ed enfiteusi.....	8
Mezzadria, colonia, comodato e soccida	9
Compravendita.....	9
Piccola proprietà contadina	9
Compendio unico.....	10
Diritto di prelazione.....	11
Credito di conduzione	11
Tentativi di conciliazione.....	11

Azienda agricola

L'azienda agricola forestale e zootecnica per l'Istat è l'unità tecnico-economica costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie in cui si attua la produzione agraria forestale o zootecnica ad opera di un conduttore e cioè persona fisica società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo (conduttore coltivatore

o conduttore con salariati e/o compartecipanti) sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.

L'azienda è definita nell'art. 2555 del c.c. come l'insieme di beni per l'esercizio dell'impresa organizzati dall'imprenditore. Quindi si dà molta importanza alla centralità organizzativa dell'imprenditore, inoltre l'attività non si può definire tale se chi gestisce l'impresa non svolge quest'attività con professionalità e quindi con continuità e non in modo saltuario.

Imprenditore agricolo

Secondo l'art. 2082 del Codice Civile l'imprenditore è il soggetto che organizza i fattori produttivi assumendosi il rischio d'impresa, godendo degli utili, accollandosi le perdite.

Nell'art. 2135 si indica come imprenditore agricolo, chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'allevamento dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Allo stesso modo l'imprenditore agricolo deve svolgere quest'attività in modo continuativo, non esclusivo, e destinare il prodotto del suo raccolto alla commercializzazione, anche se egli non cessa di essere tale se per un periodo non riesce a vendere il suo prodotto.

Il D.Lgs. 228/2001 va a modificare la normativa sopra citata e definisce l'imprenditore l'agricolo come colui che esercita professionalmente (in modo non saltuario) un'attività economica e commerciale ed organizza lo scambio di beni e servizi.

L'art. 1 del D.Lgs. fornisce una nuova definizione di imprenditore agricolo: colui che vende i prodotti del proprio operato. Essa quindi non lega più l'attività agricola al fondo, ma la estende in modo molto maggiore rispetto alla legge precedente; in questo modo si annette a questa attività anche ciò che non avviene sul terreno agrario, come la coltivazione in serra e l'allevamento su cemento.

Imprenditore agricolo a titolo principale (IAP)

Si definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi, in possesso di competenze e conoscenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (la percentuale del 50% si riduce al 25% in caso di attività svolta in zone svantaggiate).

Essa nasce nell'ambito delle politiche comunitarie riguardanti le strutture agricole, e gli aiuti comunitari (Direttiva UE 159/72). Nella PAC è preferito l'uso del termine strutture agricole, anziché impresa o azienda agricola, al fine di indicare non solo l'attività, ma anche la struttura e l'organizzazione agricola, come insieme di capitale e lavoro.

Anche le società cooperative e le società di capitali possono avere la qualifica di IAP se almeno uno dei soci la possiede.

In Piemonte, l'art. 108, comma 2, della L.R. n. 1/2019, attribuisce ai Comuni le funzioni di riconoscimento della qualifica professionale di imprenditore agricolo, coltivatore diretto e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura. Pertanto la domanda va inoltrata al Comune in cui ha sede il centro aziendale.

Il comune, attivando eventualmente la commissione agricoltura comunale, valuta il possesso dei seguenti requisiti:

- l'iscrizione alla CCIA per l'attività agricola, con partita IVA, e l'iscrizione all'INPS per la previdenza agricola;
- il 50% tempo di lavoro complessivo sia dedicato all'attività agricola e che almeno il 50% del reddito da lavoro derivi dall'attività agricola;
- l'azienda agricola deve avere una estensione tale da richiedere almeno 104 giornate convenzionali di lavoro in un anno;
- il possesso della capacità professionale necessaria (da titolo di studio, da contratti di lavoro agricoli nel triennio precedente). Nel caso che quest'ultimo requisito non sia soddisfatto, ne richiede l'iscrizione

all'esame davanti alla commissione regionale per l'accertamento della capacità professionale.

Agricoltore attivo

La PAC 2014-2020 stabilisce che per poter beneficiare dei pagamenti diretti è necessario condurre un'attività agricola minima sui propri terreni. Dai pagamenti sono escluse, per definizione, le imprese che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti, a meno che non dimostrino che l'importo annuo dei pagamenti diretti ricevuti sia almeno pari al 5% dei proventi ottenuti dalle attività extra-agricole, oppure che l'attività agricola non sia insignificante o che l'attività principale consiste nell'esercizio dell'attività agricola. Gli Stati membri possono integrare tale lista negativa. Gli Stati membri, inoltre, possono decidere di limitare la concessione degli aiuti a quei soggetti che, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, dimostrano che le attività agricole formano una parte significativa delle loro attività economiche complessive e/o che l'attività principale (o l'oggetto sociale) consiste nell'esercizio di un'attività agricola. Tuttavia, coloro che, nell'anno precedente, hanno ricevuto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo (che non può superare 5.000 euro) sono considerati attivi per definizione (anche se ricadono nella lista negativa). Gli Stati membri possono abbassare tale soglia al di sotto di 5.000 euro (anche differenziando tra regioni), rendendo così più restrittiva la definizione di agricoltore attivo.

Piccoli agricoltori

La riforma della PAC 2014-2020, nell'ambito del nuovo sistema dei pagamenti diretti, permette agli Stati nazionali di adottare un regime semplificato di aiuti per le piccole aziende alle quali sarà corrisposto un contributo forfettario compreso tra 500 e 1.250 euro. Il regime prevede una semplificazione degli oneri amministrativi sia a carico degli agricoltori che degli uffici pubblici preposti. I piccoli agricoltori che aderiscono al regime sono esentati dall'obbligo di adottare le misure di inverdimento e sono escluse le sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità (pag. 57).

Coltivatore diretto

Una delle caratteristiche che lo diversificano dall'IAP è che la maggior parte del lavoro sul fondo è svolto da egli stesso o dai suoi familiari. Alle persone terze è eventualmente delegata una parte minoritaria delle attività:

- deve provvedere ad almeno 1/3 del fabbisogno lavorativo della sua azienda agricola, anche aiutandosi con i suoi familiari;
- la sua attività di piccolo coltivatore diretto deve essere abituale e prevalente. Deve quindi occupargli la maggior parte delle ore lavorative e deve costituire la sua principale fonte di reddito;
- deve dedicarsi alla lavorazione del suo terreno agricolo per almeno 104 giornate all'anno.

Annata agraria

Stagione corrispondente al ciclo vegetativo annuale delle colture agrarie che va dal 1° Novembre al 31 Ottobre dell'anno successivo.

Attività agricola

Ai fini della ricezione dei pagamenti diretti, gli agricoltori devono svolgere un'attività agricola, intendendosi per essa:

- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresa la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda adatta al pascolo o alla coltivazione senza alcuna azione preparatoria che vada oltre il ricorso ai metodi e macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri sulla base di un quadro stabilito dalla Commissione;
- lo svolgimento di un'attività minima stabilita dagli Stati membri sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Attività connesse

Per attività connesse si intendono attività remunerative svolte in azienda e direttamente collegate ad essa che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, lavoro) o dei prodotti dell'azienda.

Sono attività connesse, ad esempio, l'agriturismo, le fattorie didattiche, la produzione di energia elettrica fotovoltaica, la produzione di biogas o biometano con biodigestori, l'ittioturismo, ecc. (NOTA: si veda il capitolo multifunzionalità dell'azienda agricola).

Acquisto di un terreno

Per l'acquisizione di un terreno agricolo si può effettuare l'acquisto a titolo originario, che prevede l'acquisto con intermediazione di un terzo, l'acquisto a titolo derivativo, per successione, oppure tramite un contratto.

I terreni possono anche essere usucapiti se entro un lasso di tempo non interrotto di vent'anni il proprietario non fa valere il suo diritto e il succedente dimostra l'utilizzo durante i vent'anni. Colui che acquista, in buona fede da chi non è proprietario, un terreno, in forza di titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in suo favore con il decorso di 10 anni dalla data di trascrizione (art. 1159 c.c.). La proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni (art. 1159-bis, 1° comma, c.c.).

Colui che acquista, in buona fede da chi non è proprietario un terreno, in forza di titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie invece l'usucapione in suo favore con il decorso di cinque anni dalla data di trascrizione (art. 1159-bis, 2° comma, c.c.).

Contratti agrari e affitti

Le norme sui contratti agrari sono presenti nella L. 3 maggio 1982, n. 203.

Il canone va stipulato tramite gli indici moltiplicatori del reddito dominicale attribuiti per ogni regione dall'Istat.

La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronunzia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo nel caso di mancato pagamento del canone per almeno un'annualità.

- Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni: il locatore che ha eseguito le opere di miglioramento di cui al primo comma dell'art. 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 18 della presente legge.
- Nullità del subaffitto o della subconcessione: la violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. L'indennizzo non compete in caso di recessione unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del partecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Nel contratto di affitto sussiste l'obbligo da parte dell'affittuario di coltivare il fondo. I soggetti, e quindi le parti che competono in questo contratto si denotano come concedente, il proprietario e l'affittuario.

All'art. 7 si parla di coltivatori diretti del fondo ed equiparati, intesi come affittuari del fondo, che si attribuiscono l'onere di coltivare la terra.

- Equiparazione ai coltivatori diretti: sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la

coltivazione diretta dei fondi, anche quando, la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente. Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi, per almeno nove anni.

Per la validità del contratto ci si deve appellare a una delle unità sindacali presenti in zona, affinché difendano i diritti delle parti.

Il contratto ha validità per 15 anni, e in caso di mancata disdetta si rinnova per altri 15 anni. La disdetta deve essere presentata con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della scadenza, e può essere presentata da entrambe le parti (art. 4 l. n. 203/82); l'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria (art. 5, comma 1).

L'affittuario può presentare migliorie al fondo, oppure delle trasformazioni, o delle addizioni. Per le migliorie egli ha il diritto di risarcimento, in base al valore che il fondo ha acquisito, alla risoluzione del contratto. In caso di mancato pagamento l'ex affittuario, può rivalersi ritenendo il fondo senza versamento di canone e con la coltivazione del fondo, al fine di risarcire i costi delle migliorie.

Usufrutto ed enfiteusi

L'usufrutto è un diritto che si concede per possedere l'uso di un bene e di goderne dei frutti, per cui l'usufruttuario può anche affittare il bene, e le tasse vengono pagate da chi ne possiede la nuda proprietà.

L'enfiteusi è un contratto, che concede l'utilizzo di un terreno da bonificare, previo pagamento di un canone mensile, questo diritto di coltivazione è ereditabile, ma non cedibile.

Gli articoli 1490 e 1497 normano i vizi e le mancate qualità sul contratto di compravendita, e in

successione alla scoperta di essi, si dovrà presentare per raccomandata, una denuncia al venditore ed egli avrà l'obbligo di annullamento del contratto o di restituzione di parte del prezzo pattuito.

L'enfiteusi prevede inoltre, tramite il pagamento di una somma di capitalizzazione e definita per legge, l'acquisizione del bene allo scadere del contratto.

Mezzadria, colonia, comodato e soccida

La mezzadria e la colonia erano metodi utilizzati in passato per le concessioni in agricoltura, poi sostituiti dall'affitto e normate dalla legge 203/82. Il proprietario terriero era colui che conferiva il podere, una porzione di terra con annessa una casa colonica per l'abitazione, mentre il mezzadro la coltivava con cura e ne divideva gli utili con il possedente della terra; era la legge a stabilire come andassero divisi gli utili.

La colonia prevedeva la presenza di un concedente che conferiva il podere senza obbligo di casa coloniale, differente partecipazione di conferimento delle scorte, mentre nel mezzadro era solo il concedente che conferiva le scorte. Nella mezzadria era presente l'obbligo di tenere una sorta di libro contabile, chiamato libretto coloniale.

I contratti di mezzadria e colonia entro quattro anni dall'entrata in vigore della l. n. 203/82 sono stati convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo quanto stabilito dagli artt. 28, 29, 36 e 42. (art. 25 l. n. 203/82).

Le norme regolatrici dell'affitto di fondi rustici si applicano a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 203/82, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici (art. 27 l. n. 203/82).

Tutte queste forme sono state abolite dalla legge precedentemente detta sulla normazione dell'affitto. Con l'articolo 25 si annullavano tutti i contratti precedentemente stipulati che non fossero l'affitto, e con l'art. 27 si impedì che in futuro si continuassero a stipularne altri.

Il comodato è definito con gli articoli 1803 e seguenti, esso prevede che una delle parti utilizzi per concessione la coltivazione di un fondo, senza il pagamento di cauzione.

È in favore di un creditore, che acquista la possibilità di coltivare il fondo fino a quando i frutti della coltivazione lo ripagavano della cifra prestata. In modo da coprire prima gli interessi e poi il capitale versato.

L'art. 1615 del c.c. definisce il contratto di locazione, se non produttivo, nullo. Quindi è valevole per la coltivazione di piante arboree da legno che per un lungo periodo non danno frutti.

La soccida è regolata dall'art. 2171 del c.c. e seguenti, che prevede la soccida come un contratto che si distingue in tre possibili forme, semplice, parziale e con conferimento di pascolo. Il proprietario si associa con l'allevatore al fine di dividere gli utili tramite il conferimento degli animali.

La forma semplice prevede, che solo il proprietario conferisca il bestiame, la forma parziale, che sia il soccidante che il soccidario conferiscano il bestiame, soccidante in parte maggiore, e che gli utili vengano spartiti in base alle quantità conferite. Con il conferimento di pascolo si concede non solo il bestiame, ma anche il pascolo, questo rientra in una sorta di contratto agrario e quindi illegale, perché abolito dalla legge 203/82.

Compravendita

Dall'art. 1350 del codice civile risulta che il contratto di compravendita per beni mobili ed immobili, per essere considerato valido, deve essere in forma scritta.

All'art. 846 del codice civile, oggi abrogato, si indicava la minima unità culturale, come ampiezza di terreno che nel frazionamento non deve essere infranta, al fine di evitare l'eccessivo frazionamento delle terre; essa consisteva nel considerare l'unità minima di superficie adatta al lavoro di una famiglia agricola. Questa legge non venne mai applicata per mancata creazione di enti appositi a mantenere il rispetto di questa superficie.

Piccola proprietà contadina

L'agevolazione fiscale per l'acquisto di fondi agricoli ha mantenuto la storica definizione di "piccola proprietà contadina".

Questa agevolazione consente ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti

nella gestione previdenziale e assistenziale (comprese le società agricole) di acquistare terreni agricoli pagando solo l'imposta catastale dell'1% sul prezzo pagato per la compravendita, mentre l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria si applicano nella misura fissa, anziché in percentuale sul prezzo.

L'atto di compravendita e le relative copie sono inoltre esenti dall'imposta di bollo e non si applica l'imposta di registro fissa.

Le agevolazioni per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina si applicano ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, dunque anche alle società agricole. Sono ammessi a godere delle agevolazioni soltanto gli atti di acquisto a titolo oneroso di terreni, e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.

La norma fa espresso riferimento alle pertinenze dei terreni agricoli, quindi l'agevolazione si applica anche ai fabbricati rurali pertinenti ai terreni agricoli, cioè con carattere strumentale alla coltivazione degli stessi.

Anche la società agricola semplice, che ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attività agricole previste dall'art. 2135 codice civile, può usufruire delle medesime agevolazioni, purché almeno uno dei soci sia coltivatore diretto o IAP.

È consentito anche all'aspirante IAP acquistare terreni agricoli con le agevolazioni PPC se è già iscritto alla relativa gestione previdenziale e a condizione che entro il triennio consegua l'iscrizione definitiva. La stessa società semplice agricola può essere aspirante IAP e, quindi, beneficiare delle agevolazioni previste per la persona fisica aspirante IAP.

Se l'aspirante IAP non consegue entro i termini previsti l'iscrizione definitiva, o se il coltivatore diretto, o lo IAP, o la società agricola semplice, vende entro il quinquennio dall'acquisto il terreno agricolo, o cessa di coltivarlo entro il medesimo termine, oppure il terreno al momento dell'acquisto non aveva una destinazione agricola nello strumento urbanistico vigente a quel momento, saranno dovute le ulteriori imposte con relativi interessi e sanzioni.

Compendio unico

Accanto alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la riforma del 2004 ha introdotto una nuova agevolazione per l'acquisto di terreni agricoli, applicabile a tutti gli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole, e naturalmente ai coltivatori diretti. Si tratta dell'agevolazione per la costituzione del compendio unico, che fino a oggi era prevista solo per i terreni compresi nei territori delle Comunità Montane, e ora viene estesa a tutto il territorio nazionale. Questa nuova agevolazione non è temporanea e provvisoria come la p.p.c., ma si applica a tempo indeterminato. È ancora più conveniente della p.p.c., ma prevede maggiori vincoli alla disponibilità dei terreni agricoli acquistati. Per questa ragione, nella maggior parte dei casi, si preferisce ancora utilizzare, per l'acquisto di terreni agricoli, l'agevolazione p.p.c., che a fronte di una spesa leggermente superiore risulta molto più semplice.

Il compendio unico viene definito come l'estensione di terreno necessaria a raggiungere il livello minimo di redditività previsto dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti dell'Unione Europea n. 1257/1999 e 1260/1999, ma le singole Regioni possono stabilire una diversa definizione di compendio unico. La legge prevede espressamente che i terreni agricoli costituiti in compendio unico possono essere anche non confinanti, purché siano funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.

Il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo come imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto per almeno dieci anni dal trasferimento è esente dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di qualsiasi altro genere. La legge parla di trasferimento a qualsiasi titolo, quindi l'agevolazione si applica sia alla compravendita che alla donazione, a differenza della piccola proprietà contadina che vale solo per la compravendita.

La finalità della normativa è quello di contribuire al processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, in coerenza con la normativa comunitaria, evitando l'eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria, che si verifica soprattutto in sede successoria.

Per poter accedere alle agevolazioni, il richiedente deve dimostrare di raggiungere, con i terreni che intende acquisire, eventualmente integrati con terreni già in suo possesso, un'estensione di terreno che consenta di raggiungere un livello minimo di redditività, calcolato ai sensi della D.G.R. 2 agosto 2019, n° 22-166.

Agevolazioni per l'acquisto di terreni	Imposta registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale	Bollo
Tassazione ordinaria	15%	2%	1%	230 euro
Imprenditore agricolo professionale (iap)	8%	2%	1%	230 euro
Piccola proprietà contadina (iap o cd)	168 euro (fissa)	168 euro (fissa)	1%	esente
Compendio unico (iap o cd)	esente	esente	esente	esente
Giovane imprenditore agricolo professionale	6%	2%	1%	230 euro
Acquisto in territori montani solo per arrotondamento (iap o cd)	168 euro (fissa)	168 euro (fissa)	esente	230 euro
Compendio unico in Comunità montana (iap o cd)	esente	esente	esente	esente

Diritto di prelazione

La prelazione prevede, al fine dell'accorpamento delle terre, di dare la priorità in caso di vendita di un fondo, all'affittuario di due anni e al confinante. In caso di compravendita del fondo con un terzo si invia l'atto tramite raccomandata agli aventi diritto, che dovranno rispondere in caso di interesse all'acquisto.

Se la prelazione non viene rispettata, l'avente diritto ha la possibilità di chiedere un indennizzo al venditore.

Credito di conduzione

Agli imprenditori agricoli singoli od associati e alle cooperative agricole possono essere concessi contributi negli interessi su prestiti per la conduzione aziendale della durata massima di un anno.

Il contributo è pari all'1% dell'importo ammesso a finanziamento per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 1,50% per quelle ubicate in zona di montagna.

Tentativi di conciliazione

In caso di controversia in materia agraria, prima di adire l'Autorità Giudiziaria competente (Sezione specializzata agraria), l'interessato deve esperire un tentativo di conciliazione stragiudiziale, a pena di improponibilità dell'azione giudiziale (presso la Direzione Agricoltura della Regione Piemonte).

MODULO 3 – ELEMENTI DI ECONOMIA E BILANCIO DELL'AZIENDA AGRICOLA

Modulo 3

I fattori della produzione.....	12
La PLT (Produzione Lorda Totale)	13
La PLV (Produzione Lorda Vendibile).....	14
Le uscite	14
Le Spese varie	14
Le Quote.....	15
I Tributi (Tr)	16
Il prodotto netto aziendale (PNA).....	16
Il beneficio fondiario (Bf)	16
Interesse	17
Salari e Stipendi	17
Il reddito netto	17
Considerazioni finali	18

I fattori della produzione

L'azienda viene definita come l'Unità tecnica della produzione, costituita da terreni (anche non contigui), impianti e attrezzature che permettono all'agricoltore di svolgere in maniera continuativa i cicli della produzione agricola. Nell'economia classica i fattori della produzione sono terra, capitale e lavoro.

In economia agraria viene assunta la seguente classificazione dei fattori produttivi:

Il capitale fondiario, corrisponde alla terra, intesa come elemento naturale irriproducibile messo a disposizione dell'uomo dalla natura ed a quanto in essa viene stabilmente investito in forma di capitale e/o lavoro, quali fabbricati, sistemazioni idrauliche, opere di viabilità, piantagioni legnose ecc. In sintesi, con il termine di capitale fondiario si intende la terra originaria e le opere di miglioramento stabilmente incorporate in essa.

Il capitale agrario o di esercizio, corrisponde a tutti quei capitali di cui, oltre al capitale fondiario, l'impresa deve disporre per realizzare il processo produttivo. A differenza di quello fondiario, il capitale agrario è fisicamente mobile e quindi trasferibile. È costituito da un complesso di beni classificabili come:

- capitale di scorta, fisicamente differenziato comprende scorte vive (bestiame) e scorte morte (macchine e attrezzi, mangimi, letame, sementi);
- capitale di anticipazione, capitale indifferenziato, denaro.

Il lavoro è l'attività fisica od intellettuale svolta dall'uomo per l'attuazione del processo produttivo e viene distinto in lavoro manuale e lavoro intellettuale: il compenso per il primo viene definito salario, mentre il compenso per il secondo viene chiamato stipendio.

L'imprenditore coordina i diversi fattori produttivi aziendali, al fine di attuare il processo produttivo assumendosi il rischio tecnico ed economico dell'attività di impresa.

Il bilancio

Il bilancio è la rappresentazione ordinata dei fatti economici connessi con l'attività agricola e relativi ad un ciclo economico.

In relazione al momento in cui viene eseguito può essere:

- consuntivo, quando l'analisi viene effettuata alla fine del ciclo produttivo per cui i fatti economici esaminati si sono già verificati;
- preventivo, quando l'analisi viene effettuata prima della realizzazione del ciclo produttivo ed i fatti economici sono assunti in via ipotetica;
- globale, quando vengono analizzate tutte le attività produttive aziendali;
- parziale, quando l'analisi considera solo una parte delle attività (un solo settore produttivo, per es: la produzione del grano in un'azienda cerealicola zootecnica).

L'attività agricola, a differenza di altri settori, è caratterizzata da cicli produttivi molto lunghi, spesso superiori all'anno, poiché nella stessa

azienda agricola vengono spesso praticate più colture.

Per esempio, un'azienda ad indirizzo cerealicolo, potrebbe avere una rotazione colturale che prevede il grano duro in avvicendamento con veccia, girasole e favino, la cui rotazione inizia con il grano duro (coltura depauperante) seguita da una coltura da rinnovo e poi, entrambe, intervallate da sovesci di leguminose utilizzate come colture intercalari che conservano la fertilità del terreno.

Come ogni altra attività produttiva, anche l'attività agricola mira all'ottenimento, attraverso l'impiego di una adeguata quantità di fattori produttivi, di una certa produzione. I fatti economici, descritti dal bilancio, sono l'insieme dei fattori impiegati e dei prodotti ottenuti dall'imprenditore nell'azienda in un dato ciclo produttivo.

Possono pertanto essere distinti in due grandi gruppi: attività o entrate e passività o uscite.

Le entrate

La parte attiva del bilancio è costituita dall'insieme dei flussi in entrata che si sono registrati nel corso dell'anno (ciclo produttivo) con la vendita dei prodotti.

Le entrate vengono calcolate individuando per le diverse produzioni le quantità prodotte ed il relativo prezzo di vendita. Le quantità di prodotto considerate sono quelle effettivamente vendute o vendibili.

Più complesso è il calcolo delle produzioni degli allevamenti per la produzione di carne. I prodotti degli animali separabili dal loro corpo come la lana, il latte, le uova, non creano problemi per la loro determinazione e vengono riportati direttamente nella produzione lorda vendibile (PLV) ma vi sono altri prodotti non separabili come la carne e gli ingredienti di qualità.

Per il calcolo di tali produzioni comunemente indicati in PLV come utile lordo di stalla (ULS) si deve procedere ad un apposito conteggio impostando a parte il "conto stalla" o "conto bestiame".

Il conto stalla si articola in due parti corrispondenti al dare e all'avere. In dare, si indicano in quantità e valore, la consistenza iniziale del bestiame e gli eventuali acquisti, in avere la consistenza finale e

le eventuali vendite. Le nascite e le morti si inseriscono, senza valore, rispettivamente in dare e in avere.

Dalla differenza tra avere e dare si ottiene l'utile lordo di stalla (se dare è maggiore dell'avere si avrà una Perdita Lorda di Stalla); l'aggettivo "lordo" ricorda che si tratta di un utile non depurato delle spese di produzione.

$$ULS = (consistenza\ finale + vendite) - (consistenza\ iniziale + acquisti)$$

La PLT (Produzione Lorda Totale)

L'insieme delle produzioni in valore costituisce il ricavo totale lordo dell'azienda che viene definito con il termine di produzione lorda totale (PLT). Una parte di questa produzione può essere utilizzata in azienda come fattore produttivo e costituisce l'insieme dei prodotti reimpiegati. Ad esempio il letame può essere impiegato come fertilizzante oppure una parte delle produzioni vegetali possono essere utilizzate come sementi, o ancora la paglia come lettiera.

In sintesi:

$$PLV = PLT - reimpieghi$$

Ipotizzando, per un'azienda, le seguenti superfici:

- Grano duro: 10 ha
- Girasole: 10 ha

La PLT è data dall'insieme della produzione lorda vendibile (PLV) e dal valore dei prodotti reimpiegati indipendentemente se sono utilizzati nell'esercizio corrente o in quello futuro.

Coltura	ha	Produzione lorda totale			
		q/ha	Totale q	Prezzo €	Totale €
Grano	10	40,00	400,00	32,00	12.800
Girasole	10	28,00	280,00	30,00	8.400
Paglia*	10	20,00	200,00	7,00	1.400
PLT TOTALE					22.600

*sottoprodotto della coltura grano

La PLV (Produzione Lorda Vendibile)

La PLV (produzione lorda vendibile) dell'azienda in questione, che è data esclusivamente dalle produzioni vegetali, viene calcolata sottraendo alla PLT il valore dei reimpieghi:

Coltura	ha	Reimpieghi			PLV		
		q	Prezzo €	Valore €	q	Prezzo €	Valore €
Grano	10	2	32,00	64,00	30	32,00	9.600
Girasole	10	0,5	30,00	15,00	35	30,00	10.500
Paglia*	10	0,0	7,00	0,00	20	7,00	1.400
PLV TOTALE							€ 21.500

*Sottoprodotto della coltura grano

Come da tabella precedente, ipotizziamo che il grano e il girasole siano venduti rispettivamente al vicino mulino e a un consorzio e che la paglia sia acquistata da un'azienda zootecnica che a sua volta fornisce il letame utilizzato come ammendante e che il PUA (Pagamento Unico Aziendale) sia pari a 300 €/ha:

$$PUA = 300 \text{ €/ha} \times 20 \text{ ha} = 6.000,00 \text{ €}$$

La Produzione Lorda Vendibile dell'azienda è data dalla somma del valore delle produzioni e del Pagamento Unico Aziendale:

$$PLV \text{ TOTALE} = 21.500 \text{ €} + 6.000,00 \text{ €} = 27.500 \text{ €}$$

Le uscite

Le uscite rappresentano la parte passiva del bilancio economico dell'azienda agricola e vengono sottratte alla parte attiva per determinare il profitto generato dall'attività di impresa. La loro classificazione è legata alla tipologia di fattore produttivo che vanno a remunerare: se questo fattore produttivo si esaurisce nell'arco di un ciclo della produzione, si parla di Spese Varie, mentre se riguardano quei fattori che vengono utilizzati per più cicli della produzione (macchinari, fabbricati) esse vengono definite Quote.

Le Spese varie

Le Spese varie rappresentano gli esborsi monetari sostenuti dall'azienda per l'acquisto dei fattori produttivi e/o servizi che si utilizzano e si esauriscono nell'arco di un ogni ciclo produttivo, come fertilizzanti, antiparassitari, erbicidi, mangimi, noleggi, consulenze tecniche, carburante ecc. Trattandosi di esborsi reali e certi la loro determinazione non presenta particolari problemi.

Le spese varie possono quindi essere così schematizzate:

Coltura	ha	Sementi			Letame		Lavorazioni conto terzi		
		kg/ha	€/kg	Valore €	€/ha	Valore €	Produzione q	€/q	Valore €
Grano	10	250	0,60	1.500	100	1.000	40	3,50	140
Veccia	10	150	1,00	2.500	100	1.000	-	-	-
Girasole	10	10	1,20	120	100	1.000	30	5,00	150
Favino	10	130	0,80	1.040	100	1.000	-	-	-
Totale				€ 5.160		€ 4.000			€ 290

Coltura	ha	Carburante			Lubrificante	
		Quantità kg	€/kg	€	% valore	Valore €
Grano	10	600	0,60	360	10	36
Veccia	10	300	0,60	180	10	18
Girasole	10	1000	0,60	600	10	60
Favino	10	400	0,60	240	10	24
Totale				€ 1.380		€ 138

Ipotizzando che ogni 5 anni venga fatta una buona concimazione a base di letame maturo, circa 350 q/ha; gli elementi nutritivi apportati dal letame non si esauriscono in una sola coltura ma sono rilasciati lentamente nel terreno. Si deve tenere presente, inoltre, che tra le due colture principali sono presenti due sovesci di leguminose, questo fa sì che vi sia un sufficiente quantitativo di nutrienti per soddisfare le esigenze di tutte le colture e pertanto non vengono eseguite altre concimazioni. Il valore riportato in tabella rappresenta il costo annuale della fertilizzazione, calcolato come un'annualità anche se l'intervento viene eseguito una volta ogni 5 anni.

Le lavorazioni conto terzi consistono nella raccolta di grano e girasole.

Nel caso in cui l'azienda si avvalga della consulenza di un agronomo per presentazioni di

domande per l'ottenimento di finanziamenti (PAC), nonché per la redazione del bilancio annuale, anche questa spesa rientra nel computo delle Spese varie, insieme ad altre voci come: acqua, gas, energia elettrica, telefono e spese straordinarie (es. Interventi di emergenza).

Spese	Valore €
Tot spese sementi e letame	9.160
Tot spese carburante	290
Lavorazioni conto terzi	1.380
Tot spese lubrificante	138
Spese consulenza e generali	4.500
Tot spese varie	15.468

L'incidenza delle spese varie, può variare notevolmente in funzione sia del tipo di azienda considerata e sia in funzione delle tecniche produttive utilizzate (ad es. bassa o alta meccanizzazione), oltre alla trasformazione dei prodotti.

Le Quote

Le Quote sono le spese annue che l'imprenditore deve sostenere per garantire l'efficienza tecnico-economica dei beni a fecondità ripetuta, ossia che vengono utilizzati per più cicli della produzione.

Esse si distinguono in:

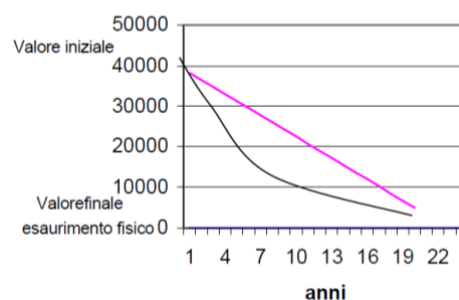
- Quote di reintegrazione (Qr)
- Quote di manutenzione (Qm)
- Quote di assicurazione (Qa)

La quota di reintegrazione (Qr)

L'usura e l'obsolescenza determinano ogni anno una progressiva diminuzione del valore e dell'efficienza del fattore produttivo. Di conseguenza una parte (quota, appunto) di tale valore deve essere annualmente reintegrata in modo tale che, alla fine della vita produttiva del bene, l'imprenditore sia in grado di acquistarne uno nuovo con le medesime caratteristiche tecniche. In altri termini, se il trattore perde una parte del suo valore iniziale ogni anno fino alla fine del suo "ciclo di vita", tale perdita viene considerata come costo da imputare ad ogni ciclo produttivo calcolando una Quota di reintegrazione annuale. Se non lo si facesse, l'imprenditore godrebbe

certamente di un reddito maggiore, che tuttavia si tradurrebbe in perdita di valore del capitale.

deprezzamento tecnico-economico



Nel grafico è rappresentato l'andamento ipotetico lineare (aritmetico) di un processo di invecchiamento tecnico-economico di un bene a "logorio parziale": in realtà il processo si svolge con un'intensità maggiore nei primi anni e più attenuata oltre un certo limite (linea nera).

Anche il bestiame (che in economia agraria è definito come "scorta viva") è un capitale a logorio parziale. Esso è inoltre un capitale "dinamico": gli animali nascono, crescono, entrano in produzione e poi, a fine carriera devono essere sostituiti. La quota annuale di reintegrazione, che serve a mantenere costante la consistenza della mandria nel corso di più cicli produttivi, prende il nome di quota di rimonta. Il suo valore corrisponde agli acquisti di bestiame esterni per gli allevamenti a ciclo aperto. Per gli allevamenti a ciclo chiuso, in cui una parte degli animali che nasce viene tenuta in stalla per farla entrare in produzione, la Quota di rimonta è necessaria per determinare quanti capi devono entrare ed uscire dalla produzione annualmente al fine di mantenere costante la consistenza della mandria.

Le Quote di manutenzione (Qm)

La quota di manutenzione (Qm) è data dall'ammontare delle spese che l'imprenditore deve sostenere per la manutenzione dei capitali fondiario ed agrario. La manutenzione ordinaria comprende le operazioni di controllo tecnico dei beni strumentali che devono essere praticate con continuità al fine di garantire l'efficienza del capitale, come ad esempio: ingrassaggio, messa a punto dei mezzi meccanici, pulizia delle strade poderali, dei fossi di drenaggio, ecc. La manutenzione straordinaria presenta invece carattere di discontinuità: viene attuata solo in particolari circostanze, come quando ad esempio si devono sostituire parti meccaniche oppure

risistemare locali. Le quote di manutenzione e di reintegrazione risultano strettamente correlate, poiché una attenta manutenzione permette di mantenere più a lungo l'efficienza tecnico-economica del bene e riduce la quota di reintegrazione.

La Quota di assicurazione (Qa)

Essa rappresenta la spesa annua sostenuta dall'imprenditore per assicurare l'integrità del capitale contro eventuali sinistri (incendi, epidemie del bestiame, grandine sui prodotti ecc.). La Qa permette quindi di mettersi al riparo da eventi incontrollabili e non prevedibili che potrebbero distruggere parzialmente o totalmente il capitale aziendale. Quando l'azienda è effettivamente assicurata contro eventi dannosi, la Qa corrisponde al premio pagato alla Compagnia di assicurazioni; se invece l'imprenditore stabilisce di non assicurare i propri beni, questa scelta è da considerare come "rischio di impresa". L'indennizzo eventualmente pagato dalle compagnie assicuratrici va compreso nella PLV.

I Tributi (Tr)

I Tributi, che comprendono le imposte, le tasse e i contributi, sono gli oneri fiscali e contributivi che gravano sull'azienda agricola.

- **Imposte:** sono tributi che i cittadini devono allo Stato in quanto percettori di redditi o perché usufruiscono della disponibilità di un patrimonio.
Le imposte si suddividono in dirette ed indirette: le prime colpiscono la capacità contributiva immediatamente al suo manifestarsi, come l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o l'IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche); le seconde colpiscono invece indirettamente la ricchezza nel momento in cui viene spesa, come l'IVA (imposta sul valore aggiunto).
- **Tasse:** sono quei tributi che il cittadino paga quando usufruisce di un particolare beneficio, per cui al pagamento di una tassa corrisponde sempre la controprestazione di un servizio (tassa scolastica, tassa di circolazione ecc.).
- **Contributi:** dovrebbero tener conto del beneficio diretto, particolare e generale, che ogni proprietario riceve dalle opere di bonifica o dagli impianti di irrigazione. Gli

oneri sociali per invalidità, vecchiaia, malattia ecc. devono essere corrisposti agli enti assistenziali e permettono di beneficiare di una serie di servizi sociali e sanitari (ospedali, pensione di invalidità ecc.).

Il prodotto netto aziendale (PNA)

Il PNA può essere definito come la misura della ricchezza prodotta dall'attività agricola. Rappresenta i profitti che rimangono nelle casse dell'azienda dopo aver sottratto tutte le spese varie, le quote e i tributi. L'equazione matematica che dunque definisce il PNA è la seguente:

$$PNA = PLV - (Sv + Q + Tr)$$

Il PNA è un parametro che può essere utilizzato per misurare la redditività delle aziende agricole: infatti, poiché è il risultato della differenza fra PLV e voci di spesa che tutte le aziende devono sostenere – a prescindere dalla tipologia o dall'indirizzo produttivo – è un parametro uniforme e che al suo interno contiene i compensi spettanti alle figure economiche che partecipano al processo produttivo. È chiaro che all'aumentare del numero delle persone economiche da retribuire, diminuisce la fetta di PNA che spetta all'imprenditore agricolo.

Nei paragrafi successivi verranno descritte quali sono le voci che spettano alle figure economiche del processo produttivo aziendale.

Il beneficio fondiario (Bf)

Il beneficio fondiario (Bf) rappresenta il prezzo d'uso del capitale fondiario: spetta al proprietario fondiario che partecipa alla produzione concedendo all'imprenditore agricolo l'uso del fondo.

Per le aziende in affitto o comunque in zone dove l'affitto sia abbastanza diffuso, la determinazione del Bf può essere effettuata facendo riferimento o al canone di affitto, oppure al saggio di capitalizzazione dei beni fondiari, il cui valore può essere quello utilizzato nel mercato dei mutui ipotecari. In questi casi si parla di Beneficio fondiario esplicito.

Tuttavia, nel mondo agricolo, è presente un grande numero di casi in cui gli imprenditori agricoli sono anche proprietari terrieri e di conseguenza il

Beneficio fondiario è implicito nel profitto dell'agricoltore. In questi casi esso può essere dedotto matematicamente con la seguente formula:

$$PLV - (Sv + Q + Tr + I + Sa + St) = Bf \pm T$$

dove: Sv = Spese varie; Q = Quote; Tr = Tributi; I = Interesse sul Capitale agrario; Sa e St = Salari e Stipendi; T = Tornaconto, ossia il compenso che spetta all'imprenditore puro.

Come si può vedere, in questo caso il Beneficio fondiario è aggregato al Tornaconto, e tale aggregazione prende il nome di Reddito fondiario (Rf).

Interesse

L'interesse indica il prezzo d'uso del Capitale agrario, che è costituito dal Capitale di scorta e dal Capitale di anticipazione. Nelle aziende agricole, l'Interesse non è mai una voce esplicita, in quanto l'agricoltore include in sé stesso la figura del Capitalista, ossia colui che apporta il capitale in azienda.

Prima di vedere il metodo di determinazione dell'Interesse, analizziamo le due voci che formano il Capitale agrario.

1. Capitale di scorta

Esso è formato dall'insieme di beni a "fecondità ripetuta" impiegati come fattori produttivi. Si distinguono quindi le scorte vive (bestiame) dalle scorte morte (macchine e attrezzi ed i prodotti di scorta come i foraggi, lettini ed altri prodotti trattenuti in azienda per essere reimpiegati o trasformati nei successivi cicli produttivi). Per la valutazione del Capitale di scorta:

- macchine e attrezzi: valutati sulla base al loro valore di reintegrazione;
- bestiame: si considera il suo valore di mercato a inizio anno;
- prodotti di scorta: si considera il valore della dotazione media annua (inventario medio).

2. Capitale di anticipazione

Esso è definito come la quantità di denaro (capitale circolante) che l'imprenditore deve disporre all'inizio del ciclo produttivo per sostenere i costi

di produzione. Il valore di questa voce è direttamente proporzionale alla durata del ciclo produttivo aziendale: maggiore è il periodo che intercorre fra l'inizio del ciclo produttivo e l'ottenimento della produzione, maggiore è di conseguenza l'entità del Capitale di anticipazione.

La somma del capitale di anticipazione e del capitale di scorta, come già detto costituisce il Capitale agrario, il cui Interesse è calcolato moltiplicando il valore del capitale di scorta per il saggio di interesse commerciale, nel modo seguente:

$$I = Vo \times r$$

Salari e Stipendi

Il lavoro è l'insieme delle attività umane fisiche ed intellettuali applicate alla produzione. Ai fini del bilancio economico dell'azienda agricola, si distingue il lavoro manuale, il cui compenso è il salario, ed il lavoro intellettuale, il cui compenso è lo stipendio.

Il lavoro subordinato (o dipendente) c'è quando il lavoratore e l'imprenditore sono due figure distinte e si differenzia a seconda delle mansioni svolte e del grado di professionalità del prestatore d'opera, il lavoro autonomo avviene quando l'imprenditore è anche lavoratore:

Operai a tempo indeterminato (salariati fissi)	Operai a tempo determinato (salariati avventizi)
Operai specializzati	
Operai qualificati	
Operai comuni	

Quando in azienda sono presenti lavoratori subordinati, la voce "salari e stipendi" non comporta problemi particolari trattandosi di voce esplicita. Si hanno, invece, difficoltà nella determinazione del salario del lavoratore autonomo in agricoltura in quanto tale figura assume sia la funzione di imprenditore e spesso anche di proprietario del fondo; tale figura viene indicata con il termine di coltivatore diretto.

Il reddito netto

Il reddito netto è la somma dei redditi spettanti all'imprenditore concreto per gli apporti che egli direttamente conferisce nel processo produttivo in

termini di capitale e lavoro oltre che al fattore imprenditoriale.

L'imprenditore, inteso come colui che organizza i fattori della produzione, si assume il rischio di impresa, ma apporta, oltre al fattore imprenditoriale, altri fattori produttivi, pertanto percepirà, oltre al tornaconto, che gli compete in quanto imprenditore, anche altri redditi in relazione alle prestazioni che conferisce nel processo produttivo, per esempio, gli interessi, il salario e lo stipendio.

In questo caso il suo reddito netto sarà formato da:

$$RN = PLV - (Sv + Q + Tr + Bf)$$

Il RN, a differenza del PN è a composizione variabile in rapporto alle diverse combinazioni di imprenditore.

Si riportano i RN dei tipi di impresa già indicati nel paragrafo sull'impresa:

Tipi di impresa	RN imprenditore	Composizione del RN
Proprietà coltivatrice	$PLV - (Sv+Q+Tr)$	$Bf+I+Sa+St+/-T$
Affittanza coltivatrice	$PLV - (Sv+Q+Tr+Bf)$	$I+Sa+St+/-T$
Proprietà con salariati	$PLV - (Sv+Q+Tr+Sa)$	$Bf+I+St+/-T$
Affittanza con salariati	$PLV - (Sv+Q+Tr+Bf+Sa)$	$I+St+/-T$
Proprietà coltivatrice con salariati (mista)	$PLV - (Sv+Q+Tr+parte Sa)$	$Bf+I+ parte Sa+St+/-T$

Il tornaconto (+/- T) rappresenta il compenso spettante all'imprenditore che opera le scelte della produzione organizzando le attività economiche ed assumendosene il rischio. Può risultare positivo ed allora si parla di profitto, oppure negativo, nel qual caso si parla di perdita.

Il tornaconto si ottiene dalla seguente formula:

$$\pm T = PLV - (Sv + Q + Imp + Sa + St + I + Bf)$$

Considerazioni finali

Oltre alle spese sopra citate (prezzo dell'azienda, registro, notaio) al momento di acquistare l'azienda desiderata sarà bene redigere un preciso piano finanziario con tutte le spese necessarie per installarsi e gestire l'azienda dando, quando possibile, la precedenza a quelle essenziali all'avviamento dell'attività agricola. Si considereranno i preventivi per ammodernare o costruire un'abitazione familiare. Si valuterà la somma da investire in infrastrutture, macchine e bestiame, essenziali all'avviamento produttivo, senza lasciarsi prendere da eccessivi entusiasmi, soprattutto se il capitale a nostra disposizione non è cospicuo e rimandando gli ammodernamenti radicali a quando si avrà una maggiore esperienza di conduzione agricola.

A queste spese di insediamento, il neo-agricoltore dovrà aggiungere tutto quel capitale di anticipazione necessario per attuare le coltivazioni o l'allevamento. Per iniziare l'attività si dovranno infatti acquistare sementi, mangimi, concimi, antiparassitari, gasolio, e pagare, nel caso vi siano, i salari ai dipendenti.

Durante l'anno si presenteranno poi un certo numero di spese fisse per la luce, il telefono, l'acqua (presa da acquedotti o da canali per cui è previsto il pagamento di un canone annuale d'uso), le tasse (il precedente proprietario potrà chiarire a quanto ammontano), assicurazioni, quote associative.

Per quanto riguarda l'acquisto del macchinario e del bestiame, i costi sono ottenibili come già citato da listini-prezzi contenuti nei giornali economici del settore. Le spese di conduzione aziendale, invece sono rilevabili da specifiche riviste del settore: per i mangimi esistono dei listini prezzi, e per la mano d'opera ci si può rivolgere alle locali organizzazioni degli agricoltori. Per quanto attiene alle tasse, alle spese e ai servizi, una media delle spese generali può fornirla il precedente proprietario. Da ultimo, i miglioramenti fondiari. Questi, se possibile, è bene rimandarli a quando si sarà acquisita una maggiore esperienza ed i preventivi sono ottenibili da ditte che attuino simili lavori in zona, per conto terzi.

Il denaro necessario può provenire da:

- Capitale proprio: per i capitali preesistenti, laddove questi fossero in parte

immobiliari, sarà meglio, per prudenza, calcolarne un valore medio e non massimo; infatti, nei momenti di difficoltà del mercato, non sempre si spuntano i prezzi desiderati, soprattutto se si ha una certa fretta di realizzare.

- Altre fonti di guadagno extra-agricole: puntare ad una economia familiare di tipo misto potrebbe essere consigliabile per un neo-agricoltore con scarsa esperienza alle spalle. Infatti, se l'inesperienza delle metodiche colturali portasse a scarsi raccolti, o a scelte colturali errate e se la scarsa conoscenza del mercato rendesse meno efficace la commercializzazione col rischio di diminuire o vanificare le rendite agricole, altri introiti extra-agricoli potrebbero garantire la sopravvivenza o una maggiore agiatezza del nucleo familiare.

MODULO 4 – ELEMENTI DI CONTABILITÀ AGRARIA E ADEMPIMENTI FISCALI

Modulo 4

L'IVA	20
Regimi IVA per l'azienda agricola	20
La fattura	21
L'autofattura	21
Imposte sui redditi	22
La dichiarazione dei redditi	22
Modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi	23
Le società.....	23
Cooperative agricole	24
Il contratto di rete	24
Il contratto di rete in agricoltura	25
I codici ATECO	25

L'IVA

Acronimo di Imposta sul valore aggiunto. Si tratta di un contributo richiesto e applicato sul valore aggiunto di ogni fase della produzione o di scambio di beni e servizi. I soggetti passivi Iva (ovvero i soggetti che operano in forma di impresa o come lavoro autonomo) hanno l'obbligo, previsto dalla normativa ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, di registrare le fatture di acquisto. Le partite IVA che adottano la contabilità semplificata registrano la fattura nel registro Iva delle fatture di acquisto, mentre gli enti che operano in contabilità ordinaria vedono la registrazione anche sul libro giornale.

L'IVA va liquidata periodicamente e versata l'imposta dovuta:

- trimestrale: se nell'anno solare precedente è stato realizzato un volume d'affari non superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.000,00 per prestazioni di servizi). I soggetti che esercitano questa opzione hanno l'onere di

maggiorare le somme da versare di un importo pari all'1%;

- mensile: è obbligatoria per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore ad € 700.000,00 nel caso di cessioni di beni (o di € 400.000,00 per prestazioni di servizi).

La presentazione della dichiarazione IVA annuale è obbligatoria.

Regimi IVA per l'azienda agricola

1. Regime di Esonero (non fattura e non fa scontrini):

- È il regime riguardante i produttori che, nell'anno di riferimento, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro, costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti agricoli. Chi rientra in questo regime è esentato dai seguenti adempimenti: emissione fatture di vendita – registrazione delle fatture e tenuta della contabilità – presentazione della dichiarazione annuale IVA.

2. Regime speciale Forfettario (non fa scontrini ma annota le vendite sui corrispettivi):

- Il regime speciale è il regime "normale" per gli agricoltori che si applica a tutti indistintamente fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per il regime IVA "ordinario". Consiste in un regime di detrazione forfettario dell'imposta, prevede che l'IVA in detrazione non venga calcolata sugli acquisti ma mediante l'applicazione di percentuali di compensazione, stabilite con Decreto Ministeriale, sull'ammontare delle vendite. Le fatture di vendita vengono emesse applicando le aliquote IVA ordinarie (4% - 10% - 22%) e al fisco viene versata la differenza tra l'aliquota ordinaria e quella di compensazione sempre più bassa o, al massimo, pari all'ordinaria.

Supponiamo una vendita di barbabietole per un importo totale di 1.000 euro. L'aliquota IVA normalmente applicabile alle vendite di barbabietole, ossia l'aliquota IVA ordinaria, è del

10%. La percentuale di compensazione prevista per le barbabietole è del 4%.

Nel momento in cui si fatturano i 1.000 euro al cliente, bisogna calcolare $1.000 + 10\%$ di IVA, quindi il totale fattura è 1.100 euro.

Nel momento in cui si va a versare l'IVA al fisco (ossia alla scadenza della compilazione o versamento liquidazione IVA), si deve fare il seguente calcolo:

$$IVA\ detraibile = 1.000 \times 4\% = 40\text{ €}$$

$$IVA\ da\ versare\ (a\ debito) = (1.000 \times 10\%) - (1.000 \times 4\%) = 60\text{ €}$$

L'IVA da versare al fisco è quindi pari a 60 euro. L'Iva in detrazione quindi, non si calcola sugli acquisti (come avviene in regime ordinario), ma tramite queste percentuali di compensazione stabilite applicate sull'ammontare delle vendite.

Le aliquote IVA applicate ai prodotti possono essere: 4%, 10%, 22%. Ad esempio, per ortaggi, frutta, formaggi, fertilizzanti l'aliquota applicata è del 4%; per carne uova, yogurt, miele, riso del 10%; per il vino del 22%.

3. Regime Normale o Ordinario (fattura ed emette scontrini):

- È il regime che, in fase di dichiarazione annuale IVA, si può scegliere in alternativa a quello "speciale", dopo di che l'opzione è vincolante per un minimo di 3 anni. Il regime ordinario consiste nel detrarre dall'IVA sulle vendite l'IVA sostenuta per gli acquisti, versando all'erario la differenza nel caso l'IVA sulle vendite superi quella sostenuta per gli acquisti. Viceversa, si realizza un "credito d'IVA" nei confronti dell'erario, utilizzabile in compensazione per il pagamento di altri tributi o richiedibile a rimborso.

La fattura

La fattura è un documento fiscale obbligatorio che attesta la vendita di beni o la prestazione di servizi e regola il rapporto credito-debito tra venditore e acquirente.

Le fatture devono essere obbligatoriamente in formato elettronico per tutte le categorie produttive, compreso il comparto agricolo.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea per due aspetti:

- va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
- deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

I contribuenti in contabilità semplificata registrano le fatture di acquisto unicamente nel registro IVA degli acquisti, salvo movimentare anche il registro Beni Ammortizzabili. In caso di acquisto di Cespiti (bene di proprietà aziendale che, anche pur non generando denaro, costituisce comunque un valore per l'impresa, generando prospettive di profitto futuro) i contribuenti in contabilità ordinaria, invece, movimentano anche il libro giornale ed il libro mastro.

L'autofattura

È un documento sostanzialmente simile alla fattura, in quanto contiene i medesimi elementi. La diversità rispetto alla fattura sta nel fatto che il soggetto che la emette non è il soggetto attivo dell'operazione, bensì il cessionario del bene ovvero committente del servizio che è obbligato a liquidare l'IVA in sostituzione del cedente/prestatore. Cosa deve contenere l'autofattura agricola:

- dati anagrafici soggetto acquirente;
- denominazione sociale;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- sede legale;
- numero autofattura e data;
- oggetto dell'acquisto per tipologia di merci e quantità;

- dati anagrafici del produttore agricolo esonerato;
- denominazione sociale del produttore;
- codice fiscale del produttore;
- partita IVA del produttore;
- sede legale del produttore;
- tipologia e quantità prodotti, per 1 prezzo al Kg o al pz;
- totale imponibile;
- aliquota IVA di compensazione;
- totale fattura;
- aut fattura emessa per acquisti da soggetto esonerato (art. 34, 6° c. DPR 633/72).

Dal 1° gennaio 2019 l'invio dell'autofattura deve avvenire in modalità elettronica. Dopo aver consegnato una copia al venditore, dovrà poi essere:

- registrata separatamente nel registro degli acquisti dal cessionario;
- numerata e conservata dal cedente.

Imposte sui redditi

La rendita catastale dei terreni è rappresentata dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Entrambi i valori, riportati nelle visure e nei certificati rilasciati dal Catasto, costituiscono la base imponibile per il calcolo delle tasse sui terreni agricoli, tributi e varie imposte di registro.

Il reddito dominicale e reddito agrario, insieme, costituiscono il reddito fondiario.

La differenza sostanziale tra il reddito dominicale e il reddito agrario sta nel fatto che il primo si basa sulla proprietà dei beni ed ai capitali in esso investiti, mentre il secondo è originato dalla remunerazione dell'esercizio dell'attività agricola. Per entrambi la normativa di riferimento è disciplinata dagli artt. 27 - 35 - D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986.

Il reddito dominicale si basa sulle tariffe d'estimo approvate dai singoli comuni e per la sua determinazione si tiene conto del reale diritto di possesso sul terreno (requisito soggettivo) e dell'uso che viene fatto dello stesso per la produzione agricola (requisito oggettivo).

Il reddito agrario si basa sulla tariffa d'estimo dei terreni in funzione della classe e qualità di coltura, al capitale investito per l'organizzazione e

l'espletamento delle attività agricole poste in essere su di esso.

La regola di determinazione del reddito delle attività agricole su base catastale è applicabile secondo le seguenti modalità:

- ditte individuali e società semplici: sono sempre tassate in base ai redditi fondiari;
- società diverse dalle società semplici (S.n.c., S.a.s., S.r.l. e S.p.A.) sono produttive di reddito d'impresa nell'ambito dell'IRPEF o dell'IRES per rispettiva competenza;
- S.n.c., S.a.s. e S.r.l. e società cooperative che rivestano la qualifica di Società agricola possono optare per la tassazione catastale anche se il reddito mantiene comunque la qualifica di reddito d'impresa;
- i requisiti per assumere la qualifica di Società agricola sono due: comprendere nella ragione sociale la dizione «società agricola» e prevedere come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui al 2135 del c.c.

Rientrano nella tassazione catastale le attività agricole connesse esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla sostanziale manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli che rientrano nell'elenco del DM ottenuti prevalentemente dalle attività agricole principali (coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali).

La dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi è il modello con quale un contribuente dichiara quali sono stati i suoi redditi e quali sono stati i suoi oneri deducibili e detraibili. Attraverso questa dichiarazione si liquidano le imposte da pagare per l'anno in considerazione, e gli eventuali acconti di imposta per l'anno successivo. Le imposte sono l'Irpef, se persone fisiche, o l'Ires, se società di capitali o enti (commerciali ed equiparati, non commerciali ed equiparati).

La dichiarazione dei redditi si divide in:

- dichiarazione dei redditi persone fisiche (con o senza partita iva);
- dichiarazione dei redditi società di persone (società semplice, società in nome

- collettivo o snc, società in accomandita semplice o sas);
- dichiarazione dei redditi società di capitali (società a responsabilità limitata o srl, società in accomandita per azione o sapa, società per azioni o spa);
- dichiarazione dei redditi enti commerciali e non commerciali ed equiparati.

Tranne alcune ipotesi specifiche, la dichiarazione dei redditi si presenta telematicamente attraverso un intermediario abilitato (ad esempio un commercialista), o attraverso il sito internet apposito dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione dei redditi si presenta entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. È comunque possibile inoltrarla dal 2 maggio dell'anno successivo.

Modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi

La dichiarazione dei redditi si effettua tramite il modello Redditi PF o il modello 730.

Le società

Prima di avviare un qualsiasi tipo di business è necessario stabilirne la forma giuridica, cioè il tipo di organizzazione che la gestirà. Tali forme sono organizzazioni create da una o più persone con l'obiettivo di intraprendere un'attività commerciale o di produzione. Le due tipologie fondamentali sono: società di capitali o società di persone, la scelta determina la struttura e la modalità di tassazione.

I diversi tipi di società si distinguono principalmente:

- in rapporto all'«oggetto» (o scopo sociale);
- in rapporto al diverso grado di responsabilità dei soci.

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma devono essere sempre presenti tre requisiti, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Il primo requisito riguarda l'oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse, e cioè:

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola;
- l'agriturismo;

Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione "società agricola".

Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto e riguarda rapporti e responsabilità dei soci.

1. Le società di persone: ad esclusione delle società in nome collettivo sono caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta. La responsabilità dei soci è illimitata, ciò significa che se la società fallisce i soci rispondono con il proprio patrimonio.

- Società semplice (Ss) - art. 2251-2290 c.c: l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci. Almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di IAP o CD;
- Società in nome collettivo (Snc) - capo III, artt. 2291-2312 c.c: sono costituite per scrittura privata autenticata o con atto pubblico; non esiste un capitale minimo, poichè tutti i soci rispondono con il proprio patrimonio; l'amministrazione spetta a tutti i soci; non è prevista la pubblicazione del bilancio ed i soci deliberano all'unanimità. Almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di IAP o CD;

- Società in accomandita semplice (Sas) - capo IV, artt. 2313-2324 c.c: sono costituite per scrittura privata autenticata o con atto pubblico; non esiste un capitale sociale minimo; l'amministrazione spetta solo ai soci accomandatari che rispondono illimitatamente, mentre i soci accomandanti rispondono in misura del capitale conferito; non è prevista la pubblicazione del bilancio. Almeno un socio accomandatario deve essere in possesso della qualifica di IAP.

2. Le società di capitali: sono caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società è distinto da quello dei soci. Almeno un amministratore - anche non socio - deve essere in possesso della qualifica di IAP o CD.

- Società per azioni (Spa) - capo V art. 2325-2451 c.c: sono costituite con atto pubblico dal notaio ed il capitale sociale minimo è di 120.000 € suddiviso in azioni; l'amministrazione è svolta sia dai soci che da non soci, nominati dall'assemblea degli azionisti; tradizionalmente prevede un consiglio di amministrazione, un organo di controllo, detto collegio sindacale, che vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto societario e dal revisore contabile o società di revisione. È tenuta alla pubblicazione del bilancio annuale; le deliberazioni dei soci avvengono a maggioranza assoluta; il possesso di un'azione dà diritto ad un voto.
- Società a responsabilità limitata (Srl) - capo V, artt. 2462-2483 c.c: sono costituite con atto pubblico e il capitale sociale minimo è di 10.000 € suddiviso in quote. L'amministrazione è svolta da soci o da non soci nominati dall'Assemblea; come organi vi sono l'assemblea dei soci che deliberano a maggioranza assoluta, e il collegio sindacale se previsto in statuto o se il capitale sociale è maggiore a 120.000,00 €. È tenuta alla pubblicazione del bilancio annuale.
- Società in accomandita per azioni (Sapa) - capo VI, artt. 2452-2461 c.c: simile alla società per azioni ma i soci accomandatari sono per diritto amministratori mentre i soci accomandanti rispondono in misura del capitale conferito alla società. Le quote

di partecipazione dei soci sono costituite da azioni.

- Società a responsabilità limitata semplificata (Ssrl) - art. 2463-bis c.c: nasce con l'art. 3 del D.L. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) e permette ai giovani di costituire una società semplificata con 1 €. Dopo l'art. 2463 del c.c, è inserito l'art. 2463-bis: la Ssrl può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve indicare: il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio, la denominazione sociale, il comune di ubicazione e le sedi, l'ammontare del capitale sociale (non inferiore ad un 1 € sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione).

Cooperative agricole

Ai sensi dell'art. 2511 c.c. le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative. L'aspetto economico finanziario è subordinato a quello sociale. Possono essere di consumo, quando forniscono beni; di produzione e lavoro; di conferimento, quando gestiscono alcune fasi del processo o di conduzione. Sono riconosciute le cooperative agricole, forestali e della piccola pesca.

Il contratto di rete

Il contratto di rete, introdotto dall'art. 1 bis del D.L. 91/2014, rappresenta una delle novità più importanti che hanno coinvolto il mondo agricolo dopo la legge di orientamento in agricoltura (D.lgs 228/2001). In sostanza si tratta di un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, sulla base di un programma comune, a:

- collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività;
- scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Le reti si distinguono da altre forme di collaborazione, in quanto si focalizzano sul perseguimento di uno scopo, ovvero obiettivi strategici comuni di crescita, piuttosto che incentrare il rapporto tra le imprese partecipanti esclusivamente sulla condivisione di risorse.

I soggetti contraenti possono scegliere fra due tipologie di contratto di rete:

- rete-soggetto: la rete soggetto è un autonomo centro di imputazione di interessi ed acquista rilevanza anche dal punto di vista giuridico e tributario. In questo caso il contratto deve essere iscritto, come autonoma posizione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese dove è ubicata la sede della rete;
- rete-contratto: questa tipologia contrattuale è la più adatta al mondo agricolo, poiché le imprese partecipanti mantengono la loro soggettività giuridica e tributaria; pertanto, i contraenti stipulano un contratto avente solo effetti obbligatori tra le parti. L'iscrizione del contratto, in questo caso, deve essere compiuta da ciascuna impresa contraente nella sezione in cui è iscritta (l'efficacia del contratto decorre dal momento di effettuazione dell'ultima iscrizione).

Il contratto di rete in agricoltura

Le disposizioni del D.L. n. 91/2014, convertito nella L. n. 116/2014, hanno introdotto nel nostro ordinamento la figura del contratto di rete in agricoltura ai sensi del Reg. CE 800/2008. Pertanto, anche le reti di impresa in agricoltura dovranno essere finalizzate a perseguire lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la propria competitività sulla base di un programma comune di rete.

I codici ATECO

I codici ATECO sono un sistema di classificazione delle attività economiche necessari per l'identificazione delle classi di attività. Il codice ATECO è indispensabile per l'apertura di una nuova partita IVA: in questo caso, infatti, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate la tipologia dell'attività che si intende svolgere sulla base della classificazione ATECO. La comunicazione è necessaria affinché ciascuna attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici. È fondamentale porre la massima attenzione nella scelta del codice corretto poiché, tramite esso, le imprese possono essere individuate per beneficiare di contributi, agevolazioni, o per partecipare a gare d'appalto o, in generale, per documentare l'appartenenza a una certa categoria di imprese. Il codice ATECO riferito al settore agricolo è lo 01 (vedi esempio sottostante).

Al seguente indirizzo è possibile consultare I codici ATECO di interesse agricolo:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888#AGRICOLTURA>

Sezione	A	Agricoltura, selvicoltura e pesca
Divisione	01	Coltivazioni agricole (Colt. Agr.) e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
Gruppo	01.5	Colt. Agr. Associate all'allevamento di animali: attività mista
Classe	01.50	
Categoria	01.50.0	
Sottocategoria	01.50.00	

MODULO 5 – SICUREZZA NELL'AZIENDA AGRICOLA

Modulo 5

I rischi in agricoltura	26
Rischio biologico.....	26
Rischio chimico.....	26
Rischio postura, movimentazione manuale di carichi (MMC) e movimenti ripetitivi arti	26
Rischio incendio.....	27
Rischio da utilizzo di macchine/attrezzature.....	27
Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive.....	27
Rischio fisico: rumore, vibrazione, microclima, radiazione solare	27
Rischi connessi ai luoghi di lavoro	27
Rischio stress lavoro-correlato	27
Rischi connessi alla differenza di genere ed età.....	28
Gli adempimenti per le aziende agricole (D.Lgs. 81/08).....	28
Le disposizioni inerenti la sicurezza personale	28
I dispositivi di protezione individuale	29
Segnaletica di sicurezza	29
Sicurezza delle macchine agricole	29
L'abilitazione alla guida delle macchine agricole e macchine operatrici	30
I documenti da tenere in azienda	30
L'abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari.....	31
Come ottenere il certificato per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale in Piemonte	31
Il registro dei trattamenti	31
Chi compila il registro dei trattamenti.....	32

Periodo di conservazione del registro dei trattamenti.....	32
---	-----------

I rischi in agricoltura

I rischi in agricoltura rispondono a categorie molto diverse e possono riguardare sia eventi infortunistici sia casi di malattie professionali.

A riguardo, si parla di rischi specifici poiché variano a seconda della tipologia di azienda agricola, della struttura dell'ambiente e dei macchinari presenti, oltre alle sostanze utilizzate o prodotte.

Di seguito un elenco dei rischi specifici che generalmente sono presi in considerazione.

Rischio biologico

Nel settore agricolo il rischio biologico include, oltre alle malattie trasmissibili dagli animali allevati (zoonosi), anche altre malattie veicolate da organismi viventi o loro componenti (allergeni, spore vegetali, ecc.), uso di concimi organici (letame, fanghi e liquami zootecnici).

Rischio chimico

È valutato in ogni attività che utilizzi sostanze o preparati pericolosi per la salute e per la sicurezza, a qualunque scopo. Le informazioni e le istruzioni per il loro uso sono riportate nelle schede di sicurezza. A seguito della valutazione dei rischi consegue l'attivazione della sorveglianza sanitaria che viene attivata nei confronti dei lavoratori esposti.

Rischio postura, movimentazione manuale di carichi (MMC) e movimenti ripetitivi arti

Il rischio va valutato in riferimento a tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari e osteoarticolari.

Rischio incendio

Il rischio va valutato in relazione all'uso e al corretto stoccaggio di sostanze infiammabili ed esplosive (fitofarmaci, concimi, carburanti ecc.), alla presenza e impiego di impianti ed apparecchiature vetusti e non regolarmente verificati, all'accatastamento incontrollato di materiale combustibile (rifiuti, carta, legno).

In caso di dipendenti in numero maggiore o uguale a 10, o comunque in casi ricompresi tra le attività soggette al controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco al fine del rilascio del Certificato di prevenzione incendi, i D.M. 1/9/21; 2/9/21; 3/9/21 impongono l'obbligo, al datore di lavoro, di redigere il "piano di emergenza", in cui devono essere riportate le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Rischio da utilizzo di macchine/attrezzature

Le macchine, per loro natura, sono sempre fonte di rischio e di lesioni (a volte anche fatali), ed è quindi necessario rispettare il più possibile precauzioni e dispositivi di sicurezza attiva e passiva. Le macchine/attrezzature vanno pertanto adeguate, utilizzate in conformità alle istruzioni fornite dai fabbricanti, mantenute in efficienza e sicurezza.

All'interno delle aziende dovrà essere valutata la presenza e gestito il parco macchine non più utilizzato, per alcune attrezzature deve essere valutata la possibilità di richiederne l'iscrizione come mezzi d'epoca.

Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive

Il rischio va valutato in relazione alla presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, di vapori, di nebbie o di polveri combustibili (ad esempio formazione di nubi di polvere dal trattamento di cereali in deposito, potenzialmente infiammabili in presenza di fonti di innesco di varia natura).

Rischio fisico: rumore, vibrazione, microclima, radiazione solare

In agricoltura le attrezzature normalmente utilizzate sono, nella maggior parte dei casi, sorgenti di rumore (trattrici, falciatrici, trebbiatrici ecc.). Il rumore è causa di danno (ipoacusia, sordità)

e comporta la malattia professionale statisticamente più significativa. Le vibrazioni possono interessare il sistema mano-braccio o il corpo intero, con possibili lesioni di varia natura, tra cui vascolari e muscolo-scheletriche, di varia gravità.

I lavoratori che operano in agricoltura sono esposti a rischi microclimatici dovuti ad ambienti severi quali il troppo freddo o il troppo caldo. Inoltre particolare attenzione va posta all'esposizione a radiazione solare. È quindi necessario evitare i lavori nelle ore troppo calde, utilizzare abbigliamento idoneo, mantenere una sufficiente idratazione e possibilità di sostare all'ombra.

Rischi connessi ai luoghi di lavoro

I rischi connessi ai luoghi di lavoro sono relativi a caduta dall'alto ogni volta che si transita o lavora in quota, in prossimità di aperture nel vuoto, durante l'utilizzo di mezzi di collegamento verticali (es. scale), a urti, colpi, impatti e compressioni (in relazione a operazioni di carico, di scarico e di movimentazione di materiale e di attrezzature), a scivolamenti e cadute di livello, a elettrocuzione (scossa elettrica – in caso di uso di attrezzature funzionanti ad energia elettrica), a investimento (in presenza veicoli nelle immediate vicinanze della zona di lavoro), a ribaltamento in caso di conduzione di automezzi o di sollevamento meccanico di carichi, a cesoiamento e stritolamento (in presenza di macchine con parti mobili o di mezzi in posizioni instabili), a ustioni (in presenza di attrezzature che producono calore o macchine funzionanti con motori e quando si usano sostanze ustionanti), a calore, fiamme e esplosioni (in presenza di fiamme libere o in cui si possono produrre scintille), punture, morsi di insetti o di altri animali (in relazioni a situazioni in cui si lavora in zone malsane o con presenza di animali).

Particolare attenzione andrà posta nella valutazione dei rischi connessi alla presenza di eventuali ambienti e spazi confinati, quali cisterne, vasche dei reflui, serbatoi, tini, pozzi, silos, depuratori, e tutti quei luoghi di lavoro scarsamente areati.

Rischio stress lavoro-correlato

Può essere definito come un insieme di reazioni fisiche e emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono commisurate alle capacità, alle risorse o alle

esigenze dei lavoratori. I riferimenti per tale valutazione sono rintracciabili nella pubblicazione INAIL “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato”.

Rischi connessi alla differenza di genere ed età

Sono valutati in ogni attività in cui le differenze di genere, di età possono costituire elementi di attenzione per la sicurezza e la salute del lavoratore.

Gli adempimenti per le aziende agricole (D.Lgs. 81/08)

L'agricoltura è uno dei settori a maggior rischio, sia per entità che per frequenza degli infortuni denunciati, quindi prevede una particolare attenzione e un coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che si occupano di elaborare le misure protettive e preventive per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori agricoli.

Il Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro regola gli obblighi documentali che le imprese devono redigere, nonché l'attuazione di provvedimenti per la prevenzione e protezione dai rischi ipotizzabili.

Vediamo nello specifico la normativa di riferimento e quali sono gli adempimenti per le aziende agricole.

Nel D.Lgs. 81/08 la normativa inerente la sicurezza in agricoltura include:

- concetti chiave complessivi per la tutela dei lavoratori agricoli;
- disposizioni per i datori di lavoro;
- misure preventive tecniche, procedurali ed organizzative;
- utilizzo dei dispositivi di protezione.

Oltre ai datori di lavoro con dipendenti o assimilati, l'art. 21 del D.Lgs 81/08 estende due importanti obblighi anche ai lavoratori autonomi (che per il settore agricolo sono identificabili nelle figure dei coltivatori diretti e dei soci delle società semplici operanti), ovvero:

- utilizzo di macchine e attrezzature a norma;
- uso di dispositivi di protezione individuali.

Le aziende agricole hanno l'obbligo di far rispettare le norme di sicurezza sul lavoro a tutti i propri lavoratori subordinati, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale: lavoratori fissi e stagionali, occasionali, lavoratori familiari con vincoli di subordinazione, lavoratori minori apprendisti.

Gli adempimenti per l'azienda agricola riguardano:

- la nomina del medico aziendale;
- il responsabile di primo soccorso;
- il responsabile prevenzione incendi;
- il responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi;
- la sorveglianza sanitaria.

Le disposizioni inerenti la sicurezza personale

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza su lavoro connessi alla attività della impresa, in generale e in specifico legati alla mansione da questi svolta (compresi i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede di sicurezza) e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e sulla segnaletica e i comportamenti generali e specifici da seguire.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione del lavoratore, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie o di nuove sostanze e preparati pericolosi.

I corsi sono suddivisi in una formazione generale, della durata di 4 ore per tutti i settori produttivi e una formazione specifica, variabile dalle 4 alle 12 ore in base al settore Ateco di appartenenza

dell'azienda nella quale il lavoratore presta la propria opera.

Per le piccole e medie imprese che operano nel settore agricolo, si applicano le semplificazioni degli adempimenti in materia di informazione e formazione come previsto dall'art. 3 del decreto interministeriale 27 marzo 2013.

I dispositivi di protezione individuale

I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. E' un DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (cuffie e inserti auricolari, guanti e tute, cinture e imbragature di sicurezza, occhiali e maschere protettive con filtri, stivali e altro).

Segnaletica di sicurezza

Per segnaletica di sicurezza si intende una modalità comunicativa che fornisca un'indicazione immediata percepibile in merito alla sicurezza, in tutti quei casi non sia stato possibile adottare misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro o mezzi di protezione collettiva tali da evitare o contenere i rischi.

I colori rivestono una notevole importanza nel riconoscere il messaggio del segnale: il rosso segnala divieto e arresto (es. divieto di fumo), il verde situazioni di sicurezza (es. punto di raccolta), il giallo situazioni di avvertimento (es. pericolo alta tensione), l'azzurro prescrizioni particolari (es. DPI da indossare).



Sicurezza delle macchine agricole

La principale macchina impiegata in campo agrario è la trattrice, che può essere utilizzata come centrale fissa (es. azionamento di una pompa) o mobile di potenza (es. azionamento di una raccogli-imballatrice) e come mezzo di trazione (es. traino di un rimorchio).

Tutti i trattori a ruote e a cingoli devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina) e di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza). L'adeguamento può essere effettuato da qualsiasi officina meccanica, ivi comprese le officine aziendali, seguendo le disposizioni previste dalla normativa in vigore. La presa di potenza posteriore ed anteriore del trattore deve essere munita di protezione fissata sul trattore che ne ricopra almeno la parte superiore e i due lati. La trattrice deve essere oggetto di manutenzione periodica, a garanzia del mantenimento dei requisiti di sicurezza, e va curata la tenuta e il mantenimento del registro di controllo (D. Lgs 81/2008).

È necessario inoltre prestare molta attenzione anche agli attrezzi a motore rientranti nella c.d. "piccola meccanizzazione" (ad. esempio motozappa, motosega, decespugliatore, etc.), in quanto fonti di un numero elevato di infortuni, spesso mortali.

Per le macchine molto vetuste non marcate CE (costruite prima del 21 settembre 1996), occorre almeno predisporre protezioni del volano e delle zappette e comunque, quando tecnicamente possibile:

- installare sulle stegole un comando che interrompa il moto della macchina e dei suoi utensili quando rilasciato;
- impedire meccanicamente l'inserimento della marcia più veloce e della retromarcia con organi rotanti in funzione.

Un'altra macchina molto utilizzata è la motosega, impiegata principalmente nei cantieri forestali. A causa dei pericoli di utilizzo, è richiesta una buona conoscenza sia della macchina che del cantiere di lavoro.

Per facilitare o avvisare l'operatore dei pericoli a cui è sottoposto durante l'utilizzo di una macchina esistono i pittogrammi di sicurezza per trattrici e macchine agricole che sono desunti dalla norma ISO 11684.

I serbatoi per lo stoccaggio di gasolio rappresentano la quasi totalità degli accumuli di carburante presenti nelle aziende agricole.

L'abilitazione alla guida delle macchine agricole e macchine operatrici

Sulla base di quanto disposto dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, entrato in vigore il 12 marzo 2013 (S.O. alla G.U. n. 60 del 12/03/2012) per l'utilizzazione della trattrice agricola o forestale, di alcune macchine movimento terra e di alcune macchine operatrici (piattaforme mobili, gru, carrelli elevatori), l'operatore deve essere in possesso di una specifica abilitazione alla guida (cosiddetto "patentino trattore").

I documenti da tenere in azienda

Per facilitare il compito dei datori di lavoro riportiamo qui di seguito un elenco dei documenti da tenere in azienda, precisando comunque che l'elenco di seguito riportato è sicuramente non esaustivo. Questo perché ogni azienda agricola è diversa dall'altra, quindi gli obblighi potrebbero variare da azienda a azienda.

- il documento di valutazione dei rischi (DVR), comprensivo della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dei nominativi degli incaricati alle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze, nomina del medico competente e dell'RLS;
- tutti gli attestati comprovanti la formazione obbligatoria dei lavoratori, degli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso; RSPP; eventuali dirigenti; preposti; RLS; e tutta quella formazione riguardante lavori specifici, manipolazione di prodotti a rischio specifico; utilizzo di macchinari e mezzi aziendali (es: conduzione mezzi, carrelli, impianti di sollevamento, carro ponte, gru ecc.);
- eventuali contratti d'appalto o di prestazioni d'opera con relativi DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti);
- piano di emergenza aziendale che comprende le misure di emergenza da attuare sia in caso di rischi individuati in DVR (incendio, alluvioni etc.), sia in caso in cui i lavoratori siano esposti ad un pericolo grave ed immediato, adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, nonché al numero di personale in attività;
- rischi specifici individuati in azienda, tra i quali i rischi meccanici, per i quali è necessario tenere in azienda;
- il Libretto che attesti la verifica periodica dei mezzi di sollevamento (muletti, ascensori, montacarichi, carroponti, ecc.);
- i Libretti riguardanti l'istruzione all'uso dei macchinari e delle attrezzature, nonché della loro manutenzione;
- documenti di circolazione relativi ai veicoli ed alle attrezzature;
- abilitazione all'utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro (ad es. trattori);
- certificato di prevenzione incendi ove richiesto;
- contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rilevatori automatici d'incendio;
- registro dei controlli periodici;
- registro dei rifiuti ove richiesto;
- schede di sicurezza delle sostanze utilizzate;
- patentini per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari;
- registro dei trattamenti (anche detto quaderno di campagna);
- fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (da conservare per 3 anni);
- autorizzazione dei pozzi e dei referti analitici delle acque;

- smaltimento delle acque reflue;
- DIA sanitaria (reg. 853/2004) per attività di produzione primaria.

Per quel che riguarda la medicina del lavoro, ogni lavoratore deve essere in possesso di certificato di idoneità alla mansione lavorativa. Il protocollo sanitario è effettuato dal medico competente designato e il lavoratore ha l'obbligo di effettuare le visite periodiche indicate nel protocollo sanitario.

L'abilitazione all'uso dei prodotti fitosanitari

Si definiscono prodotti fitosanitari i preparati contenenti una o più sostanze attive, destinate a:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- influire sui processi vitali dei vegetali, senza fungere da fertilizzanti;
- conservare i prodotti vegetali, sempre che tali sostanze o prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali in materia di conservanti;
- eliminare o controllare l'accrescimento delle piante indesiderate o infestanti.

In base alla tipologia di utilizzatori, i prodotti fitosanitari si classificano in:

- prodotti fitosanitari ad uso professionale (per il loro acquisto ed utilizzo è necessario essere in possesso di un certificato di abilitazione specifico);
- prodotti fitosanitari ad uso non professionale (sono prodotti fitosanitari a libera vendita).

Tutti i prodotti fitosanitari devono essere oggetto di specifica autorizzazione del Ministero della Salute; con tale provvedimento vengono approvate le relative etichette sulle quali, fra l'altro, sono riportate le indicazioni vincolanti sulle colture su cui possono utilizzati, le avversità, le dosi di impiego, i tempi di carenza. Se i prodotti fitosanitari non vengono utilizzati secondo le modalità riportate in etichetta si è soggetti ad una sanzione amministrativa, alla sospensione del certificato di abilitazione e a una riduzione del pagamento unico.

Come ottenere il certificato per l'acquisto e l'utilizzo di prodotti fitosanitari ad uso professionale in Piemonte

Chiunque abbia compiuto 18 anni deve frequentare uno specifico corso di 20 ore organizzato da un Soggetto gestore dei corsi autorizzato dalla Regione Piemonte. Al termine di tale corso deve superare un esame che consiste nel rispondere ad un quiz di 20 domande a risposta chiusa.

Sono esentati dalla frequenza del corso, ma non dall'esame, coloro che sono in possesso di diplomi in discipline agrarie o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie.

Il certificato rilasciato dalla Regione Piemonte ha validità sull'intero territorio nazionale ed ha una validità di 5 anni. Per rinnovare il certificato è necessario frequentare uno specifico corso di 12 ore organizzato da un Soggetto gestore dei corsi durante gli ultimi 12 mesi di validità dello stesso. In Piemonte possono essere rinnovati solo i certificati di abilitazione emessi dalla Regione Piemonte e non ancora scaduti.

Per approfondimenti sui certificati di abilitazione collegati ai prodotti fitosanitari consultare il sito www.regione.piemonte.it

Il registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti è un modulo aziendale con l'elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture. Il registro dei trattamenti deve riportare:

- i dati anagrafici dell'azienda;
- la coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari;
- le date dei trattamenti effettuati con l'indicazione dei relativi prodotti fitosanitari utilizzati (siano essi molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro il periodo della raccolta, la relativa quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. La registrazione deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni dall'esecuzione del trattamento e comunque prima della raccolta del prodotto.

Il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione deve essere conservato presso l'azienda e deve essere esibito in caso di controlli ufficiali.

Chi compila il registro dei trattamenti

Il registro deve essere compilato da chi effettua il trattamento. Dal 2024 il registro sarà elettronico.

Per la compilazione del registro le aziende agricole possono avvalersi dei centri di assistenza agricola (CAA) previa notifica alla ASL di competenza.

- Se l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari è diverso dal titolare dell'azienda, il titolare deve sottoscrivere il registro al termine dell'anno solare;
- Se l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincide con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, il registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa che possiede delega scritta da parte del titolare. La delega deve essere custodita in azienda unitamente al registro dei trattamenti e deve specificare quali fasi di gestione dei prodotti fitosanitari (ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti) sono delegate. Il delegato può essere solo un dipendente o un coadiuvante del titolare dell'azienda;
- Se i trattamenti sono realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo consegnato dal contoterzista per ogni singolo trattamento effettuato. In alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda, controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato.

Periodo di conservazione del registro dei trattamenti

Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello cui si riferiscono gli interventi annotati insieme alle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari.

MODULO 6 – UTENTI MOTORI AGRICOLI E CARBURANTE A TASSO AGEVOLATO

Modulo 6

Carburante ad accisa agevolata.....	33
Assegnazione del buono carburanti.....	33
Requisiti per ottenere l'agevolazione	33
Come presentare domanda di registrazione ditta UMA o di variazione dati ditta UMA	33
Come presentare la domanda di assegnazione del buono carburanti	33
Come registrare i prelievi di carburante ad accisa agevolata	34
Come aggiornare il proprio parco macchine aziendale	34
Come cessare l'iscrizione della ditta UMA	34
Normativa di riferimento	35

Carburante ad accisa agevolata

I carburanti impiegati nelle attività agricole (gasolio e benzina) sono ammessi ad agevolazione fiscale mediante riduzione dell'accisa. Possono beneficiare dell'agevolazione:

- aziende agricole;
- cooperative di aziende agricole;
- aziende agricole di istituzioni pubbliche;
- consorzi di bonifica e di irrigazione;
- imprese agromeccaniche.

Assegnazione del buono carburanti

Sulla base della propria consistenza aziendale annuale in termini di superfici e colture praticate, allevamenti, attività condotte e parco macchine a disposizione è assegnato un buono carburante di valore annuale che consente di prelevare presso i distributori autorizzati i quantitativi concessi.

I valori di assegnazione sono determinati sulla base di Deliberazione della Giunta regionale a partire dai valori approvati con la Decreto Ministeriale 30 dicembre 2015 e definiti considerando per ogni coltura/allevamento/attività la lavorazione eseguita e la macchina e attrezzatura impiegate.

Requisiti per ottenere l'agevolazione

Per ottenere il buono carburante il beneficiario deve:

- essere iscritto all'Anagrafe regionale delle aziende agricole e aver costituito, presso il CAA (Centro di Assistenza Agricola), il fascicolo aziendale;
- essere iscritto nel registro delle imprese (presso la Camera di commercio);
- essere iscritto nel registro UMA (Utente Motore Agricolo);
- presentare la domanda annuale di assegnazione del buono carburante.

Come presentare domanda di registrazione ditta UMA o di variazione dati ditta UMA

La domanda di registrazione ditta UMA, che viene effettuata all'atto di apertura dell'attività dell'azienda, o di variazione dati ditta UMA, nel caso sia necessario successivamente aggiornare le informazioni presenti nel registro, possono essere presentate in alternativa:

- tramite il CAA di proprio riferimento;
- autonomamente tramite accesso diretto all'applicativo UMA2020 – Gestione procedimenti.

Nel secondo caso non sono previsti costi a carico del richiedente.

Come presentare la domanda di assegnazione del buono carburanti

La domanda di assegnazione del buono carburante può essere presentata in alternativa:

- tramite il CAA di riferimento utilizzando l'applicativo UMA2020 – Gestione procedimenti
- autonomamente tramite accesso diretto all'applicativo UMA2020 – Gestione procedimenti

Nel secondo caso non sono previsti costi a carico del richiedente.

Le domande di assegnazione carburante agricolo previste sono le seguenti:

- assegnazioni ordinarie annuali;
- assegnazione di acconto, da effettuarsi entro il 30 giugno (per i beneficiari che hanno consumato carburante ad accisa agevolata nell'anno precedente);
- assegnazione di saldo, da effettuarsi entro il 30 novembre dell'anno;
- assegnazione complessiva annuale, da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno (assegnazione base), in alternativa all'assegnazione di acconto e di saldo.

Ad eccezione della prima assegnazione, effettuata con l'apertura dell'attività dell'azienda, l'assegnazione di acconto o in alternativa l'assegnazione complessiva richiedono la previa dichiarazione, resa dal beneficiario, dei consumi di carburante dell'anno precedente.

Le domande di assegnazione ordinaria annuale (assegnazione di acconto e assegnazione di saldo o, in alternativa alle due, assegnazione complessiva annuale), se presentate attraverso il proprio CAA di riferimento e inerenti ad aziende agricole che svolgono unicamente attività in conto proprio, non sono soggette a costi a carico del richiedente in quanto già sostenute dalla Regione Piemonte ai sensi della Convenzione approvata con atto dirigenziale n. 36/A1700/2022.

- assegnazioni supplementari (possibili solo in presenza di assegnazione di saldo o complessiva annuale già effettuate);
- assegnazione supplementare per variazioni di consistenza aziendale (variazione di superficie, allevamenti, attività praticate e del parco macchine aziendale);
- assegnazione supplementare per avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole durante l'anno (siccità, alluvioni, fitopatie di eccezionale gravità, basse temperature), quando autorizzata

con atto dirigenziale del settore regionale preposto;

- assegnazione per lavori straordinari e/o di sistemazione del fondo.

Le assegnazioni supplementari se presentate attraverso il proprio CAA di riferimento sono soggette a costi a carico del beneficiario, con tariffe variabili da CAA a CAA.

La domanda di assegnazione (ordinaria o supplementare) è presentabile mediante l'applicativo web UMA2020 – Procedimenti.

Come registrare i prelievi di carburante ad accisa agevolata

Le registrazioni dei prelievi sono eseguite dai depositi di carburante agricolo autorizzati unicamente on line sul portale Sistemapiemonte mediante l'applicativo web UMA2020.

Come aggiornare il proprio parco macchine aziendale

In caso di variazione del proprio parco macchine aziendale per acquisizione o dismissione di macchine e attrezzature agricole è necessario aggiornare il proprio fascicolo aziendale rivolgendosi al CAA di riferimento.

L'aggiornamento nel proprio fascicolo aziendale del parco macchine aziendale non è soggetto a costi a carico del beneficiario, ai sensi della Convenzione approvata con atto dirigenziale n. 36/A1700/2022, ad eccezione dei costi sostenuti dal CAA per la produzione dei documenti giustificativi della proprietà o del possesso.

Come cessare l'iscrizione della ditta UMA

La domanda di cessazione di ditta UMA può essere presentata in alternativa:

- tramite il CAA di proprio riferimento;
- autonomamente tramite accesso diretto all'applicativo UMA2020 – Gestione procedimenti

Nel secondo caso non sono previsti costi a carico del richiedente.

In caso di cessazione di una ditta con conduzione conto terzi o conduzione mista, la dichiarazione dei consumi di carburante agricolo va accompagnata anche dalla rendicontazione delle lavorazioni eseguite a favore di terzi. Le lavorazioni eseguite vanno registrate nel sistema informativo e per ciascuna deve essere allegata la fattura emessa e registrati i relativi dati.

La cessazione comporta contestualmente lo scarico di tutte le macchine agricole e le attrezzature in carico alla ditta (vedere la voce "Come aggiornare il proprio parco macchine aziendale") ed è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei consumi di carburante agricolo dell'ultima assegnazione ricevuta (anche se pari a zero a seguito di assegnazione delle sole rimanenze di carburante agricolo dell'anno precedente).

Normativa di riferimento

DGR 29 dicembre 2021, n. 35-4488 D.M. 30 dicembre 2015. Approvazione delle tabelle regionali per il calcolo delle assegnazioni dei prodotti petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura, in sostituzione delle tabelle di cui alla D.G.R. n. 9 - 3048 del 1° aprile 2021.

DECRETO 30 dicembre 2015 - Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

DECRETO 14 dicembre 2001, n. 454 - Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

MODULO 7 – I PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Modulo 7

Prodotti agricoli.....	36
Prodotti alimentari.....	36
Sicurezza degli alimenti	36
Prodotti a qualità certificata	37
Regimi di qualità istituiti a livello comunitario.....	38
Regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri	38
Prodotti a qualità non certificata.....	39
Vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari.....	39
Vendita dei prodotti agricoli e regimi fiscali	41
Vendita diretta e filiera corta	41
Comunità di sostegno all'agricoltura (CSA)	43
La trasformazione dei prodotti in azienda	44
L' avvio dell'attività	44
Il riconoscimento	45
Il piano di autocontrollo	45
L'etichettatura	46

Prodotti agricoli

La definizione è data dall'art. 38 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

Prodotti alimentari

La definizione è data dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002: si definisce

«alimento» o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare» qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. L'articolo elenca una serie di esclusioni tra cui:

- i mangimi;
- gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- i vegetali prima della raccolta.

Sicurezza degli alimenti

La normativa attribuisce la principale responsabilità della sicurezza degli alimenti agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) definiti come la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare nell'impresa o nel settore alimentare che controllano.

Gli OSA hanno la responsabilità di:

- garantire che nelle proprie imprese gli alimenti soddisfino le disposizioni della normativa in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione;
- applicare gli strumenti di prevenzione previsti dalla normativa (HACCP e corretta prassi igienica), e garantire che tali misure preventive siano efficaci tramite adeguati strumenti di verifica, incluse le analisi sul prodotto;
- garantire la rintracciabilità dei prodotti, cioè essere in grado di identificare rapidamente chi ha consegnato loro che cosa e che cosa hanno fornito a chi.

Di seguito i principali Regolamenti europei che interessano direttamente gli OSA.

Il Regolamento CE n. 178/2002 ha tra i suoi scopi quello di fissare alcune definizioni comuni e stabilire i principi guida e gli obiettivi generali della legislazione alimentare, in modo da garantire un elevato livello di protezione sanitaria e un efficace funzionamento del mercato interno;

Il Regolamento CE n. 852/2004 individua gli operatori del settore alimentare quali responsabili dell'adozione delle misure di sicurezza da attuare per garantire la non pericolosità dei prodotti alimentari, secondo il concetto di autocontrollo. Stabilisce inoltre in quali casi e quali procedure devono seguire gli OSA per effettuare le notifiche all'Autorità Competente (A.C.), riguardo ogni stabilimento sotto il loro controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione (compreso il trasporto) e distribuzione di alimenti. La notifica interessa molte attività, sia a carattere permanente che stagionale, per l'avvio delle quali è competente lo SUAP; tra queste sono comprese:

- attività di commercio in forma itinerante e in aree di mercato;
- attività di somministrazione (bar, ristoranti, circoli privati, ecc.);
- imprenditori agricoli (produzione primaria);
- attività agrituristiche.

Sono comprese anche attività non di competenza dei SUAP, come il commercio all'ingrosso, la molitura ed il trasporto di alimenti.

Il Regolamento CE n. 853/2004 che riguarda i prodotti di origine animale, trasformati o meno, mentre non riguarda gli alimenti composti da prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale. Il Regolamento affronta la tematica legata ai rischi specifici di natura microbiologica e chimica che possono riguardare i prodotti di origine animale.

Il Regolamento stabilisce che tutti gli OSA che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale di determinate categorie devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente.

La lista che segue non è esaustiva ma riguarda i principali stabilimenti soggetti al riconoscimento, distinti per macrotipologia:

- carni: macelli; depositi frigoriferi; sezionamenti; macellazione in allevamento (pollame e lagomorfi); centri di lavorazione di selvaggina; stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente;
- latte e prodotti a base di latte: stabilimenti che trattano latte crudo;

- uova e ovoprodotti: centri imballaggio uova; stabilimenti che trasformano le uova.

Il Regolamento n. 853/2004 inoltre prescrive l'obbligo della rintracciabilità: possono essere immessi sul mercato alimenti prodotti in uno stabilimento soggetto al riconoscimento, solo se tali alimenti sono contrassegnati da un bollo sanitario o da un marchio di identificazione.

Prodotti a qualità certificata

La definizione della "qualità" alimentare, genericamente intesa, inderogabile e controllata da un Ente pubblico ispettivo, prevede che l'alimento possieda alcuni requisiti di base:

- salubrità alimentare, conformità merceologica, principi nutrizionali, aspetti sensoriali;
- certificazioni e rintracciabilità;
- caratteristiche funzionali ed estetiche dell'imballaggio e dell'etichetta;
- disponibilità del prodotto e relativo prezzo di vendita.

Esistono anche prodotti alimentari con qualità volontaria e garantita, cioè certificata da un ente terzo: in questo caso l'Unione Europea, con l'obiettivo di tutelare la varietà e la specificità delle produzioni agroalimentari del suo territorio, ha emanato diversi Regolamenti relativi alle Denominazioni di Origine Protette (DOP) ed alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

Le norme principali sono:

- Regolamento Europeo 1151/2012: regolamento attualmente in vigore che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ad eccezione delle produzioni vitivinicole;
- DM 14/10/2013: disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. UE 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
- Regolamento UE n.1305/2013: sostegno allo sviluppo rurale FEASR, che individua i regimi di qualità alimentare regolamentata riconosciuti e sostenuti.

Regimi di qualità istituiti a livello comunitario

- DOP (Denominazione di Origine Protetta): prodotto originario di un luogo, regione o di un determinato paese, con caratteristiche dovute ad un particolare ambiente geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali ed umani, le cui fasi di produzione si svolgono tutte nella zona geografica delimitata dal disciplinare;
- IGP (Indicazione Geografica Protetta): prodotto originario di un luogo, regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica e la cui produzione si svolge, per almeno una delle sue fasi, nella zona geografica delimitata dal disciplinare;
- STG (Specialità Tradizionale Garantita): specifico prodotto o alimento ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione tradizionali e usando materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente;
- prodotti dell'agricoltura biologica: prodotti ottenuti con metodi di coltivazione e di allevamento senza l'utilizzo di sostanze di sintesi chimica;
- prodotto di montagna: produzioni provenienti da zone montane e, nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna.

Per i vini e le bevande alcoliche la classificazione dei prodotti a qualità certificata è più complessa:

Tra i vini DOP si possono distinguere:

- i DOCG, Denominazione di origine controllata e garantita, vini con "particolare pregio qualitativo" ottenuti da uve coltivate in una zona viticola particolarmente vocata (es. Barolo, Barbaresco, ecc.) il cui nome viene utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità. Può essere richiesto il riconoscimento a DOCG per quei vini che sono già stati riconosciuti DOC da almeno 10 anni ed hanno notorietà internazionale;
- i DOC, Denominazione di origine controllata, vini prodotti in zone

delimitate, solitamente di piccole e medie dimensioni, indicate con il loro nome geografico.

I vini IGP, a Identificazione Geografica Protetta, devono essere ottenuti per almeno l'85% da uve provenienti dall'areale vitivinicolo indicato e la fase di vinificazione deve avvenire nella stessa zona. La denominazione è riferita al nome geografico della zona vitivinicola da cui deriva il prodotto e che presenta caratteristiche di reputazione proprie dell'area interessata.

- prodotti vitivinicoli aromatizzati IG: originari di un particolare territorio e caratterizzati da metodi di produzione tradizionali unici;
- bevande spiritose IG: bevande alcoliche destinate al consumo umano che hanno caratteristiche organolettiche particolari e un titolo alcolometrico minimo di 15% vol.

Un prodotto agroalimentare può avere il riconoscimento DOP o IGP solo dopo l'approvazione, da parte della Commissione Europea, del disciplinare di produzione ossia un documento che contiene le indicazioni su come produrre, allevare, coltivare una specifica DOP o IGP e come confezionare il prodotto per la vendita al consumatore finale. Un altro documento fondamentale è il Piano dei Controlli, che racchiude tutte le altre informazioni e prescrizioni a cui devono adempiere gli operatori della filiera agroalimentare, siano essi produttori o confezionatori, che intendono avvalersi della denominazione DOP o IGP sul loro prodotto.

Regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri

- Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI): applicabile a tutte le produzioni vegetali (trasformate e non) ottenute secondo le regole della difesa integrata, cioè utilizzando precise pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitando la scelta dei prodotti fitosanitari e il numero dei trattamenti;
- Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ): prodotti agricoli primari di origine zootecnica con caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa

comunitaria e nazionale nel settore zootecnico;

- Prodotti afferenti ai Sistema di Qualità Regionali (SQR): alcune Regioni hanno istituito i cosiddetti Sistemi di qualità regionali che presuppongono la possibilità di utilizzare un Marchio Regionale a condizione di rispettare i disciplinari specifici predisposti dalla Regione, e di superare i controlli effettuati dall'organismo di certificazione.

Nella tabella che segue sono indicati i loghi distintivi dei principali Regimi di qualità ed alcune specificazioni sulle certificazioni; per una disamina completa è possibile consultare il sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed il Portale PiemonteAgriQualità della Regione Piemonte.



Figure: DOP, STG, IGP, prodotti di montagna e prodotti di agricoltura biologica.

Prodotti a qualità non certificata

Oltre ai numerosi prodotti agroalimentari certificati, sono da annoverare anche quelli a qualità non certificata, cui appartiene il panorama vastissimo della biodiversità alimentare:

- PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali);
- Presidi Slow Food;
- DeCo (Denominazioni Comunali).

Si tratta di prodotti che non rientrano nella legislazione di tutela a livello europeo, ma che il Governo italiano ha scelto di tutelare attraverso specifiche normative. Il Piemonte conta numerose referenze appartenenti anche a questa categoria.

Vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari

Il Decreto legislativo n. 228/2001 art. 4 (e successive modifiche ed integrazioni) disciplina l'esercizio dell'attività di vendita da parte dell'impresa agricola, organizzata anche in forma societaria. La norma consente agli imprenditori

agricoli, singoli o associati, purché iscritti nel Registro delle Imprese, in deroga alla disciplina ordinaria del commercio, di porre in vendita al dettaglio i propri prodotti agricoli. La vendita può riguardare anche prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, provenienti dal ciclo produttivo dell'impresa, nonché i prodotti acquistati da terzi, purché questi ultimi appartengano allo stesso comparto agronomico dell'azienda agricola del venditore. Inoltre, i prodotti acquistati da terzi non dovranno essere prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'attività agricola dell'azienda, anche a seguito di manipolazione o trasformazione.

Il Decreto legislativo n. 198/2021 recepisce la Direttiva Comunitaria in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra le imprese della filiera agricola e alimentare, ha sostituito la disciplina risalente al 2012, confermando l'obbligo di stipulare un contratto scritto per la cessione di prodotti agricoli e alimentari a difesa dei diritti dei produttori.

Esistono delle eccezioni che implicano l'applicazione della disciplina del commercio:

- la vendita di prodotti acquistati da terzi determina un guadagno maggiore di quello ottenuto dalla cessione di prodotti propri dell'azienda;
- i ricavi derivati dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla propria azienda superano, nell'anno solare precedente, i 4 milioni di euro.

I contratti di cessione per essere considerati conclusi, devono essere redatti obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti, riportando: durata, quantità e caratteristiche del prodotto ceduto, prezzo, modalità di consegna e pagamento. Possono essere utilizzati anche documenti equipollenti quali: documenti di trasporto (ddt) o di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Alcune tipologie di cessione sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto.

La durata dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari non può essere inferiore a 12 mesi, tranne che in casi specifici come la stagionalità del prodotto commercializzato. Sono presenti indicazioni anche sul prezzo, sulla quantità di prodotto venduto, sulle caratteristiche dei beni

ceduti e sulla loro deperibilità. La condizione di deperibilità del prodotto, è stabilita dal fornitore e rileva ai fini della scadenza di pagamento; infatti, il prezzo deve essere pagato entro 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 giorni per quelli non deperibili.

Infine nel Decreto sono elencate anche le pratiche commerciali sleali vietate, tra le quali le vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari, da consentire solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità, oppure di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

La Legge 17 maggio 2022, n. 61 si propone di valorizzare e promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

Vengono definiti:

- prodotti agricoli e alimentari a km 0: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura e i prodotti alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di ristorazione;
- prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta: i prodotti con filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, cioè composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.

Per favorire le vendite dirette dei prodotti agricoli la Legge prevede che i Comuni riservino agli imprenditori agricoli almeno il 30% del totale dell'area destinata al mercato. Infine la Legge prevede l'istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta», che potranno essere attribuiti dietro specifiche condizioni e modalità d'uso.

La Legge 1° aprile 2022, n. 30 “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” prevede che gli agricoltori e allevatori possano lavorare e vendere piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola o dell'attività familiare. Questi prodotti possono indicare nell'etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura “PPL – piccole produzioni locali” seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.

La legge prevede che venga istituito il logo “PPL – piccole produzioni locali”. Il logo deve essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione, negli spazi espositivi appositamente dedicati, anche negli esercizi della grande distribuzione, dunque in tutti i luoghi dove è consentito il consumo immediato o la vendita diretta e anche nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione. Per quanto riguarda gli aspetti strutturali, gli imprenditori sono tenuti al rispetto della normativa generale in materia di igiene degli alimenti e i locali già registrati ai sensi del citato regolamento (CE) n. 852/2004.

Tramite un apposito Regolamento ministeriale saranno definiti i criteri e le linee guida per l'individuazione su base regionale di:

- “paniere PPL”, cioè l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL;
- modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle procedure semplificate per i prodotti PPL;
- le misure da applicare e i controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL;
- le modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL.

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha predisposto una pagina dedicata ai principali quesiti riguardanti il tema della vendita dei prodotti agricoli.

<https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/concorrenza-e-commercio/risposte-ai-quesiti/produttori-agricoli?layout=ipamise:mise-list>

Vendita dei prodotti agricoli e regimi fiscali

Le norme prevedono che l'azienda agricola possa vendere sia prodotti propri sia provenienti da altre aziende, nel rispetto di specifiche condizioni.

L'Agenzia delle Entrate nel 2020, ha chiarito quale regime fiscale applicare, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte sui redditi, relativamente alla produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli connessi all'attività principale; nel dettaglio:

- attività di produzione e commercializzazione di vini, aceto e olio derivanti dai frutti coltivati dall'azienda: regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli, con la possibilità di utilizzare le percentuali di compensazione;
- commercializzazione di marmellata (anche se prodotta con frutti di propria coltivazione): il regime speciale IVA agricolo non si applica, poiché la marmellata non rientra tra i beni agricoli di cui tabella allegata al DM 13 febbraio 2015. Tale prodotto è dunque soggetto a IVA con le modalità ordinarie, anche se con l'aliquota del 10%;
- collegamento tra le attività agricole connesse e quelle principali (coltivazione del fondo, silvicoltura o allevamento di animali) per poter essere considerate tali: il collegamento non sussiste nel caso l'imprenditore agricolo si limiti a commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri prodotti acquistati presso terzi;
- commercializzazione occasionale di prodotti acquistati da terzi: genera un reddito diverso (ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR) che è calcolato come differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione ai sensi dell'art. 71 comma 2 del TUIR.

Viene pertanto esclusa la possibilità di applicare i regimi fiscali agricoli alla vendita di beni acquistati da terzi senza manipolazione o trasformazione.

Vendita diretta e filiera corta

Vendita diretta: vendita delle produzioni agroalimentari compiuta direttamente dall'agricoltore e indirizzata al consumatore, esiste quindi un rapporto diretto tra i due estremi della catena. Talvolta il singolo produttore può essere sostituito da un organismo associativo di trasformazione di cui il produttore fa parte, da una cooperativa a cui il produttore conferisce in qualità di socio, ecc.

Comprende:

- punti vendita presso l'azienda;
- punti vendita esterni all'azienda;
- punti vendita in rete;
- mercati rionali e mercati degli agricoltori (farmer's market);
- attività di agri-ristorazione e agri-catering;
- consumo sul posto di prodotti pronti;
- vendita on line del produttore o gestito da una rete di produttori;
- comunità di sostegno all'agricoltura (CSA).

La presenza di locali a fianco del negozio, per la lavorazione, lo stoccaggio e il confezionamento dei prodotti, favorisce lo sviluppo della multicanalità. L'utilizzo di più modalità di vendita è infatti un elemento ricorrente.

La legge consente di commercializzare prodotti di altre aziende agricole fino al 49% del prodotto complessivamente venduto e può essere previsto l'arricchimento della gamma con la proposta di prodotti di gastronomia.

Punti vendita in rete: un punto vendita può essere gestito anche nell'ambito di una rete di agricoltori, che decidono di svolgere collettivamente una serie di attività. Con il termine "rete" si intende sia il "contratto di rete" vero e proprio, sia altre forme di aggregazione fra aziende agricole.

La rete di produttori può gestire collettivamente un punto vendita, oppure ogni singolo produttore agricolo (oppure ogni cooperativa agricola o ogni cooperativa di trasformazione) gestisce il proprio punto di vendita, ma sotto l'ombrello di una rete o di una cooperativa di grado superiore. Attraverso la presenza di imprese diverse, che possono essere anche geograficamente distanti, si può arrivare a proporre un maggiore assortimento di prodotti, sia freschi, sia trasformati.

Nel caso di punti vendita gestiti individualmente, è di norma previsto l'uso di un "marchio ombrello" comune sotto al quale i singoli punti vendita mantengono un forte aggancio al territorio, senza però escludere l'interscambio di prodotti tra i singoli produttori.

Mercati rionali: il Comune, sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività "nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti", disponendo pertanto la necessità di un criterio selettivo anche in tale ultimo caso.

Mercati degli agricoltori o farmer's market: sono dei mercati, di solito tenuti all'aperto, in cui gli agricoltori possono vendere i loro prodotti direttamente al pubblico (cosiddetta "filiera corta"). In particolare, secondo la definizione di legge (Decreto Ministeriale del 20 novembre 2007), devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli operanti nell'ambito territoriale della sede del farmer's market;
- avere un ambito territoriale definito dall'Amministrazione competente;
- essere istituiti o autorizzati dai Comuni in cui ha sede il mercato;
- essere costituiti su un'area pubblica, in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà privata;
- essere soggetti all'attività di controllo del Comune in cui ha sede il mercato;
- possono ospitare attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali commercializzati;
- aperti alla partecipazione esclusiva di imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese e che:
 1. rispettano le norme igienico sanitarie contenute nel regolamento CE n. 852/2004 vendono prodotti agricoli provenienti dalla loro azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di manipolazione e trasformazione, oltre che prodotti ottenuti nel rispetto del limite della prevalenza;
 2. con un ammontare annuo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende,

inferiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali e € 4.000.000 per le società.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 disciplina i farmer's market, stabilendo i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli. Il decreto delega numerosi compiti ai Comuni, tra i quali l'istituzione o l'autorizzazione dei mercati agricoli, le relative attività di vigilanza e la promozione degli stessi.

Consumo sul posto di prodotti pronti: il Decreto legislativo n. 228/2001 art 4, comma 8 bis prevede la possibilità di vendita di prodotti già pronti per il consumo, anche mediante l'utilizzo di strutture mobili a disposizione dell'impresa agricola e in modalità itinerante su aree pubbliche o private, oltre che il consumo immediato sul posto dei prodotti, utilizzando i locali e gli spazi normalmente utilizzati per la vendita stessa. Ciò non va confuso con la preparazione e somministrazione di alimenti, che rimane attività esclusa dall'ambito agricolo (se non esercitata all'interno dell'attività agrituristica). Il consumo sul posto riguarda solo i prodotti pronti all'uso, che non hanno bisogno di preparazione e cottura prima del consumo e vengono ceduti al banco di vendita, senza alcun tipo di servizio ai tavoli o di altre attività accessorie alla sola vendita. (es. vaschette di frutta o ortaggi sbucciati e tagliati, formaggi freschi o privati della crosta e porzionati, salumi affettati, bevande ma non a bicchiere).

La vendita on-line: il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (art. 18) e le successive modifiche e integrazioni, riguarda in generale l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce) e rivolta al consumatore finale.

Tra i venditori però non sono inclusi gli imprenditori agricoli che, pur potendo vendere ai consumatori finali, non sono dettaglianti, cioè quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall'articolo 4, comma 1, lettera b) dello stesso Decreto.

Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (art. 4, comma 4-bis) regola la materia prevedendo che, per le aziende agricole regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, venga inviata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione una comunicazione. Nella comunicazione oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente,

dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve essere specificato quali prodotti saranno venduti e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. È possibile vendere anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti per dette attività.

Inoltre i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente, come previsto per le altre modalità di vendita.

È indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i medesimi comporta il passaggio dell'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Comunità di sostegno all'agricoltura (CSA)

Le comunità a sostegno dell'agricoltura (CSA) sono partenariati diretti basati sulle relazioni tra più persone e uno o più produttori agricoli, che condividono i rischi, le responsabilità e i benefici dell'agricoltura, sottoscrivendo un accordo vincolante a lungo termine.

La nascita di una CSA è legata al desiderio diffuso di un maggiore controllo sulla filiera del cibo, sia da parte dei consumatori che dei produttori. I primi si muovono poiché spinti dalla ricerca di alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica; i secondi poiché alla ricerca di una maggiore sostenibilità economica e riconoscimento sociale del proprio lavoro. Creando una connessione tra queste due realtà, le CSA possono rappresentare un'alternativa ai meccanismi di mercato che consente di riportare il cibo, la produzione e la distribuzione su una scala locale attraverso reti basate sul valore del cibo e sulla capacità di autodeterminazione delle comunità.

Perché una CSA funzioni è dunque fondamentale che vi sia una reale collaborazione tra consumatori e produttori, fin dall'assunzione condivisa del

rischio imprenditoriale; inoltre la vicinanza e la prossimità nel sostenere l'economia locale, il supporto ad una agricoltura sostenibile e attenta alla biodiversità, la relazione diretta e personale tra consumatore e produttore sono altri fattori imprescindibili per un'esperienza di successo. Quindi, da un punto di vista strettamente operativo, gli ingredienti di una CSA sono:

- condivisione del rischio imprenditoriale attraverso un prefinanziamento da parte dei consumatori;
- coinvolgimento e impegno all'acquisto di medio-lungo periodo (almeno di una stagione agricola);
- riconoscimento all'agricoltore di una remunerazione equa.

Filiera corta: il rapporto tra produttore e consumatore è mediato da un soggetto che provvede a gestire una o più fasi della filiera, facendosi carico delle relative funzioni. L'identità del produttore è nota e valorizzata al consumatore, a garanzia della qualità e dell'individuazione della provenienza del prodotto. Inoltre gli operatori della filiera corta si impegnano a promuovere la cooperazione e lo sviluppo economico locale; i rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori sono in linea di massima più stretti.

Comprende:

- gruppi di acquisto solidale (GAS) e gruppi d'acquisto collettivo (GAC);
- market place;
- negozi in partnership (agricoltori e commercianti);

I gruppi d'acquisto solidale (GAS), sono un raggruppamento spontaneo di persone che si organizza per fare acquisti collettivi nel nome del risparmio ma soprattutto della scelta etica. Possono costituirsi come gruppo informale o costituirsi in un'associazione non profit. I partecipanti si suddividono i compiti e le mansioni necessari al funzionamento del GAS, svolgendoli in forma di volontariato.

In gruppi particolarmente numerosi e organizzati a volte viene assunto personale stipendiato che si occupa della gestione delle attività e della distribuzione dei prodotti.

Nascono con l'obiettivo non solo del risparmio economico ma soprattutto di acquisti sostenibili, improntati all'eticità, alla sostenibilità e alla

solidarietà. Proprio queste tre caratteristiche distinguono i GAS dai più comuni gruppi d'acquisto che invece hanno solo l'obiettivo del risparmio economico. Un altro aspetto che caratterizza i GAS è quello di creare uno stretto rapporto con il territorio circostante non solo attraverso la socializzazione fra i membri ma soprattutto nel tentativo di rilanciare un legame con le tradizioni enogastronomiche e culturali dei luoghi di appartenenza. Pertanto tra consumatori e produttori si crea una conoscenza diretta e un rapporto fiduciario. Il loro obiettivo è quello di diffondere forme di consumo consapevole, stili di vita sostenibili, un'economia etica e sociale.

Ogni gruppo effettua una ricerca dettagliata sul territorio per individuare i piccoli produttori locali che operano nel pieno rispetto del lavoro dei dipendenti, dell'ambiente circostante e delle materie prime, privilegiando i prodotti di agricoltura biologica e quelli a km zero. Una volta individuati i prodotti, si raccolgono le ordinazioni dei membri del gruppo e si procede con l'acquisto. Molti GAS utilizzano dei software specifici per gestire gli ordini così da rendere il processo più semplice e snello. Vengono poi organizzate riunioni periodiche per organizzare la spesa e per consegnare i prodotti, sfruttando l'occasione per socializzare. In rete è stato creato un Marketplace Circolare dove si possono acquistare e vendere prodotti di qualità, utile sia per i produttori che per i consumatori.

I gruppi di acquisto collettivo GAC hanno l'obiettivo di ottenere un risparmio evidente in termini sia economici, per i consumatori, che "sociale", per il loro ridotto impatto ambientale in termini di inquinamento, imballaggio e trasporto poiché i prodotti, sono in buona parte derivanti da filiere a "km0".

Il principio ispiratore è che a tutti deve essere data la possibilità di poter accedere ai prodotti alimentari di più alta qualità e non solo alle persone con maggiore capacità di spesa. Proprio per questo sono stati promossi anche da enti pubblici.

La trasformazione dei prodotti in azienda

La legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale", all'art. 48 tratta della lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva

provenienza aziendale. L'art. 48 prevede che le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti di esclusiva produzione aziendale, destinati alla degustazione effettuata presso l'azienda ed alla vendita diretta al consumatore finale nel mercato locale, cioè nel territorio regionale piemontese, debbano essere svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti ed, in particolare, dei Regolamenti (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004, (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004.

L'avvio dell'attività

La trasformazione dei prodotti dell'attività agricola e di allevamento è consentita dalla legge a patto che, naturalmente, gli elementi caratterizzanti l'impresa agricola risultino sempre prevalenti sull'attività di trasformazione.

L'imprenditore agricolo che intende trasformare i prodotti derivanti dalle coltivazioni e dagli allevamenti aziendali deve seguire una procedura di registrazione tramite SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha sede l'azienda agricola. Successivamente alla presentazione della SCIA l'imprenditore può iniziare l'attività. La domanda all'autorità competente deve essere corredata da un'idonea documentazione, comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature, nonché la predisposizione delle procedure di autocontrollo previste dal Reg. 852/2004 e dalle altre normative. Ogni OSA deve notificare all'autorità competente ciascuno stabilimento, posto sotto il suo controllo e che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti: ciò ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. La SCIA viene sottoposta a controllo di congruenza delle informazioni e degli allegati, da parte del SUAP e da parte degli Enti e Uffici della Pubblica Amministrazione.

La ASL competente per territorio, effettuerà la registrazione nell'anagrafe delle attività, comunicando il numero univoco attribuito all'Azienda, che resterà tale per tutto il periodo della sussistenza del laboratorio di trasformazione. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale i funzionari della ASL verificano la corrispondenza di quanto autocertificato nella notifica e, nel caso

di false dichiarazioni, possono procedere alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

La notifica di impresa alimentare vale solo ai fini della registrazione dell'impresa alimentare, ma non sostituisce la SCIA o la domanda che l'impresa deve inoltrare al SUAP, per poter avviare l'attività produttiva.

Nell'azienda agricola è possibile manipolare e trasformare i prodotti primari (carne, latte, uova, miele, prodotti ortofrutticoli) in un unico locale di lavorazione definito locale polifunzionale. Nello stesso locale possono essere effettuate le lavorazioni riferite alle seguenti diverse produzioni come:

- produzione di prodotti e di preparazioni a base di carne;
- produzione di paste fresche e farcite;
- produzione di prodotti a base di latte;
- produzione di confetture, marmellate, conserve e succhi di frutta;
- essiccazione di erbe aromatiche, spezie e frutta;
- smielatura e confezionamento di miele ed altri prodotti dell'alveare, eccetto la propoli;
- realizzazione di prodotti da forno.

Il locale polifunzionale deve essere strutturalmente idoneo, sufficientemente dimensionato ed areato, dotato di attrezzature e impianti idonei definiti a norma di legge.

Nell'azienda agricola è anche consentita la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata.

L'obbligo di registrazione delle aziende sussiste per una serie di attività, come ad esempio:

1. Macellazione e fornitura di carni fresche e di pollame e lagomorfi;
2. Produzione e vendita di prodotti primari di origine animale (latte, uova, miele ecc.);
3. Produzione e vendita di prodotti primari di origine vegetale;
4. Produzione e vendita di prodotti di origine animale, trasformati nell'azienda agricola;
5. Trasformazione e vendita dei prodotti di origine animale fatta in laboratori con annessa vendita diversi dalle aziende agricole.

Nei casi in cui il quantitativo venduto all'ingrosso sia inferiore al 50% della produzione totale la

commercializzazione è consentita nella provincia di origine e nelle province contermini; la vendita può essere sia quella diretta al consumatore finale sia quella a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio e di somministrazione (compresi gli agriturismi).

Se la quantità dei prodotti realizzati è superiore ai limiti indicati e/o se questi sono destinati alla vendita in territori diversi, la loro preparazione deve essere svolta all'interno di specifici laboratori strutturalmente idonei ed adeguatamente attrezzati, e nel caso di prodotti di origine animale è richiesto il riconoscimento.

Il riconoscimento

Il legislatore ha stabilito che gli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale possano operare solo se, oltre ai requisiti igienico-sanitari "di base" previsti dal Regolamento CE 852/2004, rispettano anche quelli aggiuntivi fissati dal Regolamento CE 853/2004. Tale scelta è determinata dalla constatazione che questi alimenti possono presentare rischi specifici per la salute dei consumatori. Le imprese che intendono attivare questa tipologia di stabilimenti prima di iniziare l'attività devono ottenere il Riconoscimento del possesso di tali requisiti che si traduce nell'emissione di un apposito decreto, nell'attribuzione di un codice identificativo univoco (bollo sanitario o marchio sanitario) e nell'inserimento in speciali elenchi dell'Unione Europea.

Il piano di autocontrollo

Il Regolamento CE 852/2004 prevede che gli OSA predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, per l'identificazione dei rischi per la salute del consumatore al fine di individuare idonee misure di prevenzione.

Il piano di autocontrollo è un documento finalizzato a minimizzare il danno conseguente al consumo dell'alimento che stabilisce gli ambiti di attività e le regole interne rivolte a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari posti in commercio, stabilendo i punti della filiera produttiva che possono rappresentare un rischio (biologico, chimico, fisico) definendone le possibilità e modalità di controllo.

L'etichettatura

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari sono regolamentate dal Regolamento UE 1169/2011, che ha armonizzato le regole all'interno dell'Unione Europea ed ha introdotto alcune novità di rilievo, con l'obiettivo di migliorare chiarezza e trasparenza delle informazioni fornite al consumatore.

La normativa ha lo scopo di stabilire, nell'Unione, le condizioni per la libera circolazione degli alimenti, tenendo anche conto della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la produzione di prodotti di qualità.

Nel paragrafo si riporta una breve sintesi della normativa, rimandando per gli approfondimenti alla guida, pubblicata dal sistema camerale in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio di Torino.

- Informazioni sugli alimenti: sono definiti come quelle concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale.
- Etichetta: è definita dal Regolamento UE 1169/2011, art. 2, come “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore”. Sono previste, come già nella normativa precedente, alcune indicazioni obbligatorie ed alcune altre facoltative.
- Informazioni obbligatorie sugli alimenti: sono classificate nelle seguenti categorie:
 - informazioni su identità e composizione, proprietà o altre caratteristiche dell'alimento;
 - informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'uso sicuro dell'alimento, ad esempio:
 - ingredienti con potenziale effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;

- la durata di conservazione, le condizioni di conservazione e uso sicuro.

- informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori di fare scelte consapevoli.

Con il Regolamento UE 1169/2011 sono state colmate alcune lacune della normativa precedente, quali l'evidenziazione degli ingredienti che possono costituire un rischio per la salute o la difficoltà di leggere caratteri di stampa troppo piccoli.

Il Regolamento UE 1169/2011, inoltre, ha esteso il campo di applicazione della normativa a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, quindi anche ai prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e catering, oppure venduti a distanza; anche a questi prodotti si applica pertanto l'obbligo di fornire sempre ai consumatori informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti.

Per quanto riguarda gli alimenti non preconfezionati (cioè sfusi o preincartati), il Regolamento 1169/2011 li definisce “alimenti non preimballati” e prevede come unica indicazione obbligatoria quella relativa agli ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze, demandando agli Stati Membri la facoltà di decidere se rendere obbligatorie altre indicazioni. Importante sottolineare che per i prodotti deperibili dal punto di vista microbiologico, l'articolo 24 del Regolamento prevede che “successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del Regolamento (CE) n. 178/2002”.

In Italia il riferimento a tali aspetti è il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

- gli ingredienti: tutte le sostanze impiegate nella produzione devono essere elencate in ordine decrescente di peso. Una delle novità più importanti riguarda l'indicazione degli allergeni che deve essere evidenziata con carattere diverso rispetto agli altri ingredienti per dimensioni, stile o colore, in modo da permettere di visualizzarne rapidamente la presenza.

Anche i prodotti sfusi (ristoranti, mense, bar) devono riportare obbligatoriamente l'indicazione della presenza degli allergeni. Inoltre, in caso di presenza di "oli vegetali" o "grassi vegetali" deve esserne indicata l'origine specifica (es. olio di palma, olio di cocco, ecc.).

- la dichiarazione nutrizionale: il Regolamento UE 1169/2011 prevede la dichiarazione nutrizionale per tutti i prodotti, fatta eccezione per i prodotti non trasformati costituiti da un solo ingrediente (es. farina), le erbe, il caffè, le acque minerali, ecc. oltre ai prodotti forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.

La tabella nutrizionale deve essere riportata in un unico campo visivo ed i valori devono essere riferiti a 100 g o 100 ml di prodotto. La tabella nutrizionale deve riportare sette elementi: contenuto energetico (kJ e kcal), grassi (g) di cui acidi grassi saturi (g), carboidrati (g) di cui zuccheri (g), proteine (g) e sale (g).

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere inoltre integrata con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, ed infine sali minerali o vitamine. Possono inoltre essere indicati valori riferiti a singole porzioni e alle percentuali giornaliere raccomandate o indicative.

- gli allergeni: l'obbligo di inserire nella lista degli ingredienti sostanze che possono provocare allergie è previsto anche per i prodotti non preconfezionati, quali ad esempio i prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione. Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile, ad esempio ricorrendo al grassetto o alle lettere maiuscole;
- luogo di provenienza: "Qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento" e differisce dal "Paese d'origine", definito dal Codice Doganale (Reg. UE 952/2013 e s.m.i.).

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata.

La presenza in etichetta dell'indicazione di origine e provenienza è obbligatoria quando la sua omissione potrebbe indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta, nel loro insieme, potrebbero far pensare che l'alimento abbia un paese d'origine o luogo di provenienza diverso da quello effettivo.

- Indicazioni nutrizionali: l'etichetta degli alimenti, oltre a fornire informazioni necessarie relative al prodotto commercializzato, può essere utilizzata dal produttore come mezzo per valorizzare i propri prodotti e dal consumatore per fare scelte più attente e in linea con le sue necessità.

L'indicazione nutrizionale viene definita come qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute all'energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o non apporta; e/o alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute o non contiene (Art. 2 Reg. CE 1924/2006).

Ad esempio:

- a basso contenuto calorico;
- senza calorie;
- a basso contenuto di grassi;
- senza grassi;
- a basso contenuto di zuccheri;
- senza zuccheri senza zuccheri aggiunti.

Il Regolamento (CE) 1924/2006 armonizza i cosiddetti "claims", ossia le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, allo scopo di garantire ai consumatori l'accuratezza e la veridicità delle informazioni. Uno degli obiettivi principali di tale Regolamento è quello di garantire che le indicazioni nutrizionali che compaiono sulle etichette alimentari siano chiare e fondate su prove scientifiche: questo compito è svolto con il supporto dell'EFSA, che valuta le evidenze scientifiche e fornisce un parere

alla Commissione europea, cui spetta decidere se autorizzare o meno le indicazioni.

L'etichettatura dei prodotti può essere vista anche come potente mezzo di comunicazione: ad esempio l'etichetta può sensibilizzare i consumatori verso la corretta interpretazione delle date di scadenza dei prodotti, contribuendo alla lotta allo spreco alimentare, oppure dare indicazioni riguardo il fenomeno del "caporalato". Altro esempio sono le "Etichette narranti" che danno informazioni precise sui produttori, sulle loro aziende, sulle varietà vegetali o le razze animali impiegate, sulle tecniche di coltivazione, allevamento e lavorazione, sul benessere animale, sui territori di provenienza.

MODULO 8 – LA MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA

Modulo 8

La multifunzionalità	49
Agriturismo.....	49
Attività agrituristiche	50
Addetti allo svolgimento delle attività	50
Caratteristiche e localizzazione dei fabbricati adibiti ad agriturismo	50
Modalità di apertura degli agriturismi	51
Somministrazione e ricettività in agriturismo	51
Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agriturbistica	51
L'HACCP.....	51
Le fattorie didattiche	52
Le fattorie sociali.....	52
I presidi agricoli di prossimità	53
L'azienda agri-turistico venatoria (AATV)	53
La produzione di energia.....	53
Allevamento di animali d'affezione	54
I cimiteri per animali	54
Altre attività che può svolgere l'azienda agricola.....	55
Il SUAP.....	55

La multifunzionalità

L'imprenditore agricolo, nel rispetto dei requisiti indicati all'art. 2082 c.c., svolge una o più delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e spesso, al fine di garantirsi un giusto reddito, rende l'azienda agricola multifunzionale svolgendo attività connesse. La multifunzionalità è la capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, congiuntamente alla produzione di

prodotti destinati all'alimentazione umana e animale.

A fianco delle attività primarie, quali la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali sono previste le "attività connesse".

Le attività connesse sono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, le attività dirette alla fornitura di beni o servizi con l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale oppure di ricezione ed ospitalità.

Ai sensi della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" per multifunzionalità si intendono le attività proprie del settore primario che svolgono le seguenti funzioni:

- a) economiche: produzione, generazione di reddito e di occupazione nelle aree rurali;
- b) ambientali: mantenimento delle qualità dell'ambiente, conservazione del paesaggio, salvaguardia idrogeologica, manutenzione del territorio, conservazione della biodiversità, valorizzazione delle risorse naturali locali e delle varietà di erbe e piante spontanee, benessere animale;
- c) sociali: mantenimento delle tradizioni e dei tessuti socioculturali, erogazione di servizi di tipo ricreativo, didattico-educativo e socio-riabilitativo, di inserimento nel mondo del lavoro e di inclusione sociale, garanzia della qualità e della sicurezza degli alimenti, gestione di spazi polivalenti per l'erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

Agriturismo

La Regione Piemonte, con la legge 1/2019 (artt. 25-36), in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, ha promosso e disciplinato l'agriturismo al fine di:

- favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
- agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
- creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
- valorizzare e promuovere i prodotti agricoli locali tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e da agricoltura integrata;
- valorizzare le strutture economiche e produttive dell'azienda agricola tutelando i caratteri dell'ambiente, in particolare di quello rurale, e le sue risorse;
- promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- favorire i rapporti tra città e campagna, incrementando le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

Attività agrituristiche

Sono attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Se la struttura ricettiva agrituristiche è situata lungo un itinerario riconosciuto dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 12/2010, è consentita la denominazione di “posto tappa”, ubicato in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni.

Addetti allo svolgimento delle attività

L'imprenditore agricolo, i suoi familiari, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale svolgono l'attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

Rientrano tra le attività agrituristiche:

- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie (art. 7 del Reg. n. 5/2023);
- locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, la somministrazione di merende, l'organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locare oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
- preparare e somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2015;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
- organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Caratteristiche e localizzazione dei fabbricati adibiti ad agriturismo

Possono essere utilizzati:

- i fabbricati rurali, o parti di essi, dotati di certificato di agibilità ed esistenti sul fondo da almeno tre anni alla data di presentazione dell'istanza (SCIA) o della richiesta di variazione dell'attività esistente che hanno avuto già dall'inizio destinazione d'uso agricolo e non siano più necessari alla conduzione del fondo;
- i fabbricati rurali o parti di essi esistenti sul fondo alla data di presentazione della SCIA, edificati in origine per uso agricolo, la cui destinazione d'uso è stata modificata

in altri usi nel corso degli ultimi cinque anni;

- gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa agricola per l'organizzazione delle attività agrituristiche a condizione che risultino registrati come sede secondaria e unità locale produttiva;
- gli spazi all'aperto per l'insediamento temporaneo di mezzi o allestimenti mobili di pernottamento tra cui tende, roulotte, caravan, autocaravan e case mobili, nella disponibilità dell'azienda agrituristica e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 del Regolamento n. 5/2023.
- Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda alla legge regionale n. 2/2015 ed il regolamento regionale n. 5/2023.

Modalità di apertura degli agriturismi

- annuale, per periodi non inferiori a nove mesi, anche non continuativi, nell'arco dell'anno solare;
- stagionale, per periodi non inferiori a novanta giorni nell'arco dell'anno solare;
- nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi infrasettimanali;
- solo in occasione di particolari eventi e manifestazioni di rilevanza locale.

Quest'ultimo caso non è consentito qualora l'imprenditore agricolo usufruisca di agevolazioni economiche o finanziamenti comunitari, nazionali o regionali finalizzati all'esercizio dell'attività agrituristica.

Somministrazione e ricettività in agriturismo

È ammessa la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture agrituristiche e negli spazi esterni che presentano idonee condizioni igienico-sanitarie e dotazioni adeguate, nonché a favore dei campeggiatori (art. 6 del Reg. Regionale 25 luglio 5/2023). Nelle strutture con massimo dieci posti letto è consentito l'uso della cucina dotata dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo. L'angolo cottura delle camere date in uso turistico può essere utilizzato anche per la preparazione dei pasti.

Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica

L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando sussiste una delle seguenti condizioni:

- il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;
- il valore della produzione standard ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2014, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, come deducibile dal Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica. Qualora, per cause di forza maggiore dovute a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla struttura regionale competente per materia, non sia possibile rispettare il valore di cui sopra, sono prese come riferimento le due annualità precedenti. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto negli artt. 3 e 13 del Reg. n. 5/2023. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

L'HACCP

L'Hazard Analysis Critical Control Point (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici o HACCP) è un sistema di controllo della produzione degli alimenti che ha come scopo la garanzia della sicurezza igienica e quindi della commestibilità di un alimento – in una parola la qualità al di là del gusto dell'aspetto.

I sette principi dell'HACCP

1. identificare i potenziali rischi associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi dal ricevimento merci fino al consumo;
2. determinare i punti, le procedure e le tappe che possono essere controllate al fine di eliminare i rischi o minimizzare la loro probabilità di verificarsi (punti critici di controllo, CCP);
3. stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP sia sotto controllo;
4. stabilire un sistema di monitoraggio che permetta di assicurarsi il controllo dei CCP tramite un test, oppure con osservazioni programmate;
5. stabilire una azione correttiva da attuare quando il monitoraggio indica che un particolare CCP non è sotto controllo;
6. definire le procedure di verifica di buon funzionamento del sistema HACCP;
7. organizzare un sistema di gestione efficace dei documenti relativi al piano HACCP (raccolta dei dati ed organizzazione della documentazione).

Le fattorie didattiche

La Regione Piemonte riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole, singole o associate, che svolgono, oltre alle attività agricole, anche attività educative rivolte ai diversi cicli di istruzione scolastica, alle famiglie e a tutti coloro che intendono approfondire la propria conoscenza del mondo rurale, finalizzate:

- a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed, in generale, del legame esistente fra l'agricoltura, il cibo e il patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;
- b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, i consumi alimentari e l'ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile e socialmente responsabile;
- c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda.

Per richiedere l'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche è necessario collegarsi alla pagina del servizio "Procedimenti autorizzativi (NEMBO) – Procedimenti", pubblicata sul sito www.sistemapiemonte.it. Seguendo la procedura è possibile presentare la domanda di pre-iscrizione (per la predisposizione della segnalazione certificata di inizio attività SCIA da presentare allo sportello unico attività produttive SUAP) e successivamente la domanda di iscrizione.

Si veda l'articolo 19 della legge regionale 1/2019 e successivo regolamento.

Le fattorie sociali

L'agricoltura sociale è un aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali dirette a realizzare:

- l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità, di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate, di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso

l'ausilio di animali allevati (pet therapy) e la coltivazione delle piante;

- progetti finalizzati all'educazione ambientale ed alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Nell'ambito della pet therapy si definisce terapia assistita con animali (TAA) ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti; attività assistita con animali (AAA) ogni progetto di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati ed educazione assistita con gli animali (EAA) ogni intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà.

Si veda l'articolo 18 della legge regionale 1/2019 e successivo regolamento.

I presidi agricoli di prossimità

L'imprenditore agricolo, nell'ambito dell'azienda agricola o degli immobili di cui abbia la disponibilità, può strutturare appositi spazi polivalenti per lo svolgimento di attività e l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone ed aumentare altresì il presidio antropico dello spazio rurale.

Si veda l'articolo 20 della legge regionale 1/2019 e successivo regolamento.

L'azienda agri-turistico venatoria (AATV)

Le aziende agricole, preferibilmente situate in territori di scarso pregio faunistico, in aree agricole

svantaggiate oppure interessate da appezzamenti dismessi dall'attività agricola (set-aside), possono costituire una AATV.

Nella zona faunistica delle Alpi non possono essere istituite sopra i 1.200 metri o nei territori ove siano presenti specie appartenenti alla tipica fauna alpina (fagiano di monte, pernice bianca, coturnice e lepre variabile).

Le AATV (soggetti di diritto privato) mantengono a tutti gli effetti il fine di azienda agricola ed hanno titolo per beneficiare delle previdenze previste per queste ultime.

All'interno dell'azienda, per tutta la stagione venatoria, è prevista l'immissione ed il prelievo di selvaggina prevalentemente allevata in cattività oltre all'attività di allenamento ed addestramento dei cani da caccia (dietro specifica richiesta del concessionario).

I limiti dimensionali vanno da un minimo di 150 ha ad un massimo di 700 ha per il raggiungimento dei quali i singoli conduttori possono costituirsi in consorzio oppure conferire i terreni al concessionario mediante convenzioni.

Le nuove domande di concessione devono essere inoltrate tra il 1° e il 30 giugno di ogni anno al Settore Regionale A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura fregiate di due marche da bollo da 16 €.

Il concessionario deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del c.c.

La costituzione è soggetta a concessione regionale (della durata di 9 anni) oltre ad una tassa regionale annuale, parametrata alla superficie.

Per le disposizioni vigenti in merito alle AATV il riferimento è la Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2011, n. 73-2072.

La produzione di energia

La produzione e la cessione di energia effettuate dagli imprenditori agricoli, entro il limite dei 260.000 kWh, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Il comma 423 della legge finanziaria 2006 ha ampliato la categoria delle attività agricole connesse di cui al terzo comma dell'art. 2135 del

codice civile, riconducendo tra le stesse anche le produzioni di:

- energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

Al riguardo si precisa che, di norma:

- per fonti “rinnovabili agroforestali”: s’intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno);
- per fonti “fotovoltaiche”: s’intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica;
- per “carburanti derivanti da produzioni vegetali”: s’intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante);
- per biodiesel: l’etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante;
- per biogas ed altri carburanti simili si intende il gas prodotto, in condizione di anaerobiosi, da materiali fermentescibili (letami, scarti biologici, fanghi residui dal depuramento delle acque);
- per “prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli”: s’intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c.d. chimica verde).

Allevamento di animali d’affezione

Ai sensi della L.R. n. 34 del 26 luglio 1993 per animali d’affezione si intendono gli animali

appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo. È consentita la detenzione e la riproduzione (allevamento) in cattività solo degli animali d’affezione propriamente detti, ovvero gli animali che si possono adattare alla cattività e sempre in numero o condizioni tali da non causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero non recando pregiudizio al loro benessere.

Visto che l’art. 2135 del c.c. parla in modo generico di “allevamento animale”, l’attività di allevamento di animali da affezione è attività agricola che conferisce lo status giuridico di imprenditore agricolo all’allevatore.

L’allevamento può essere avviato a seguito del conseguimento di un’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività di allevamento). L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

I criteri per la detenzione degli animali da affezione, per la gestione degli impianti e per la concessione dell’autorizzazione sanitaria sono specificati nel Regolamento regionale n. 2 del 11 novembre 1993.

Normativa di riferimento per la Regione Piemonte:

- L.R. 4/11/2009, n. 27 - Salute pubblica e benessere dei cani;
- L.R. n. 18 del 19 luglio 2004 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata e s.m.i.;
- R.R. 11/11/1993, n. 2 - Regolamento per la Tutela e controllo degli animali da affezione;
- LR 26/07/1993, n. 34 - Tutela e controllo degli animali da affezione.

I cimiteri per animali

Le aziende agricole, se autorizzati dall’autorità comunale competente, possono dedicare parte del loro terreno per la sepoltura di spoglie di animali di affezione a sistema di inumazione. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati

come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni. Il trasporto ed il seppellimento delle spoglie di animali che vengono conferite nei cimiteri per animali d'affezione sono consentiti previo rilascio di apposito certificato veterinario che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Si veda l'articolo 21 della legge regionale 1/2019.

Altre attività che può svolgere l'azienda agricola

- **Acquacoltura:** a livello nazionale per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici. A livello regionale per acquacoltura si intende l'allevamento o la coltura di specie ittiche o crostacei mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione, a scopo di ripopolamento o alimentare. Si definisce impresa di acquacoltura ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura.
- **Ittiturismo:** attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.
- **Trasformazione di propri prodotti agricoli:** si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Si tratta di trasformazione quando i prodotti alimentari che derivano dal processo di trasformazione non sono inclusi nell'Allegato 1 del TFUE.

- **Contoterzismo:** è definita attività agromeccanica o contoterzismo quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
- **Vendita diretta:** nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

II SUAP

È lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), è presente in tutti i Comuni italiani ed è il punto di contatto fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all'apertura e alla gestione aziendale come ad esempio la gestione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Consente infatti alle imprese di avere un referente pubblico unico per tutte le pratiche che devono sbrigare. Il Suap funziona in modalità completamente telematica, ma è anche possibile rivolgersi allo sportello. Risolve qualsiasi pratica relativa alla gestione d'impresa funzionando come sportello burocratico e di consulenza.

MODULO 9 – LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Modulo 9

Definizione di agricoltura sostenibile	56
Produzione Integrata (PI)	56
Condizionalità rafforzata	57
Ecoschemi	59
Misure Agro – Climatico – Ambientali (ACA)	59
Agricoltura biologica	61
Banca nazionale delle terre agricole	62
Associazioni fondiarie (ASFO)	62
Banca della terra della Regione Piemonte	62
La gestione dei rifiuti	63
Benessere animale	65
Risparmio idrico	66

Definizione di agricoltura sostenibile

La FAO definisce l'agricoltura sostenibile come l'approccio all'agricoltura che mira a soddisfare le necessità alimentari della generazione attuale senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze.

Quindi l'agricoltura sostenibile è quell'insieme di pratiche che migliorano l'efficienza nell'uso delle risorse naturali, come il suolo, l'acqua, l'aria e gli input energetici, preserva e aumenta la produttività, migliora la biodiversità e si orienta verso sistemi produttivi rispettosi dell'ambiente e autosufficienti. Con la Politica Agricola Comune 2023-2027 e lo sviluppo rurale per il Piemonte si considerano gli obiettivi da raggiungere a livello mondiale (Agenda 2030), europeo (Green Deal, Strategia Farm to Fork) e nazionale (Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile), con una nuova "architettura verde" che si poggia su tre componenti:

- una condizionalità rafforzata, riguardante non solo la sfera ambientale, ma anche quella sociale (rispetto sulle normative sul lavoro);
- nel Primo pilastro della PAC, un regime ecologico (eco-schemi) la cui adesione è volontaria e che prevede l'erogazione di premi agli agricoltori che si impegnano ad osservare pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- nel Secondo pilastro, le misure agro-climatico-ambientali attivate nell'ambito dei Complementi di Sviluppo Rurale (CSR) delle Regioni.

Produzione Integrata (PI)

Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

A livello nazionale sono stati riconosciuti ad oggi il Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata (SQNPI) e il Sistema di Qualità nazionale Zootecnia (SQNZ). La difesa integrata volontaria è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Il SQPNI è applicabile a tutte le produzioni vegetali (trasformate e non) e consente di utilizzare un marchio sul prodotto oggetto di certificazione. Da sottolineare la possibilità di adottare il SQNPI anche solo per una coltura aziendale.

L'azienda che intende adottare il metodo di PI e ottenere la certificazione (richiesta, ad esempio, per percepire i premi previsti dagli interventi di Sviluppo rurale* o da chi ritira/acquista il prodotto):

- 1) sceglie l'Organismo di Certificazione (OdC);
- 2) inserisce apposita domanda sulla piattaforma SQNPI, indicando le colture e

le superfici assoggettate (domanda grafica basata sul piano colturale di Anagrafe Agricola), nonché l'OdC prescelto;

3) applica i Disciplinari di PI (approvati dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte).

L'OdC verifica la corretta applicazione dei Disciplinari e inserisce la conformità sul sistema SQNPI (conformità ACA* o conformità di metodo produttivo).

Se l'azienda intende ottenere la certificazione con l'uso del marchio, l'OdC verifica anche tutte le fasi successive alla raccolta.

La fase di post-raccolta rappresenta il proseguimento della fase di produzione delle colture. Comprende le fasi di pre-pulitura del prodotto e un'eventuale cernita, il trasporto dall'azienda ai centri di lavorazione, la calibrazione, la conservazione, il condizionamento e il confezionamento fino all'immissione sul mercato dei prodotti freschi o non trasformati.

A chiusura del processo di verifica, dopo il caricamento dell'esito da parte dell'OdC, il sistema certifica la conformità dei lotti di prodotto il cui processo produttivo è risultato conforme allo standard del SQNPI. I lotti di prodotto certificati possono essere poi identificati mediante l'apposito marchio SQNPI.

Condizionalità rafforzata

La condizionalità rafforzata è costituita da norme che gli agricoltori devono rispettare per poter accedere ai contributi finanziari della PAC.

Il regime di condizionalità rafforzata è definito dagli artt. 12 e 13 e dall'Allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 e comprende:

- i criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero un quadro di norme previsti dal diritto dell'Unione;
- le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), definite dallo Stato Membro a livello nazionale o regionale.

I CGO e le BCAA sono riportati nella seguente tabella:

Tema principale	Norme e requisiti	
Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola
	BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere
	BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Acqua	CGO 1	Controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati (Direttiva 2000/60/CE)
	CGO 2	Proteggere le acque dall'inquinamento provocato dai nitrati (Direttiva 91/676/CEE)
	BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze
	BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili
	BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee
Prodotti fitosanitari	CGO 7	Immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Regolamento (CE) n. 1107/2009)
	CGO 8	Uso sostenibile dei pesticidi (Direttiva 2009/128/CE)
Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 2009/147/CE)
	CGO 4	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE)
	BCAA 8	Percentuale minima del seminativo destinata a superfici o elementi non produttivi, e sull'intera superficie agricola mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione
	BCAA 9	Divieto di conversione o aratura di prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
Sicurezza alimentare	CGO 5	Sicurezza alimentare (Regolamento (CE) n. 178/2002)
	CGO 6	Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β - agoniste nelle produzioni animali (Direttiva 96/22/CE)
Benessere degli animali	CGO 9	Norme minime per la protezione dei vitelli (Direttiva 2008/119/CE)
	CGO 10	Norme minime per la protezione dei suini (Direttiva 2008/120/CEE)
	CGO 11	Protezione degli animali negli allevamenti (Direttiva 98/58/CE)

Nella seguente pagina della Regione Piemonte è possibile trovare approfondimenti ed aggiornamenti relativi alla condizionalità rafforzata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/regole-per-condizionalita>.

Ecoschemi

Gli ecoschemi fanno parte dei pagamenti diretti (primo pilastro). Sono volontari e sono cinque:

1. Benessere animale: prevede il rispetto di soglie di impiego di antibiotici e adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale, compensati con pagamenti dai 24 ai 240 euro/UBA;
2. Inerbimento colture arboree: richiede inerbimento e non lavorazione dell'interfila (salvo sovescio) e riduzione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari, a fronte di 120 euro/ha aggiuntivi;
3. Salvaguardia olivi: consiste in 220 euro/ha aggiuntivi in caso di rispetto dell'ecoschema 2, potatura annuale delle chiome e divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura;
4. Sistemi foraggeri estensivi: richiede l'assicurazione di presenza di colture foraggiere, leguminose e da rinnovo (con interrimento dei residui), a fronte di 110 euro/ha aggiuntivi;
5. Impollinatori: prevede la presenza di piante di interesse apistico nell'interfila e il non utilizzo di diserbanti, né di prodotti fitosanitari nel periodo di fioritura, a fronte di 500 euro/ha (seminativi) o 250 euro/ha (colture arboree).

In questa pagina web di Rete Rurale è possibile trovare ulteriore materiale informativo sugli ecoschemi:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24512>

Misure Agro – Climatico – Ambientali (ACA)

Sono interventi specifici dello sviluppo rurale (secondo pilastro) cui possono accedere le aziende agricole con l'adesione a specifici bandi.

Gli interventi previsti dal CSR 2023-2027 della Regione Piemonte sono i seguenti:

Codice	Descrizione
SRA01	PRODUZIONE INTEGRATA - Sostegno per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) a favore di beneficiari che in modo volontario si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI).
SRA03	TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Pagamento a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad adottare alternativamente, sulle superfici condotte a seminativo con colture annuali, una delle seguenti azioni: - tecniche di Semina su sodo / No Tillage (NT); - tecniche di Minima Lavorazione / Minimum Tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / Strip Tillage.
SRA04	APPORTO DI SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI - Pagamento annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per i beneficiari che, in modo volontario, si impegnano a migliorare le caratteristiche strutturali e chimico-fisiche dei suoli agricoli mediante l'apporto e il mantenimento diretto di sostanza organica, quale: - fertilizzanti e/o ammendanti in forma organica ricompresa nelle classi di letame e assimilati palabili; - ammendante compostato verde (ACV); - ammendante compostato misto (ACM).
SRA05	INERBIMENTO COLTURE ARBOREE – Sostegno per i beneficiari che adottano tecniche di inerbimento sulle superfici destinate a colture arboree permanenti (esclusi piccoli frutti e nocciolo), tramite: - inerbimento totale, con divieto di lavorazioni del terreno; - inerbimento parziale nell'interfila, con possibili lavorazioni su fila. Per entrambe le azioni è vietato l'uso di diserbanti chimici.
SRA06	COVER CROPS - Pagamento per ettaro a favore di beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura delle superfici a seminativo. Le colture (delle famiglie botaniche Graminacee, Leguminose o Crucifere) sono precisate nel bando.
SRA08	GESTIONE PRATI E PASCOLI PERMANENTI - Pagamento annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) a favore dei beneficiari che, per un periodo di 5 anni, rispettano gli impegni volti a favorire la "Gestione sostenibile dei pascoli permanenti, incluse le pratiche locali tradizionali".

SRA010	GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE - Pagamento annuale per ettaro per la gestione di infrastrutture realizzate con il sostegno dell'intervento SRD04 (Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale):- formazioni arboreo/arbustive. L'azione prevede la gestione di: fasce tampone, siepi o filari e alberi isolati; formazioni lineari erbacee; boschetti nei campi e sistemi macchia-radura; prati umidi e zone umide; bacini e sorgenti naturali di acqua. L'azione prevede la gestione di: stagni e laghetti, maceri, risorgive e fontanili.
SRA012	COLTURE A PERDERE, CORRIDOI ECOLOGICI E FASCE ECOLOGICHE - Pagamento annuale per ettaro a favore dei beneficiari che destinano una quota della superficie aziendale alla semina di colture a perdere o alla costituzione di corridoi o fasce ecologiche, tramite: - colture a perdere; - corridoi o fasce ecologiche.
SRA013	IMPEGNI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI AMMONIACA DI ORIGINE ZOOTEKNICA E AGRICOLA - Pagamento annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare tecniche agronomiche di concimazione a basse emissioni. Si applica a tutte le tipologie colturali sulle quali vengono distribuite matrici organiche di origine agricola e zootecnica e si compone di due azioni: - adozione di tecniche di distribuzione basso-emissiva degli effluenti di allevamento e/o digestato non palabili; - adozione di tecniche di distribuzione basso-emissiva di effluenti di allevamento e/o digestato palabili.
SRA014	ALLEVATORI CUSTODI DELLA BIODIVERSITA' - Sostegno ad Unità di Bestiame Adulto (UBA) a favore di beneficiari che si impegnano nella conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non viene garantito un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile. Sono ammissibili le razze/popolazione a rischio di estinzione/erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo della L. 194/2015, i cui capi devono essere allevati sul territorio regionale e iscritti nei rispettivi libri genealogici.
SRA016	CONSERVAZIONE AGROBIODIVERSITA' - L'intervento prevede un pagamento volto al riconoscimento delle spese materiali e immateriali effettivamente sostenute dai beneficiari per realizzare le azioni necessarie per il sostegno alla conservazione, all'uso sostenibile di risorse genetiche autoctone in agricoltura a tutela e valorizzazione dell'agrobiodiversità piemontese. La sovvenzione avviene tramite due tipologie di bandi: banche del germoplasma per individuare, caratterizzare e conservare le risorse genetiche locali e rete dell'agrobiodiversità per la valorizzazione collettiva delle risorse genetiche locali.

SRA017	IMPEGNI DI CONVIVENZA CON GRANDI CARNIVORI - Pagamento annuale per ettaro di superficie pascolata al fine di garantire la presenza di grandi carnivori (es. lupo, orso, sciacallo, ecc.).
SRA018	IMPEGNI PER L'APICOLTURA - Pagamento annuale a favore di beneficiari che praticano l'attività apistica in aree particolarmente importanti dal punto di vista ambientale e naturalistico.
SRA022	IMPEGNI PER LE RISAIE - Pagamento annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) a favore dei beneficiari che aderiscono agli impegni previsti tramite la compensazione dei minori ricavi e/o maggior costi sostenuti. L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie: - semina in acqua; - riserva d'acqua per la biodiversità degli organismi acquatici, mediante realizzazione di fossi o destinazione di una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, ad un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.
SRA024	PRATICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE - Sostegno annuale per ettaro a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare almeno una pratica di agricoltura di precisione. L'intervento si articola in tre azioni che possono essere assunte anche contemporaneamente sulla medesima superficie: - adozione di tecniche di precisione - Fertilizzazioni; - adozione di tecniche di precisione - Trattamenti fitosanitari; - adozione di tecniche di precisione - Irrigazione.
SRA027	IMPEGNI SILVO-AMBIENTALI E CLIMATICI - Pagamento annuale ad ettaro per compensare i titolari della gestione di superfici forestali dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dall'assunzione di uno o più impegni silvo-climatico-ambientale che vanno al di là delle ordinarie pratiche di gestione del bosco: conservazione e mantenimento di radure in bosco, aree di margine (ecotoni); rilascio di piante rare e sporadiche, e/o morte in piedi e a terra e/o piante con microhabitat o per finalità ecologiche; mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali; adozione di tecniche di gestione e operazioni di utilizzazione ed esbosco a basso impatto.
SRA028	FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGRO-FORESTALI - Pagamento annuale a ettaro per coprire i costi di manutenzione o il mancato reddito per garantire lo sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata gestione, degli impianti di imboschimento e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole, attraverso una o più delle seguenti azioni: - mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole; - mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole; - mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole; - trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.

SRA029	PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA - Pagamento annuale per ettaro a favore degli agricoltori che si impegnano, per 5 anni, a: - convertire la produzione in produzione biologica e a mantenerla dopo la conversione; - solo a mantenere la produzione biologica se già adottata prima dell'adesione all'intervento.
SRA030	BENESSERE ANIMALE - Sostegno per Unità di Bestiame Adulto (UBA) a favore degli allevatori che si impegnano ad aderire al sistema di valutazione Classyfarm (Azione B), sottoscrivendo una serie di impegni migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell'intervento. Le specie animali ammissibili sono i bovini da latte e i bovini da carne.
SRA031	CONSERVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI - Rimborso delle spese (100%) effettivamente sostenute per la conservazione, l'uso, lo sviluppo e la valorizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali realizzata tramite le seguenti azioni: - promuovere la conservazione in situ; - promuovere la conservazione ex situ; - accompagnamento.
SRB01	SVANTAGGI NATURALI ZONE DI MONTAGNA - Indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane, erogato in funzione della gravità dello svantaggio (in base ad altitudine e pendenza) e del sistema agricolo (a coltivazioni legnose, a seminativi, a pascoli e prati permanenti).
SRC02	ZONE FORESTALI NATURA 2000 - Pagamenti annuali per ettaro di superficie forestale in un Sito Natura 2000 quale indennità volta a compensare i costi aggiuntivi dovuti ai vincoli derivanti dall'applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli, erogato in funzione della categoria forestale.

In questa pagina web della Regione Piemonte sono riportati tutti i bandi relativi agli interventi agro climatico ambientali che man mano vengono pubblicati nel corso del CSR 2023-2027:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-interventi-agro-climatico-ambientali-aca>

Agricoltura biologica

L'agricoltura biologica è disciplinata dal Reg. (UE) 848/2018 relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici che abroga il

Reg. (UE) 834/2007, dal D.M. 52932/2022 di attuazione del regolamento, e dalla L. 23/2022 che definisce le disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

La produzione biologica è un prodotto a qualità certificata (vedi capitolo 6).

Si applica ai seguenti prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, elencati nell'allegato I del TFUE, e ai prodotti derivanti da tali prodotti:

- prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
- prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
- mangimi.

Per prodotto biologico si intende un prodotto derivante dalla produzione biologica, che non sia un prodotto ottenuto durante il periodo di conversione. Non si considerano prodotti biologici i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici. Per conversione si intende la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un determinato periodo, durante il quale si applicano le disposizioni relative alla produzione biologica. Per prodotto in conversione si intende il prodotto ottenuto durante il periodo di conversione che ha inizio non prima della data in cui l'agricoltore o l'operatore che produce alghe o animali di acquacoltura abbia notificato l'attività alle autorità competenti.

Per la conversione delle produzioni vegetali:

- colture annuali e pascoli e prati permanenti: 2 anni (24 mesi) prima della semina e prima dell'utilizzazione come foraggio;
- colture perenni: 3 anni (36 mesi);

- pianta madre: una generazione, se perenne 2 cicli vegetativi.

Per la conversione delle produzioni animali il periodo è in funzione della specie:

- bovini ed equini da carne: 12 mesi, da latte 6;
- ovini e caprini: 6 mesi;
- api: 12 mesi.

I prodotti ottenuti da e con OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi od animali in produzione biologica.

Il Reg. (UE) 848/2018 tratta le norme di produzione e riproduzione animale, di produzione di alimenti trasformati e mangimi, vino e lieviti e stabilisce le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i prodotti biologici.

La L. 23/2022 all'art. 6 istituisce il marchio "Biologico italiano" per i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana e all'art. 9 istituisce il fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

Banca nazionale delle terre agricole

La "Banca nazionale delle terre agricole" istituita dall'art. 16 della L. 154/2016, costituisce l'inventario completo dei terreni agricoli che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi.

È gestita da ISMEA, opera a livello nazionale e le modalità di vendita sono regolate dai criteri pubblicati e vigenti al momento dell'avvio della procedura competitiva. Al seguente indirizzo sono presenti le specifiche: <https://www.ismea.it/banca-delle-terre/faq>

Associazioni fondiarie (ASFO)

Le Associazioni Fondiarie nascono con l'obiettivo di recuperare la produttività delle proprietà

fondiarie frammentate e dei terreni agricoli incolti o abbandonati attraverso la gestione associata, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l'applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali.

La Regione Piemonte, con l'approvazione della L.R. n. 21/2016, riconosce nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e per la valorizzazione funzionale del territorio, comprendenti tutti i terreni di qualsiasi natura (agricoli, forestali o misti). L'obiettivo è di ricostituire delle aree di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di agevolare l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove imprese agricole.

Le Associazioni Fondiarie si occupano di:

- gestire le proprietà conferite dai soci o assegnate;
- redigere e attuare il piano di gestione, in cui sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale e di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
- partecipare, grazie anche ai Comuni, all'individuazione dei terreni silenti (proprietario sconosciuto o non rintracciabile) e al loro recupero;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario grazie alle entrate derivanti dai canoni di affitto.

Banca della terra della Regione Piemonte

La Banca della Terra della Regione Piemonte è un sistema informativo a consultazione pubblica che contiene l'elenco aggiornato dei terreni DISPONIBILI per attività agro-silvo-pastorali. Tale elenco è popolato e aggiornato in base alle segnalazioni delle unioni dei comuni o i comuni non aderenti ad alcuna unione.

La Banca regionale della terra è strutturata in:

- beni di proprietà privata disponibili per le attività agricole, ovvero terreni agricoli

che risultano silenti, incolti o abbandonati e terreni agricoli i cui titolari e aventi diritto presentano domanda di inserimento nella BT per la loro coltivazione;

- beni di proprietà pubblica, regionale, comunale e di altri enti pubblici, disponibili per le attività agricole.

Ai sensi di legge sono **terreni incolti** o **abbandonati** i terreni agricoli non destinati ad uso produttivo da almeno due annate agrarie, mentre i **terreni silenti** sono i terreni agricoli incolti o abbandonati per i quali non è noto il proprietario.

La BT può inoltre contenere terreni oggetto di fitopatie e di infestazioni parassitarie o in aree a rischio idrogeologico o di incendio per i quali non risultano adottate le misure obbligatorie di prevenzione, mitigazione del rischio o lotta fitoiatrica notificate ai proprietari.

I terreni disponibili sono assegnabili a richiedenti titolati che si obbligano a coltivarle in forma singola o associata in base ad un piano di gestione. I richiedenti che hanno titolo per presentare la domanda di coltivazione sono:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati,
- le Associazioni Fondiarie

La gestione dei rifiuti

I rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. Nell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 è riportata la classe "02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca".

I rifiuti speciali non pericolosi più ricorrenti prodotti dalle aziende agricole sono:

- materie plastiche (nylon di pacciamatura, tubi in PVC per irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.) (CER 020104);
- imballaggi di carta (sacchi sementi e mangimi), cartone, plastica (contenitori da florovivaismo), legno e metallo (es. CER 150102, 150104, 150105, 150106);
- oli vegetali esausti (CER 200125);
- fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici;
- pneumatici usati (CER 160103);

- contenitori di fitofarmaci bonificati (es. CER 150102, 150104, 150105, 150106);
- scarti vegetali in genere non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

- oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
- batterie esauste (CER 160601*);
- veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
- fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
- contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

Sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti le seguenti tipologie di materiali:

- le materie fecali, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/02, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità dal regolamento (CE) n. 1774/02.

Ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici.

Le fasi di gestione sono:

1. Deposito temporaneo

Consiste nel raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.

I rifiuti speciali provenienti dall'attività agricola, siano essi pericolosi o non pericolosi, dovranno essere raccolti temporaneamente, per gruppi omogenei, in appositi ambienti.

I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento alternativamente:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m3 di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi.

2. Smaltimento o recupero

I rifiuti speciali dell'attività agricola potranno poi essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:

- attraverso il servizio pubblico, se esiste una specifica convenzione;
- attraverso il conferimento a ditte autorizzate allo smaltimento.

3. Trasporto

Le imprese agricole produttori iniziali di rifiuti che effettuano in conto proprio operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e/o dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/giorno o 30 l/giorno, purché tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, devono iscriversi all'Albo gestori ambientali.

Le aziende che non rientrano nella fattispecie del trasporto in conto proprio hanno l'obbligo di iscrizione all'albo come enti od imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

Il trasporto dei rifiuti deve essere accompagnato da un formulario di identificazione (FIR), in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore mentre le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e 2 dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore. Il detentore quindi deve avere in archivio 2 copie del FIR di cui una (4ª copia) sottoscritta dall'impianto destinatario del rifiuto. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.

Le disposizioni relative al FIR non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 l, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o 30 l/giorno e, comunque, i 100 kg/anno o 100 l/anno. Parimenti non si applicano alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, se la distanza tra i fondi non è superiore a 10 km. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del c.c dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

4. Comunicazione annuale (MUD)

Ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 le imprese agricole comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, secondo la Dichiarazione Annuale Ambientale (MUD), le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti dalla loro attività. Sono esonerati da tale obbligo gli

imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000. Nel caso i rifiuti pericolosi siano conferiti al Servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione annuale è effettuata dal gestore del Servizio limitatamente alle quantità conferite.

5. Registro di carico e scarico

Gli imprenditori agricoli sono obbligati, per i rifiuti speciali pericolosi prodotti, alla tenuta del registro di carico e scarico su cui annotare le quantità e le caratteristiche qualitative degli stessi.

I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 t di rifiuti non pericolosi e le 2 t di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. In particolare sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- con la conservazione progressiva per 3 anni del formulario di identificazione o della copia della scheda del SISTRI;
- con la conservazione per 3 anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta.

Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c produttori iniziali di rifiuti pericolosi possono

sostituire il registro di carico e scarico con la conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale inoltrata dal destinatario.

6. SISTRI

Ai sensi del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 125/2013 e D.M. 24 aprile 2014 le imprese agricole che sono tenute ad aderire al SISTRI sono le seguenti: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del c.c che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta.

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che sono obbligati ad aderire al SISTRI, ovvero che vi aderiscono volontariamente, sono esonerati dal 1° gennaio 2016 dagli adempimenti e dagli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione per i rifiuti registrati e movimentati con le modalità SISTRI.

Benessere animale

Le condizioni in cui avviene la produzione animale e il livello di benessere degli animali dovrebbero essere migliorati, in primo luogo per ragioni etiche, ma anche per aumentare gli standard sanitari. In questo modo si ridurrà il fabbisogno di farmaci veterinari, riducendo la selezione di microrganismi resistenti agli antimicrobici e migliorando la sicurezza e la qualità degli alimenti. La certificazione SQNBA è condizione vincolante per i beneficiari dell'Eco-schema 1 - Pagamento per il benessere animale e la riduzione degli antimicrobici – Livello 2 – pascolamento. In sintesi, beneficiari dell'aiuto sono gli allevatori di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne e a duplice attitudine e di suini di tutte le tipologie, in possesso della certificazione SQNBA, che si impegnano a svolgere, per l'intero ciclo produttivo o parte di esso, il pascolamento dei capi (non obbligatorio secondo le vigenti normative sul benessere animale) o l'allevamento semi-brado. Per l'adesione al livello 2 dell'Ecoschema 1, sono invece dispensati dall'adesione alla certificazione SQNBA gli allevamenti biologici e quelli di consistenza inferiore a 20 UBA, i primi, in quanto il disciplinare sul biologico richiede l'utilizzo di

spazi all'aperto e del pascolo per ottenere la relativa certificazione; per i piccoli allevamenti, l'orientamento alla semplificazione delle procedure è legato al loro ruolo di presidio per le aree montane italiane, dove sono maggiormente concentrate e alle limitate capacità economiche/organizzative che, malgrado la qualità dei prodotti, ne impedirebbero l'adesione.

La certificazione richiede, per le bovine da latte adulte e a duplice attitudine, minimo 60 giorni di pascolamento continuativo su superficie inerbita, mentre per i bovini da carne i giorni minimi necessari sono 70; il pagamento per UBA è di 240 € (estensione minima 500 m²/UBA).

Per i suini, allevati allo stato semibrado, le UBA premiabili sono calcolate in base alle scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda e i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, il premio è di 300 €/UBA.

Il livello 2 dell'eco-schema sul benessere degli animali mira a valorizzare un modello di zootecnia estensiva e di qualità e a incentivare l'adesione degli allevatori alla certificazione SQNBA i cui principali obiettivi sono orientati a stimolare la sostenibilità degli allevamenti, il miglioramento della salute e del benessere degli animali, il contrasto all'antimicrobico resistenza. A questi obiettivi si aggiunge quello di arginare la proliferazione di certificazioni ed etichettature inerenti il benessere animale che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni, offrendo al consumatore un prodotto con requisiti conformi a un unico disciplinare di riferimento, riconoscibile attraverso un marchio distintivo (da presentare con un apposito decreto ministeriale), garantito da un organismo di certificazione accreditato e dalla vigilanza dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (ICQRF) del MASAF. La certificazione SQNBA ha anche l'obiettivo di rispondere alle sempre più pressanti istanze sociali in merito all'uso di sistemi produttivi più etici e rispettosi delle esigenze etologiche degli animali da reddito.

Risparmio idrico

Preso atto del cambiamento climatico è importante programmare investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue, migliorando e ripristinando gli impianti irrigui aziendali, nonché promuovendo lo stoccaggio ed il riuso di acque stagionali od affinate, anche

nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

La Regione Piemonte promuove il raggiungimento di questi obiettivi attraverso l'intervento SRD02 del CSR 2023-2027:

- miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali (vedi glossario), finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;
- utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Il sostegno viene erogato in percentuale della spesa ammessa e delle spese sostenute sotto forma di contributo in conto capitale.

MODULO 10 – FONTI DI FINANZIAMENTO PER LE AZIENDE AGRICOLE

Modulo 10

Modalità di finanziamento dell'azienda agricola	67
Il credito agrario	68
Il mutuo	68
I tassi di riferimento del credito	68
Il fido bancario	69
Il leasing	69
Credito agevolato e contributi in conto capitale	69
Interventi di finanziamento diretto dal CSR Regione Piemonte	69
Risarcimento e prevenzione dei danni prodotti da fauna selvatica ed attività venatoria	71
Interventi a favore dell'apicoltura	72
Polizze agevolate in zootecnica	72
Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura	73
Investimenti per la realizzazione del punto vendita nelle aziende vitivinicole	75
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – OCM vino	76
Strumenti di gestione del rischio: assicurazioni agevolate	77
Strumenti di gestione del rischio: fondi mutualità danni	78
Strumenti di gestione del rischio: fondi mutualità reddito	79
Strumenti di gestione del rischio: fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali	80

Modalità di finanziamento dell'azienda agricola

Dal 2008 tutte le imprese, comprese quelle agricole, sono soggette alle regole dettate dall'Accordo di Basilea II. Esso si articola su tre pilastri:

- requisiti di capitale minimi: necessari per fronteggiare i rischi tipici dell'attività bancaria;
- processo di controllo prudenziale: volto a promuovere la collaborazione fra banche ed Autorità di Vigilanza Nazionali;
- disciplina di mercato: introduce l'obbligo di informare il pubblico con apposite tabelle informative sulla propria adeguatezza patrimoniale all'esposizione ai rischi.

Ciò presuppone che le banche da una parte facciano una classificazione dei clienti in base alla loro rischiosità attraverso procedure di rating, mentre le imprese dall'altra attuino politiche gestionali e di bilancio che rafforzino la propria struttura e la propria immagine all'esame dei rating bancari.

Il rating è l'indice con il quale la banca riserva condizioni di credito più favorevoli alle imprese "meritevoli", nonché costi maggiori a quelle "rischiose"; pertanto le imprese, anche quelle agricole, devono:

- avere un assetto gestionale trasparente (bilancio + informazioni contabili);
- saper trasferire le proprie strategie e obiettivi imprenditoriali e possedere buone prospettive di mercato (dimostrabili attraverso la redazione di un business plan);
- fornire tutte le informazioni necessarie e richieste;
- creare un rapporto collaborativo e di fiducia reciproca

Le motivazioni che spingono l'impresa ad ottenere un finanziamento sono di diverso tipo:

- investimenti in immobilizzazioni (acquisto terreni – fabbricati);
- acquisto di fattori produttivi (beni – servizi – lavoro);
- progetti di sviluppo, ampliamenti, ristrutturazioni;
- operazioni fiscali (pagamento imposte – tasse – contributi)

- rimborsi di prestiti a breve, medio o lungo termine.

L'impresa può quindi ricorrere da una parte all'autofinanziamento, utilizzando capitale proprio conferito dal titolare e/o dai soci – in questo caso il capitale non deve essere rimborsato ad una scadenza prefissata ed è totalmente soggetto al rischio d'impresa; dall'altra parte può attingere a fonti esterne quali:

- credito ordinario – comprende il credito commerciale a breve termine;
- credito fondiario – finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di un immobile;
- credito agrario – ha per oggetto finanziamenti destinati alle attività agricole, nonché quelle connesse;
- contributi in conto capitale e credito agevolato – termini usati nei bandi di finanziamento per indicare i contributi a fondo perduto

Il credito agrario

Il credito agrario viene erogato dalle banche per finanziare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese. Gli elementi che caratterizzano l'erogazione di un prestito/mutuo sono:

- durata
- garanzie
- tasso di interesse
- modalità di restituzione
- possibilità di estinzione anticipata

La durata del credito può essere:

- breve (fino a 18 mesi) – nel comparto agricolo viene definito credito di conduzione e finanzia il capitale di anticipazione;
- media (fino a 5 anni) – nel comparto agricolo viene definito credito di dotazione e finanzia il capitale di scorta;
- lunga (fino a 15-20 anni) – nel comparto agricolo viene definito mutuo di miglioramento e finanzia il capitale fondiario.

Le garanzie del credito sono:

- personale diretta o con fidejussione;
- reali come l'ipoteca su un bene mobile o immobile.

Il mutuo

I mutui hanno sono caratterizzati dai seguenti parametri:

- saggio di interesse applicato, che può essere fisso o variabile;
- durata, che può essere di pochi anni fino a 30 e oltre.

L'importo massimo erogabile dipende dal valore dato in garanzia e in genere il mutuo copre al massimo l'80% del valore desunto dalla perizia immobiliare.

Le tipologie di mutuo sono le seguenti:

- mutuo fondiario, destinato all'acquisto di un immobile. Garanzia: immobile acquistato;
- mutuo edilizio, destinato ad imprenditori edili per la costruzione di immobili. Garanzia: avanzamento lavori;
- mutuo agrario: destinato a imprenditori agricoli per acquisto terreni o miglioramenti fondiari. Garanzia: fondo rustico.

I tassi di riferimento del credito

Il tasso di interesse rappresenta il prezzo d'uso di una somma di denaro. Di seguito le tipologie di tassi applicati per prestiti con garanzia ipotecaria:

- TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento): è il tasso al quale la BCE concede i prestiti alle banche ordinarie;
- EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate): è la media ponderata dei saggi praticati dalle banche dell'UE per prestiti a breve termine;
- EURIRS (Euro Interest Rate Swap): media ponderata dei saggi praticati operanti nell'Unione monetaria europea per operazioni di rate swap (conversione di un'operazione a tasso fisso in tasso variabile).

I tassi di riferimento per i prestiti al consumo sono:

- TAN (Tasso Annuo Nominale): è il tasso di interesse del prestito;
- TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): esprime il costo totale del credito comprensivo di interessi e oneri.

Nel calcolo del TAEG sono inclusi:

- rimborso del capitale e pagamento degli interessi;
- spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- spese di riscossione dei rimborsi e incasso delle rate;
- spese per assicurazioni o garanzie;
- costo dell'attività di mediazione svolta da terzi;
- altre spese contemplate nel contratto.

Il fido bancario

Il fido bancario è la forma più semplice di credito. È l'impegno assunto da una banca a mettere una somma a disposizione del cliente. Concesso sia a privati ad aziende, prevede un'istruttoria preliminare che serve a definire le capacità di restituzione del correntista. Questa forma di scoperto di conto corrente è la linea di credito più utilizzata e più costosa per il cliente. Poco utilizzato dalle imprese agricole

Il leasing

Il leasing è una forma di locazione finanziaria che prevede la cessione di beni mobili o immobili, con la possibilità alla scadenza di rinnovare il contratto, restituire il bene oppure acquistarlo ad un prezzo prestabilito. Esso consente al fruitore di usare beni a utilità ripetuta senza dover sostenere l'investimento iniziale avendo solo dei costi annui espliciti

Credito agevolato e contributi in conto capitale

Si parla di credito agevolato nei casi in cui un'Istituzione pubblica interviene pagando una parte degli interessi. Esempio di credito agevolato: credito di imposta per le imprese agricole e agroalimentari

L'Ente pubblico può concedere agevolazioni anche sotto forma di contributi in conto capitale. Sono

contributi a fondo perduto finalizzati a incrementare il patrimonio di un'azienda favorendo l'acquisizione di immobilizzazioni o l'aumento del capitale sociale.

Esempi di contributo in conto capitale:

- CSR Regione Piemonte Misura SRD01 – Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole;
- CSR Regione Piemonte Misura SRE01 – Insediamento giovani agricoltori;
- CSR Regione Piemonte Misura SRG03 – Partecipazione a regimi di qualità.

Interventi di finanziamento diretto dal CSR Regione Piemonte

Codice	Descrizione
SRD01	INVESTIMENTI PRODUTTIVI PER LA COMPETITIVITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE - L'intervento finanzia investimenti fondiari/edilizi, acquisto di macchine e attrezzature, investimenti immateriali (spese di progettazione, consulenze, brevetti e licenze).
SRD02	INVESTIMENTI PRODUTTIVI AGRICOLI PER AMBIENTE, CLIMA E BENESSERE ANIMALE - L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole ed il miglioramento del benessere animale negli allevamenti. In tale contesto, l'intervento è suddiviso in quattro distinte Azioni: - investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici; - investimenti per la tutela delle risorse naturali; - investimenti irrigui; - investimenti per il benessere animale.
SRD03	INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA' CONNESSE - L'intervento finanzia investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale nelle seguenti attività: - agriturismo; - agricoltura sociale; - attività educative o didattiche; - trasformazione di prodotti agricoli.

SRD04	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI AGRICOLI CON FINALITA' AMBIENTALE - Realizzazione di investimenti non produttivi agricoli con una diretta caratterizzazione ambientale. L'intervento si suddivide in quattro sotto-interventi: - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità; - elementi naturaliformi dell'agroecosistema; - tutela degli elementi tradizionali del paesaggio rurale; - miglioramento della coesistenza tra l'agricoltura, gli allevamenti e la fauna selvatica.	SRD08	INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE CON FINALITA' AMBIENTALI - L'intervento ha come obiettivo lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. Sono finanziate le seguenti tipologie di azioni: - viabilità silvo-pastorale per l'accesso e la gestione degli alpeggi; - produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo; - infrastrutture irrigue e di bonifica.
SRD05	IMPIANTI DI FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO E SISTEMI AGRO-FORESTALI SU TERRENI AGRICOLI - Erogazione di un sostegno a copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare una o più delle seguenti Azioni: - impianto di imboschimento naturaliforme su superfici agricole (impianti con specie forestali arboree e arbustive autoctone, anche tartufigene, al fine di creare nuove superfici forestali permanenti); - impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole (impianti con specie forestali arboree e arbustive autoctone, compresi i cloni di pioppo e le piante microrizzate, di specie tartufigene, reversibili al termine del ciclo colturale); - impianto sistemi agroforestali su superfici agricole (impianti nei quali siano presenti sulla stessa superficie consociazioni di colture e produzioni agricole e zootecniche con specie forestali arboree e arbustive): sistemi silvoarabili su superfici agricole e sistemi silvopastorali su superfici agricole e pascoliva.	SRD09	INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE RURALI (ALPEGGI) - L'intervento è volto a sostenere lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso il rafforzamento dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali, il mantenimento della biodiversità e dell'architettura rurale e dei relativi spazi aperti e la tutela delle attività tradizionali agricolo-pastorali svolte in alpeggio. La Regione Piemonte ha scelto di concedere il sostegno agli investimenti per il miglioramento degli alpeggi attraverso la realizzazione, recupero e/o ampliamento dei fabbricati di alpeggio e di altre tipologie di fabbricati e manufatti rurali.
SRD06	INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO - L'intervento è volto ad incentivare sistemi di prevenzione attivi, che consentano l'ottenimento di adeguati livelli produttivi, con particolare riferimento alle produzioni maggiormente esposte a danni biotici e ad avversità climatiche. In Piemonte viene attuato attraverso due sotto-azioni: - investimenti per la prevenzione danni di tipo biotico - investimenti per la prevenzione danni di tipo abiotico, che comprende 2 interventi: reti antigrandine ed acquisto e messa in opera di ventilatori e/o bruciatori con funzione antibrina finalizzati a prevenire i danni connessi ad avversità atmosferiche (gelo).	SRD12	INVESTIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL RIPRISTINO DEI DANNI ALLE FORESTE - L'intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla prevenzione o al ripristino dei danni alle foreste. In tale contesto, l'intervento è suddiviso in due distinte Azioni: - prevenzione dei danni alle foreste; - ripristino del potenziale forestale danneggiato.
SRD07	INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE AREE RURALI - L'intervento punta allo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture di base a servizio delle imprese rurali, delle comunità rurali e dell'intera società. Gli investimenti sono divisi in Azioni: - reti idriche delle aree rurali; - reti primarie e sottoservizi; - infrastrutture turistiche; - infrastrutture informatiche e servizi digitali; - infrastrutture irrigue extra-aziendali che comportano un aumento netto della superficie irrigata.	SRD13	INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI - L'intervento è finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un'azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
		SRD15	INVESTIMENTI PRODUTTIVI FORESTALI - Investimenti volti a favorire la crescita del settore forestale, promuovendo l'innovazione tecnica e di processo e la valorizzazione del capitale aziendale ad esempio tramite: - l'ammodernamento, riconversione, acquisizione e realizzazione di immobili e infrastrutture aziendali, del parco macchine e delle attrezzature; - l'innovazione tecnica e gestionale per ottimizzare i processi di utilizzazione e trasformazione dei prodotti forestali; - l'adeguamento ai sistemi di tracciabilità e certificazione della qualità dei combustibili legnosi basata sulla norma ISO17225 (solo in abbinamento all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature).
		SRE01	INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI - Sostegno a giovani imprenditori agricoli, tra i 18 ed i 40 anni, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, diventano agricoltori attivi e presentando un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività, da realizzarsi entro 18 mesi dall'ammissione al premio.

Risarcimento e prevenzione dei danni prodotti da fauna selvatica ed attività venatoria

Riferimenti normativi: Legge 157/92 e L.R. 5/2018

Tipo di fondi: contributi - Risorse finanziarie regionali

Beneficiari: proprietari o conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola

Procedura:

• Danni:

1. Il proprietario o il conduttore del fondo che ha riscontrato danni da fauna selvatica alle produzioni agricole può segnalarli richiedendo il risarcimento rispettivamente alla provincia o CmTO, al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., al concessionario dell'Azienda Faunistica o ad altro gestore dell'area in cui è avvenuto entro 10 giorni dall'evento dannoso, o comunque in tempo utile per l'accertamento del danno. La segnalazione del danno alla Provincia o CmTO e al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A avviene tramite l'apposito applicativo regionale on-line.

2. I suddetti enti avviano le procedure per l'accertamento del danno stesso nel più breve tempo possibile. L'accertamento del danno viene effettuato tramite perizia redatta da un professionista qualificato. Valutata la tipologia del danno e la specie che l'ha causata e confermata l'ammissibilità della richiesta al contributo, il danno viene quantificato.

3. Gli ATC/CA, le province e la CmTO inviano alla Regione un resoconto indicante la consistenza dei danni accertati relativi all'anno precedente.

4. La Regione procede successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino.

5. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino entro sessanta giorni procedono alla concessione, con riferimento anche ai limiti di REG UE 1408/2013 e alla liquidazione alle imprese del contributo spettante.

• Prevenzione:

1. Le imprese agricole che hanno intenzione di mettere in atto interventi ed iniziative di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica devono preventivamente accordarsi con i competenti enti (ATC/CA, province e CmTO) sulla/le misura/e più idonea/e da realizzare.

2. Presentano l'istanza, corredata da documentazione che giustifichi la spesa da sostenere, esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico regionale.

3. L'ente istruttore verifica la documentazione presentata.

4. A seguito di istruttoria positiva l'ente comunica l'esito al beneficiario e richiede allo stesso di concludere entro 6 mesi i lavori, presentare la documentazione giustificativa delle spese sostenute e la certificazione della conformità degli interventi e/o delle iniziative eseguite.

5. L'ente provvede a verificare la congruità degli interventi e/o delle iniziative per la prevenzione.

6. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino inviano alla regione un rendiconto in cui vengano riportati i dati relativi alla consistenza degli aiuti ammissibili relativi all'anno precedente.

7. La Regione procede successivamente all'erogazione delle risorse ai fini della liquidazione degli aiuti, agli ATC/CA, alle province e alla Città metropolitana di Torino.

8. Gli ATC/CA, le province e la Città metropolitana di Torino entro sessanta giorni procedono alla concessione con riferimento anche ai limiti di Reg. UE 1408/2013 e alla liquidazione alle imprese del contributo spettante.

Riferimenti:

Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

settore.cacciapesca@regione.piemonte.it

tel. 0114325697

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-danni-fauna-selvatica-attivita-venatoria-nembo> selezionando la voce "Imprese e liberi professionisti"

Interventi a favore dell'apicoltura

Riferimenti normativi: Reg. (UE) n. 2115/2021 – Piano Strategico PAC – D.M. n. 614768 del 30.11.22 – D.G.R. n. 47 – 6393 del 28,12,22 di adozione del Sottoprogramma regionale per l'apicoltura.

Tipo di fondi: contributi europei (FEAGA) per il 70% - nazionali per il 30% per:

Intervento A) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche, anche attraverso la messa in rete, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori, articolato nelle seguenti azioni:

A1: corsi di aggiornamento e di formazione;
A2: assistenza tecnica e consulenza alle aziende;

Intervento B) Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, articolato nelle seguenti azioni:

B1: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare;
B2: prevenzione dei danni causati dalle avversità atmosferiche;
B3: ripopolamento del patrimonio apistico;
B4: razionalizzazione della transumanza;
B5: miglioramento qualitativo e valorizzazione delle produzioni dell'alveare;

Intervento F) Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell'apicoltura:

F1: attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare per i prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melisspalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche.

Beneficiari: singole aziende apistiche e forme associate (Associazioni, Cooperative)

Procedura: vengono aperti appositi bandi annuali

Riferimenti:

Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche
Rodolfo Marliani:

rodolfo.marliani@regione.piemonte.it –
0114323629

Giulia Barucco:

giulia.barucco@regione.piemonte.it –
0114322272

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/finanziamenti-allapicoltura>

Polizze agevolate in zootecnica

Riferimenti normativi: Reg. (UE) n. 2472/2022 – L. R. n. 1/2019 – L.R. n. 28/2015 – D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023 recante “Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2023-24”

Tipo di fondi: contributi - fondi regionali

Beneficiari: P.M.I. attive nella produzione agricola, titolari o detentori di allevamento operante in Piemonte

Procedura: nell'anno successivo a quello di stipula delle polizze viene emanato un provvedimento di apertura domande per la presentazione della richiesta di contributo come agevolazione sui costi sostenuti per i premi assicurativi relativi agli smaltimenti dei capi morti o per i danni conseguenti agli eventi atmosferici per i capi in alpeggio. Le garanzie assicurative ammesse al regime di sostegno sono elencate nella D.G.R. n. 35 – 7531 del 9 ottobre 2023. Le domande sono, di norma, presentate per il tramite dei Consorzi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004). È possibile presentare domanda anche senza il tramite dei Consorzi, ma con un livello di aiuto inferiore.

Riferimenti:

Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche –
Rodolfo Marliani

(rodolfo.marliani@regione.piemonte.it –
011,4323629)

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>

Interventi a favore della pesca e dell'acquacoltura

Riferimenti normativi:

- Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Reg. (UE) 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021;
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- Decisione della Commissione C (2022) 8023 final del 03.11.2022;

NAZIONALI

- D.M. n. 233337 del 04.05.2023 di approvazione dell'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- D.M. n. 260151 del 19.05.2023 del MASAF DIQPAI DGPEMAC, di adozione del Regolamento del Tavolo istituzionale e relativo Regolamento interno;
- D. Lgs n. 4 del 09.01.2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;
- D.M. 26.01.2012 – Adeguamento delle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;
- Accordi di Partenariato tra Autorità di Gestione centrale e Organismi Intermedi (Regioni) per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- D.Lgs n. 190 del 13.10.2010 – “Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18.11.2020;
- D. Lgs n. 154 del 26.05.2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- D.P.R. n. 357/97 del 08.09.1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23.10.1997);
- D.P.R. n. 120/03 del 12.03.2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.

357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003).

Tipo di fondi: contributo pubblico sugli investimenti produttivi – fondi UE 50%; Fondo rotazione 35% e Regione 15%.

Beneficiari: imprese acquicole che svolgono attività di acquacoltura in acque dolci (ATECO 03.22);

Procedura: al momento non sono ancora stati definiti i criteri per l'emanazione dei vari bandi pubblici. Tuttavia è ipotizzabile che all'emanazione di appositi bandi pubblici, che verranno pubblicati con la relativa modulistica sul sito <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca>, le imprese possano partecipare presentando domanda secondo le modalità indicate nei bandi stessi e fornendo tutta la documentazione richiesta di cui, a titolo indicativo e non esaustivo: progetto, relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta e della qualifica del personale utilizzato, documentazione relativa ai preventivi per la fornitura di beni e/o servizi e al computo metrico di progetto redatto dal tecnico progettista nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezzario regionale, dichiarazioni e attestazioni varie, eventuali permessi e autorizzazioni, impegno al rispetto di requisiti connessi al mantenimento dell'operazione, per un periodo minimo di cinque anni nei casi richiesti dai bandi, piani aziendali, studi di fattibilità, relazioni in caso di primo ingresso nel settore acquicolo, ecc.. Il tutto deve essere presentato entro i termini previsti per la scadenza dei bandi.

I bandi prevedranno liste indicative delle spese ammissibili relative a beni e servizi, le condizioni generali di ammissibilità delle categorie di spese e, nell'ambito delle operazioni, le principali categorie di spese ammissibili riguardanti i costi sostenuti.

Al termine della procedura di selezione avverrà la pubblicazione delle graduatorie di merito relative ai progetti ritenuti ammissibili, la quantificazione dei contributi concedibili e la comunicazione ai soggetti che potranno beneficiarne.

I beneficiari dovranno comunicare l'inizio dei lavori inerenti alle iniziative e, decorso il termine per la realizzazione delle stesse, la dichiarazione di fine lavori e la documentazione a rendicontazione dei lavori svolti e delle spese sostenute e ogni altra documentazione indicata nei bandi pubblici.

N.B. Si avverte che i dati numerici sopra riferiti sono ancora da definirsi a seguito di discussione tra Organismi Intermedi e Autorità di gestione centrale e in attesa di approvazione, al fine di procedere con l'emanazione dei rispettivi bandi pubblici.

Riferimenti

Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura";

Funzionari: Mauro Lavagno, Sabrina Marchetto;

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca>

Investimenti per la realizzazione del punto vendita nelle aziende vitivinicole

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticultura-enologia/investimenti-nel-settore-vitivinicolo>

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126. D.M. n. 0640042/2022;
- Disposizioni regionali applicative dell'intervento "Investimenti" (Deliberazione di Giunta annuale: 12 giugno 2023, n. 28-7031).

Tipo di fondi: contributi europei

Beneficiari:

1. gli imprenditori agricoli professionali (di seguito IAP), titolari di azienda agricola con OTE - Orientamento Tecnico Economico Prevalente – con codice 351 o 352 o 354;
2. le persone fisiche o giuridiche cui compete l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese agroindustriali.

Procedura: il bando è emanato dalla Regione sulla base di apposite istruzioni dell'Organismo pagatore (attualmente AGEA OP). La domanda (una sola per CUAA) viene presentata ad AGEA Organismo Pagatore, avvalendosi del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), indicando la modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto: durata annuale prevede il pagamento a collaudo, durata biennale prevede il pagamento anticipato su cauzione. La domanda contiene la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione e l'autoattribuzione di requisiti di priorità.

Nel bando viene precisata la documentazione in formato cartaceo e/o in formato elettronico su supporto CD, DVD o USB o attraverso dropbox e simili da inviare al Settore competente per l'istruttoria.

Riferimenti:

Settore Produzioni agrarie e zootecniche
Mara Ottonello:
mara.ottonello@regione.piemonte.it,
Eugenio Vittone:
eugenio.vittone@regione.piemonte.it

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti – OCM vino

Riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio; regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646643 del 16 dicembre 2022;
- Disposizioni regionali applicative dell'intervento "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Deliberazione di Giunta annuale: l'ultima 20 febbraio 2023, n. 16-6531).

Tipo di fondi: contributi europei

Beneficiari: gli imprenditori agricoli singoli; cooperative agricole; società di persone e di capitali, che esercitano attività agricola e che conducono superfici vitate, regolarmente iscritte allo schedario viticolo o detengono autorizzazioni al reimpianto al momento della presentazione della domanda.

Procedura: il bando è emanato dalla Regione sulla base di apposite istruzioni dell'Organismo pagatore (attualmente AGEA OP). La domanda (una sola per CUAA) viene presentata ad AGEA Organismo Pagatore, avvalendosi del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN), indicando la modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto: durata annuale prevede il pagamento a collaudo, durata biennale o triennale prevede il pagamento anticipato su cauzione. Alla domanda va allegato un progetto che in sintesi riassume le caratteristiche tecniche dell'operazione.

La domanda contiene la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione e la superficie interessata e l'autoattribuzione di requisiti di priorità.

Le attività sono a) la riconversione varietale, b) la ristrutturazione, che consiste c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso la messa in opera e modifica delle strutture di sostegno.

Riferimenti:

Settore Produzioni agrarie e zootecniche
Andrea Cellino:
andrea.cellino@regione.piemonte.it

Mara Ottonello:
mara.ottonello@regione.piemonte.it,
Eugenio Vittone:
eugenio.vittone@regione.piemonte.it
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticultura-enologia/ristrutturazione-riconversione-vigneti>

Strumenti di gestione del rischio: assicurazioni agevolate

Riferimenti normativi:

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307.
- Piano Strategico PAC 2023-27 (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023).

Tipo di fondi: l'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno sui premi delle polizze assicurative, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi meteorologici e contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie. Il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate è finalizzato, inoltre, a garantire la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento di un sistema esistente, in grado di incrementare la resilienza delle aziende a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici.

Per i rischi che non trovano nel sistema assicurativo concreta protezione possono operare gli altri strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03, quest'ultimo anche in via complementare. Al contempo, lo strumento di cui all'intervento SRF04 opererà sia in modo complementare sia autonomo rispetto alle assicurazioni agricole.

Il sostegno è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. La misurazione della perdita registrata può essere adeguata alle caratteristiche specifiche di ciascun tipo di prodotto utilizzando indici biologici, meteorologici o misti (comprese precipitazioni e

temperatura) definiti a livello locale, regionale o nazionale.

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere

ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. La provenienza dei fondi è di tipo unionale e statale.

Beneficiari:

1. imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

Procedura:

presentazione ad AGEA della:

- Manifestazione di interesse;
- Domanda di sostegno completa del Piano di gestione individuale del rischio;
- Domanda di pagamento.

Riferimenti:

MASAF

AGEA

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19868>

Strumenti di gestione del rischio: fondi mutualità danni

Riferimenti normativi:

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307;

- Piano Strategico PAC 2023-27 (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023).

Tipo di fondi: l'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi di mutualizzazione, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche contro i rischi sanitari, fitosanitari, da infestazioni parassitarie e contro i rischi meteorologici e le emergenze ambientali, per i quali non siano disponibili adeguate coperture sul mercato assicurativo.

I fondi di mutualizzazione danni possono operare, quindi, in modo alternativo agli interventi SRF01 (per i rischi che non trovano in esso concreta protezione) e SRF04, ovvero in modo complementare con l'intervento SRF03.

Il sostegno è concesso solo per i fondi di mutualizzazione che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai sensi della direttiva 2002/89/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. La provenienza dei fondi è di tipo unionale e statale.

Beneficiari:

1. imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

Procedura:

presentazione a AGEA della:

- domanda di sostegno completo del Piano di gestione individuale del rischio;
- domanda di pagamento.

Riferimenti:

MASAF

AGEA

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19868>

Strumenti di gestione del rischio: fondi mutualità reddito

Riferimenti normativi:

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307;

- Piano Strategico PAC 2023-27 (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023).

Tipo di fondi: il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso per promuovere strumenti di gestione del rischio innovativi quali gli IST (Income Stabilization Tool) o strumento di stabilizzazione del reddito, basato sulla mutualità tra agricoltori, che mira a contrastare gli effetti negativi comuni alla volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che all'instabilità dei redditi in agricoltura.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi IST, sia generali sia destinati a settori specifici, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati e la conseguente instabilità dei redditi aziendali.

Gli Strumenti di stabilizzazione del reddito possono operare in modo complementare a tutti gli strumenti di gestione del rischio di cui agli interventi SRF01, SRF02, SRF03 e SRF04.

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere

ridotta in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione. La provenienza dei fondi è di tipo unionale e statale.

Beneficiari: i fondi di mutualizzazione ed il relativo Soggetto Gestore devono essere riconosciuti dall'Autorità competente (MASAF). Gli aderenti al fondo di mutualizzazione destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

1. imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

Procedura:

presentazione a AGEA della:

- domanda di sostegno completo del Piano di gestione individuale del rischio;
- domanda di pagamento;

Riferimenti:

MASAF

AGEA

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19868>

Strumenti di gestione del rischio: fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofici

Riferimenti normativi:

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307;

- Piano Strategico PAC 2023-27 (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023).

Tipo di fondi: l'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno a un fondo di mutualizzazione nazionale, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per la tutela delle produzioni agricole contro gli eventi di natura catastrofale meteorologici (alluvione, gelo-brina, siccità).

L'intervento, che prevede l'attivazione per tutte le aziende agricole percettrici di pagamenti diretti di una copertura mutualistica di base contro gli eventi catastrofali meteorologici, mira inoltre ad aumentare il grado di resilienza e la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, a incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico.

Il sostegno è concesso, a norma dell'articolo 76 par.3 lettera b), per l'attivazione di una copertura mutualistica contro gli eventi catastrofali che determinino perdite superiori a una soglia minima del 20 % della produzione dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Per il pagamento della quota privata per l'adesione alla copertura mutualistica, a carico dell'agricoltore, è utilizzata una quota del 3% delle risorse destinate ai pagamenti diretti, secondo i limiti e le modalità di cui all'articolo 19 del Reg. 2021/2115. Le risorse di cui al richiamato articolo 19 sono destinate esclusivamente all'attivazione della copertura mutualistica di base contro gli

eventi catastrofali meteorologici di cui al presente intervento. Il fondo di mutualizzazione nazionale può operare in sinergia con gli altri strumenti di risk management ed è amministrato da un Soggetto Gestore pubblico individuato dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e s.m.i. La provenienza dei fondi è di tipo unionale e statale.

Beneficiari: gli agricoltori partecipanti al fondo di mutualizzazione nazionale, destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano; qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;
2. essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione e le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo;
3. essere beneficiari di pagamenti diretti.

Procedura:

presentazione a AGRI-CAT srl:

- Denuncia di danno

Riferimenti:

AGRI-CAT srl

<https://www.fondoagricat.it/agricat/welcome>

